Anno XXXIV,
n. 1
1/30 settembre
2012
€ 3,50

LA RIVISTA DELLA SCUOLA

Periodico di cultura e di informazioni legislative

INTERNET: www.girgenti.it e-mail: info@girgenti.it

Direzione, Amm., Redaz. e Pubblicità: Viale Andrea Doria 10 - 20124 **MILANO** - ccp 13554209 - Abb. annuo: € 38,00. Una copia € 3,50 (arr. il doppio). Iscrizione presso il Tribunale di Milano n. 301 del 1° Ottobre 1979.
Girgenti Editore Srl - Stampa: Tipografia A.G.Bellavite SrL- Missaglia (LC) - **Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano.**
Tel. 02/669.2195 - Fax. 02/6698.3333 - e-mail: *info@girgenti.it* - siti internet: *www. girgenti. it - www.rivistadellascuola.it*
Direttore responsabile: **Salvatore Girgenti**

Sfogliate la Rivista on line!
Collegatevi al sito:
www.girgenti.it
oppure
www.rivistadellascuola.it
Troverete tante occasioni per la vostra preparazione professionale e per l'autoaggiornamento.
Acquistate i volumi delle collane "Aggiornarsi" e "Scuola Duemila"

Il sommario è a pagina 2

IMMISSIONE IN RUOLO
di 21.112 unità di personale docente ==== ed educativo ====

a pagina 3

CALENDARI SCOLASTICI
nazionale e regionali

a pagina 4

SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE

a pagina 6

EDIZIONE ABBONATI

UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE
Ipotesi di contratto collettivo nazionale per il personale docente educativo ed a.t.a.

pagine 11- 36

di **SALVATORE GIRGENTI**

Questo numero apre una fase nuova della nostra Rivista. Accogliendo tutte le spinte della modernità, dopo un anno di sperimentazione, finalmente la Rivista vede la luce in on line. Da tempo anche i più grandi quotidiani e periodici italiani ed esteri hanno accolto ogni tipo di trasformazione via internet, proponendosi ai propri lettori ed abbonati in maniera immediata. L'interagire con i propri lettori è quindi in modo continuo, lasciando ai servizi più impegnativi l'approfondimento degli argomenti cui occorre maggiore attenzione e riflessione.

Nella scuola ormai tutto il personale dirigente, docente e amministrativo risulta non solo fornito di strumenti elettronici ma anche capace di interloquire con essi e di connettersi con immediatezza con tutti coloro che offrono servizi e strumenti di connessione con le aziende, le organizzazioni politiche, sindacali, culturali e varie.

segue a pagina 3

tutti i volumi della collana **Aggiornarsi**
a pagina 30

Questo numero apre la XXXIV annata

Questo concorsone s'ha da fare?
È veramente largo ai giovani e morte ai vecchi?

di **ALESSANDRO FERIOLI**

L'approvazione in Consiglio dei ministri di un concorso per il personale della scuola, da bandire alla fine del mese di settembre, ha già provocato dure reazioni di larga parte dei precari inseriti nelle graduatorie di merito dei precedenti concorsi e nelle graduatorie a esaurimento. Il concorso, specialmente se bandito anche per classi disciplinari già sature, comporterebbe spese elevate (che sarebbero invece utili per il sostegno, per l'edilizia scolastica o per ridurre i tagli al personale) e certamente, vista l'esperienza negativa delle prove selettive per l'ammissione ai TFA e le vicende del concorso per dirigente scolastico in più regioni, non offrirebbe particolari garanzie di affidabilità sotto il profilo organizzativo. Inoltre lascia dubbi la tempistica stessa: un concorso bandito da un governo tecnico alla scadenza della legislatura e a campagna elettorale praticamente già avviata.

segue a pagina 10

Collana Aggiornarsi n.7

Coupon per acquistare volumi delle collane "Scuola Duemila" e "Aggiornarsi"

Sì, *desidero acquistare i volumi indicati nell'elenco qui allegato (che ho compilato attraverso le offerte pubblicizzate nelle pagine della Rivista):*

Cognome ..... Nome.....

Via ..... n.....

cap ..... città ..... Prov. .....

Professione.....

E-mail ..... Tel.....

Data ..... Firma .....

Ritagliare, allegare l'elenco dei volumi richiesti e spedire a mezzo fax 02/6698.3333, e-mail: info@girgenti.it oppure in busta chiusa a:
"LA RIVISTA DELLA SCUOLA" Girgenti Editore srl, Viale Andrea Doria 10 - 20124 MILANO

N.B.: Ai sensi della legge 675/96 i dati personali qui contenuti faranno parte dell'archivio elettronico de "La Rivista della Scuola" - Girgenti Editore srl, che li userà solo per proprie iniziative editoriali, escludendone quindi, la divulgazione a terzi. I dati verranno aggiornati o cancellati a richiesta dell'interessato.

XXXIV/01

Inviate i vostri messaggi per posta elettronica
www.girgenti.it - www.rivistadellascuola.it
e-mail: info@girgenti.it

Chiuso in Redazione alle ore 19 di lunedì 3 settembre 2012

LA RIVISTA DELLA SCUOLA

XXXIV/01

Girgenti Editore

PERIODICO DI CULTURA E DI INFORMAZIONI LEGISLATIVE

Direzione, Amministrazione, Redazione e Pubblicità: Viale Andrea Doria 10 - 20124 Milano
Tel. 02 669.2195 - Fax 02 6698.3333 - ccp 13554209
- Abbonamento annuo: Italia: € 38,00; Europa e Bacino Mediterraneo: € 69,00 (per via ordinaria).
Una copia: € 3,50 (arretrata il doppio).
Tariffe per la pubblicità: a modulo (mm 40 x 38 altezza): € 70,00; a mm/col.: € 1,85. IVA: 20% in più.
Iscrizione presso il Tribunale di Milano n. 301 del 1° Ottobre 1979. Girgenti Editore Srl.
Direttore responsabile: **Salvatore Girgenti**
Vice Direttore: **Grazia Casalini**
Redattore capo: **Bruno Girgenti**
Pubbliche relazioni e pubblicità: **Andrea Girgenti**
Stampa: Tipografia A.G.Bellavite SrL - Missaglia (LC)

Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano
La collaborazione è aperta a tutti. Dattiloscritti e manoscritti, anche se non pubblicati, non vengono restituiti.
La Rivista esce mensilmente durante il periodo scolastico.
L'abbonamento ha carattere di continuità e, pertanto, se non disdetto per iscritto entro luglio, s'intende tacitamente rinnovato.
La riproduzione degli articoli, schemi, schede, ecc., pubblicati sulla Rivista è severamente vietata.

Società editrice: GIRGENTI EDITORE SRL - Viale Andrea Doria 10 - 20124 Milano - Capitale Sociale: € 31.200 i.v.
Registro Soc. Trib. di Milano n. 190384, Vol. 5409, Fasc. 34; Partita IVA e Cod. Fisc.: 04609080157 - C.C.I.A.A. 1025479 Conto corrente bancario: INTESA/SAN PAOLO, IBAN: n. IT92 K030 6909 465000015372133, Ag. 9 Piazzale Loreto, Milano.
Iscrizione a ROC di Roma (Registro Operatori di Comunicazione) al n. 1086 del 29/8/2001

Sito Internet: *www.girgenti.it* E-mail: *info@girgenti.it*

TARIFFE ABBONAMENTI

Decorrenza: anno scolastico oppure anno solare

ITALIA		ESTERO *Europa e Bacino Mediterraneo (per via ordinaria*)*	
ANNUO	BIENNIO	ANNUO	BIENNIO
€ 38,00	€ 74,00	€ 69,00	€ 120,00

N.B.: - Le quote di abbonamento sono comprensive di IVA e delle spese di spedizione ordinaria in abbonamento postale.
- Per i versamenti utilizzare il conto corrente postale 13554209 intestando a LA RIVISTA DELLA SCUOLA, viale Andrea Doria 10 - 20124 Milano, o vaglia postale o assegno bancario, oppure, in modo più comodo, comunicare per telefono o per fax i dati della carta di credito.
(*) - Gli abbonamenti per i Paesi extraeuropei e extra bacino Mediterraneo vengono venduti al doppio della relativa quota per l'Italia.
- Gli abbonamenti commissionati tramite agenzie specializzate, librai e edicolanti scontano il 10% sulla quota prescelta, da trattenere al momento del versamento da parte del committente.
- L'IVA sugli abbonamenti è assolta all'origine dall'Editore a norma dell'art. 74, comma 1/C del DPR 633/72 e pertanto non sussiste l'obbligo del rilascio di fattura (artt. 1 e 5 del D.M. 29/12/89).
- Nel rispetto della legge n. 675/96 i dati personali degli abbonati vengono conservati nell'archivio elettronico de La Rivista della Scuola - Girgenti Editore SrL e potranno essere utilizzati anche per proprie iniziative editoriali con esclusione di cessione a terzi. A semplice richiesta, anche telefonica, da parte degli interessati verranno aggiornati o cancellati.

Attenzione: La stampa della Rivista in cartaceo al momento é sospesa. La Rivista può essere sfogliata, scaricata e stampata in proprio collegandosi on line. Tutte le condizioni suesposte relative agli abbonamenti restano valide anche per l'anno scolastico 2012-2013, nell'eventuale ripristino della stampa in cartaceo. I versamenti effettuati verranno compensati, a richiesta, con pari importo di nostre pubblicazioni. Non verranno accordati rimborsi.

Sommario

– *Immissione in ruolo di 21.112 unità di personale* pag. 3
– *Calendari scolastici nazioanle e regionali* 4
– *Elezione organi collegiali* 4
– *Immissione in ruolo* 4
– *Sistema nazionale di valutazione: regolamento* 6
– *Le nostre proposte per l'autoaggiornamento* 8
– *Recensioni a cura di Eliana Flores* 10
– *Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie* 11-36
– *Allegati* 27
– *L'opera filosofica di Bertrand Russell di Bruno Màstica* 37

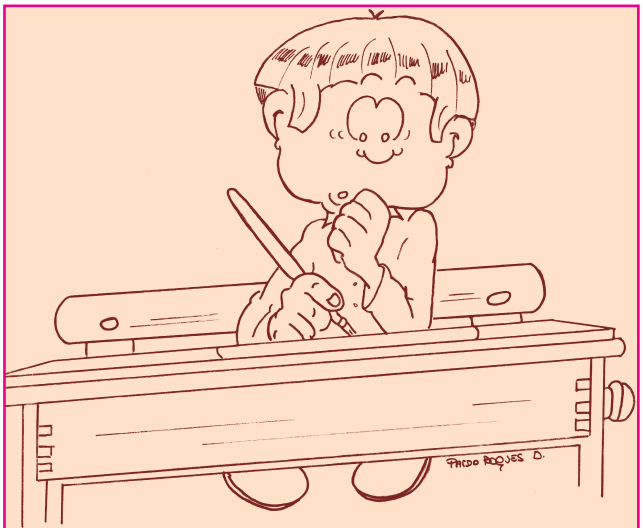

A tutti i nostri Abbonati e Lettori auguriamo
Buon anno scolastico 2012-2013

Immissione in ruolo di 21.112 unità di personale docente ed educativo

testo redatto a cura di **ANDREA GIRGENTI**

Decreto ministeriale del 10 agosto 2012

ART. 1
Contingente
1.1 Il contingente prevede n. 21.112 assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo, da effettuarsi per l'anno scolastico 2012/2013.
ART. 2
Personale docente ed educativo
2.1 Il contingente di assunzioni di cui all'articolo 1 per il personale docente ed educativo è definito, in coerenza al reale fabbisogno di personale.
Le assunzioni in ruolo si effettuano suì posti che risultano disponibili e vacantì per l'intero anno scolastico, dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.
2.2 Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni, a tempo indeterminato viene ripartito a metà tra le graduatorie dei concorsi per esami e titoli, indetti nell'anno 1999 - ovvero, in caso di mancata indizione tra le graduatorie dei precedenti concorsi - e le graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2.3 Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui all'art. 3 e all'art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, da assegnare al concorso per esami e titoli e alle graduatorie ad esaurimento.
2.4 Le operazioni di nomina dovranno altresì essere effettuate al netto dei posti accantonati sul contingente dell'a.s. 201012011, da ricoprirsi a seguito dello scioglimento delle vertenze relative ai docenti inseriti "a pettine" nelle graduatorie ad esaurimento a seguito di provvedimenti giudiziari.
2.5 Qualora le assunzioni non possano essere disposte sulla totalità dei posti assegnati, in assenza o per esaurimento delle graduatorie sopra indicate o perché sono venuti meno in sede di adeguamento i posti previsti in organico di diritto, ovvero per effetto delle utilizzazioni di personale in esubero di cui al precedente punto 2.4, è consentito, fermo restando il limite del contingente provinciale assegnato, destinare tali eccedenze a favore di altre graduatorie, avendo riguardo alla tipologia del posto di cui trattasi. Tale compensazione tra le classi di concorso dovrà avvenire, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, con particolare riguardo agli insegnamenti per i quali da tempo esista la disponibilità del posto e, per i posti di sostegno, con particolare attenzione alle tipologie di posto che presentino basse disponibilità e sempre tenendo conto delle modifiche degli ordinamenti e dei curricula in corso.
ART. 3
Assegnazíone sede
3.1 Al personale di cui all'art 2 sarà assegnata una sede provvisoria per l'a.s. 2012/2013 al fine di consentire l'attribuzione della sede definitiva tramite la partecipazione alle operazione di mobilità relative all'a-s. 2013/2014.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Roma, 10 agosto 2012
Il Ministro: Francesco Profumo

ndr.: Il bando del concorso a posti e a cattedre é previsto per il 24 settembre 2012

contingente nomine

anno scolastico 2012/2013

Regioni	scuola infanzia	scuola primaria	scuola sec.I gr.	scuola sec. II gr.	sostegno	personale educativo	totale complessivo
Abruzzo	57	46	183	128	60	6	480
Basilicata	16	11	78	46	31	1	183
Calabria	74	183	360	233	92	10	922
Campania	196	170	1097	596	194	6	2268
Emilia Rom.	76	521	460	403	144	8	1612
Friuli	23	82	163	121	38	24	451
Lazio	170	376	1014	559	229	6	2354
Liguria	27	91	51	161	62	=	492
Lombardia	147	890	1078	782	282	18	3167
Marche	70	88	197	165	42	9	571
Molise	12	14	46	38	7	=	117
Piemonte	119	313	594	363	196	10	1596
Puglia	105	135	584	388	167	1	1380
Sardegna	45	98	187	156	50	11	546
Sicilia	108	21	678	375	121	4	1304
Toscana	152	356	602	456	107	12	1685
Umbria	24	104	110	90	29	6	363
Veneto	75	239	673	388	140	16	1531
otale naz.	1.493	3.718	8.245	5.416	1.991	148	21.011

DALLA PRIMA - DALLA PRIMA - DALLA PRIMA - DALLA PRIMA

Questo numero

Le quotidiani connessioni con il nostro sito da parte del personale della scuola ci confortano a proseguire nelle vie dell'informatica. Il cartaceo per il momento viene quindi abbandonato. D'altra parte i costi della carta, della stampa, del trasporto, della spedizione postale, sono ormai diventati proibitivi ed improponibili. La via che ci si presentava era duplice: da una parte l'abbandono del campo, dall'altra quella di proseguire nell'impegno che da anni ci eravamo imposti con slancio giovanile e che abbiamo proseguito nel tempo arricchendoci di esperienze e professionalità. Abbiamo scelto questa seconda via perché vogliamo ancora mettere al servizio della scuola e di chi ancora la ama tutto il nostro bagaglio di esperienze.

È vero, esistono delle pubblicazioni, anche quotidiane, che si propongono in maniera gratuita. Ma tutti sanno che esse sono sostenute come veicolo pubblicitario da parte di imprenditori vari che ne hanno un grande ritorno di utile per le proprie aziende. Noi non siamo tra questi. Viviamo del nostro modesto lavoro di informazione, come ormai facciamo da 34 anni, riscuotendo fiducia e stima da parte dei nostri abbonati e lettori. Vogliamo continuare a farlo con modestia ma con perseveranza e tenacia con l'aiuto dei nostri collaboratori, della nostra redazione e soprattutto con l'apporto incondizionato dei nostri lettori.

Per venire incontro alle esigenze dei nostri lettori da tempo abbiamo messo a disposizione in modo gratuito l'accesso al nostro sito. Chiunque quindi può accedervi fino a quando riusciamo a sostenerne i costi. È tuttavia possibile aiutarci in tale impresa mediante versamenti di quote di abbonamenti sostenitori, come riconoscimento graditissimo della nostra annosa fatica.

Un grande aiuto, per noi essenziale, è rappresentato dall'acquisto dei volumi delle collane "Aggiornarsi" e "Scuola Duemila", che hanno avuto e ancora hanno, un grande successo, specie in prossimità dei bandi dei concorsi, per la preparazione, la formazione e l'autoaggiornamento del personale.

Infine rivolgiamo un invito alle aziende pubblicitarie e imprenditoriali a voler servirsi del nostro sito come canale di informazione dei loro prodotti e delle loro attività: la quotidiana connessione da parte del personale della scuola ne rende utile e immediata la visibilità.

S.G.

Calendari nazionale e regionali

anno scolastico 2012/2013

Ordinanza min. n.68, prot. n. 5254 del 1° agosto 2012

Art. 1 - La prova scritta, a carattere nazionale, nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge, per l'anno scolastico 2012/2013, per l'intero territorio nazionale ed in sessione ordinaria il giorno **17 giugno 2013** con inizio alle ore 8.30; in prima e seconda sessione suppletiva potrà essere espletata il giorno 25 giugno 2013 e il giorno 2 settembre 2013, con inizio alle ore 8.30.

Art. 2 – L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per gli studenti iscritti e frequentanti i Centri per l'istruzione degli adulti (Centri Territoriali Permanenti) si effettua in via ordinaria al termine dell'anno scolastico con esonero dalla somministrazione della prova nazionale da parte dell'INVALSI. Può essere effettuato, altresì, in una o più sessioni speciali nel corso dell'anno scolastico nei confronti degli studenti per i quali i Centri abbiano accertato il possesso di un livello adeguato di crediti formativi. L'individuazione delle date nelle quali tenere tali sessioni speciali di esame è rimessa alle determinazioni organizzative dei singoli Centri.

Art. 3 – L'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2012-2013 ha inizio, per l'intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il giorno **19 giugno 2013** alle ore 8.30.

La prima prova scritta suppletiva verrà svolta il giorno 3 luglio 2013, alle ore 8.30.

Art. 4 - Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti, relative all'anno scolastico 2012-2013 è il seguente:

tutte le domeniche;
il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
il 25 dicembre, Natale;
il 26 dicembre;
il 1° gennaio, Capodanno;
il 6 gennaio, Epifania;
il giorno di lunedì dopo Pasqua;
il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;
il 1° maggio, festa del Lavoro;
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
la festa del Santo Patrono.

La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per la registrazione.

Il Ministro: Francesco Profumo

Calendari scolastici regionali

a.s. 2012/2013

L'inizio e termine delle lezioni, nonché le ulteriori sospensioni sono determinate dalle singole Regioni, secondo il prospetto specificato:

regioni	inizio lezioni	termine lezioni	festività natalizie	festività pasquali	varie
Abruzzo	17 sett.2012	08 giugno 2013 *	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 03/04/13	
Basilicata	17 sett.2012	11 giugno 2013 *	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 02/04/13	02 e 03/1/12/12; 11 e 12/02/1213
Calabria	17 sett.2012	12 giugno 2013 *	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 03/04/13	02 e 03/1/1212;
Campania	13 sett.2012	08 giugno 2013 *	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 03/04/13	02/11/12; 12/02/1213;
Emilia Romagna	17 sett.2012	06 giugno 2013 *	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 03/04/13	02/11/12;
Friuli Venezia G.	12 sett.2012	08 giugno 2013 *	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 03/04/13	dall'11 al 13/02/13:
Lazio	13 sett.2012	12 giugno 2013 *	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 03/04/13	02 e 03/11/2012; 26 e 27/04/2013
Liguria	17 sett.2012	12 giugno 2013 *	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 03/04/13	02/11/12;
Lombardia	12 sett.2012	08 giugno 2013 *	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 03/04/13	11 e 12/02/2013
Marche	12 sett.2012	08 giugno 2013 *	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 03/04/13	02 e 03/11/12
Molise	11 sett.2012	11 giugno 2013 *	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 03/04/13	02/11/2012
Piemonte	12 sett.2012	12 giugno 2013 *	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 03/04/13	02 e 03/11/2012; dall'8 al 12/02/2013 - 26 e 27 aprile 2013
Puglia	17 sett.2012	08 giugno 2013 *	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 03/04/13	02 e 03/11/2012;
Sardegna	17 sett.2012	08 giugno 2013 *	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 03/04/13	02/11/2012; 12/02/2013; 28/04/2013
Sicilia	14 sett.2012	12 giugno 2013 *	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 03/04/13	15/05/2013;
Toscana	17 sett.2012	08 giugno 2013 *	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 03/04/13	02 e 03/11/2012; 26 e 27/04/2013;
Umbria	12 sett.2012	08 giugno 2013 *	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 03/04/13	02 e 03/11/2012;
Veneto	17 sett.2012	08 giugno 2013 *	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 03/04/13	02 e 03/11/12 c 12; dall'11 al 13/02/13;
Valle d'Aosta	10 sett.2012	12 giugno 2013 *	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 03/04/13	02 e 03/11/2012; 30 e 31/01/13; dall'11 al 16/02/13;
Prov.Bolzano	05 sett.2012	14 giugno 2013	24/12/12 - 05/01/13	28/03/13 - 03/04/13	dal 29/10/12 al 31/11/12; dall'11 al 16/2/13
Prov. Trento	12 sett.2012#	11 giugno 2013**	22/12/12 - 05/01/13	27/03/13 - 03/04/13	02 e 03/11/12; 11 e 12/02/13

** Per la scuola dell'infanzia il termine delle attività educative è fissato al 29/06/2013*
***Per la scuola dell'infanzia il termine delle altività educative è fissato al 28/06/2013*
& 5 settembre per le scuole dell'infanzia
 # 3 settembre per le scuole dell'infanzia

Per la preparazione e l'autoaggiornamento professionale scegliete i nostri volumi delle collane "Aggiornarsi" e "Scuola Duemila".
Collegatevi al nostro sito: www.girgenti.it
oppure www.rivistadellascuola.it

Contratto del personale

Nota min. Prot. n. 6249 del 24 agosto 2012

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2012/2013

Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2012/2013 sottoscritto in data 23 agosto 2012.

Tale accordo discende, con alcune rettifiche, dall'ipotesi di CCNI sottoscritta dalla parte pubblica e dalle OO.SS in data 8 giugno 2012.

Com'è noto, tale ipotesi di contratto, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 40 bis, commi 1 e 2, del D.L.vo 165/201, come sostituito dall'art. 55 del D.L.vo 150/09, è oggetto di un lungo e complesso percorso di verifica che è iniziato con la relazione tecnico-illustrativa formulata da questa Direzione Generale e la relazione finanziaria elaborata dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, entrambe allegate al testo l'11 giugno 2012. L'iter è proseguito con il rilascio, in data 25 luglio 2012, della competente certificazione finanziaria da parte dell'Ufficio Centrale di Bilancio c/o il MIUR, quale organo di controllo.

Sempre in data 25 luglio 2012 è avvenuto il contestuale inoltro del testo, da parte dell'Uff. VIII della Dir. Gen. per la politica finanziaria e per il bilancio, alla PCM-Dipartimento per la Funzione Pubblica –Servizio Relazioni Sindacali e al MEF–Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP, per le valutazioni di competenza, volte all'accertamento congiunto della compatibilità economico-finanziaria nonché del rispetto dei vincoli e dei limiti imposti dalle norme di legge e dalla contrattazione nazionale.

In data 10 agosto 2012 è stato acquisito il parere del DFP che con nota prot. n. DFP 0033734 P-4.17.1.14.5, lascia a questa Amministrazione l'opportunità di procedere alla stipulazione dell'accordo per i soli aspetti relativi alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie, non ammettendo a certificazione le disposizioni del CCNI afferenti a materie rientranti nel novero delle prerogative datoriali. Infatti, sulla base delle osservazioni rappresentate dal DFP con la suddetta nota, le materie di cui agli artt. 4 e 15 (mobilità annuale in sedi, plessi o sezioni staccate dello stesso istituto) e di cui all'art. 21 (riconversione professionale) rientrano nell'esercizio dei poteri dirigenziali e sono pertanto escluse dalla contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 40 del D.L.vo 165/01, come modificato dall'art. 54 del D.L.vo 150/09. Pertanto dall'ipotesi di contratto, siglata l'8 giugno 2012, sono stati espunti i predetti articoli.

La stessa nota segnala la possibilità di prevedere adeguate sedi partecipative e/o di confronto informativo tra dirigenti scolastici e organizzazioni sindacali sulle materie in parola.

Sempre in data 10 agosto 2012 è stato acquisito anche il parere del DRGS – IGOP che, con nota n. 0071624 del 9 agosto 2012 ha formulato osservazioni in merito agli articoli 2 e 5 dell'ipotesi di CCNI concernenti l'utilizzo del personale in esubero, in quanto non conformi alle disposizioni contenute nell'art. 14 commi 13, 17 e seguenti del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012.

I sopracitati articoli sono stati riformulati in conformità alla suddetta normativa dando luogo all'accordo allegato, sottoscritto in via definitiva.

Con successivo atto questa Direzione Generale provvederà a fornire i criteri per la selezione del personale da ammettere ai corsi di formazione secondo quanto previsto dal D.D.G. n. 7 del 16 aprile 2012.

Le SS.LL. vorranno immediatamente attivarsi al fine di avviare, in linea con quanto disposto e con l'esclusione delle materie sopra individuate, la contrattazione decentrata regionale a cui si rimette la definizione di criteri e procedure di impiego di personale, in relazione anche a specifiche esigenze e situazioni locali.A tal fine si raccomanda la massima tempestività per garantire l'ordinato avvio del prossimo anno scolastico.

Com'è noto i termini di presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria sono stati stabiliti con note circolari prot. n. AOODGPER 5375 del 12.7.2012 e n. AOODGPER 5773 del 26.7.2012 (4 agosto 2012 per il personale docente ed educativo, 23 agosto 2012 per il personale A.T.A.).

La presente circolare, con allegato il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2012/2013 viene diffusa, al fine di assicurarne la tempestiva conoscenza, attraverso il sito Internet e la rete Intranet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il Direttore Generale: Luciano Chiappetta

Allegati:

CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2012-13 **(Il contratto siglato l'8 giugno 2012 é a pagina 11)**

Licei ad indirizzo musicale e coreutico

Elezione organi collegiali

Circolare min. n. 73 prot. n.5328 del 2 agosto 2012

Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - anno scolastico 2012/2013

Non essendo ancora intervenute modifiche a livello legislativo degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica, anche per l'anno scolastico 2012/2013, si confermano le istruzioni già impartite nei precedenti anni riguardanti le elezioni di tali organismi.

Come è noto, dette elezioni si svolgeranno secondo le procedure previste dall'ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998.

Al riguardo, si ricorda che entro il 31 ottobre 2012 dovranno concludersi le operazioni di voto per gli organi di durata annuale e quelle per il rinnovo annuale della rappresentanza studentesca nel consiglio d'istituto – non giunto a scadenza - delle istituzioni scolastiche d'istruzione secondaria di II grado, con la procedura semplificata di cui agli articoli 21 e 22 dell'ordinanza citata.

Le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgeranno secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III dell'ordinanza medesima. La data della votazione sarà fissata dal Direttore Generale di ciascun Ufficio scolastico regionale, per il territorio di rispettiva competenza, in un giorno festivo dalle ore 8 alle 12 ed in quello successivo dalle 8.00 alle 13.30, non oltre il termine di domenica 18 e di lunedì 19 novembre 2012.

Nelle istituzioni scolastiche che comprendono al loro interno sia scuole dell'infanzia, primaria e/o secondaria di I grado, sia scuole secondarie di II grado, invece, continuerà ad operare il commissario straordinario, non essendo ancora intervenuta una soluzione normativa circa la composizione del consiglio d'istituto delle scuole in questione.

Il Direttore Generale: Carmela Palumbo

Immissioni in ruolo

Nota min. Prot. n. 5909 del 2 agosto 2012

Immissioni in ruolo a.s. 2012/13 – Convocazione del personale tramite PEC. - Precisazioni

In riferimento alla nota prot. n. 5838 del 31 luglio u.s., relativa alla nuova modalità di convocazione del personale interessato alla stipula dei contratti a tempo indeterminato per l'a.s. 2012/2013, si precisa che l'utilizzo di tale modalità (invio della convocazione all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'interessato) è sicuramente auspicabile sia per i motivi illustrati nella nota di cui sopra, sia perché si inquadra nel progetto di informatizzazione in atto del rapporto tra P.A e cittadino - ma non può considerarsi esclusivo.

Di conseguenza, nel caso si verificasse che il personale interessato non fosse provvisto di PEC, gli uffici adotteranno le modalità tradizionali di convocazione.

Il Direttore Generale: Luciano Chiappetta

SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE

Schema di Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione

Approvato dal Consiglio dei ministri il 24 agosto 2012

testo redatto a cura di **ANDREA GIRGENTI**

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini dei presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) Snv: Sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, di cui all'articolo 2, comma 4 undevicies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

b) Ministero: Ministero dell'istruzíone, dell'università e della ricerca;

c) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'università e della rícerca;

d) Invalsi: Istituto nazionale per la valutazione del sistema dì istruzione e formazione, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286;

e) Indire: Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, di cui all'articolo 19, comma 1, dei decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

f) contingente ispettivo: contingente di dirigenti di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva, appartenenti alla dotazione organica dirigenziale del Ministero, che svolgono l'attività di valutazione nei nuclei di cui all'articolo 6 del presente decreto;

g) conferenza: conferenza per il coordinamento funzionale dell'Snv, di cui all'articolo 2, comma 5, del presento decreto.

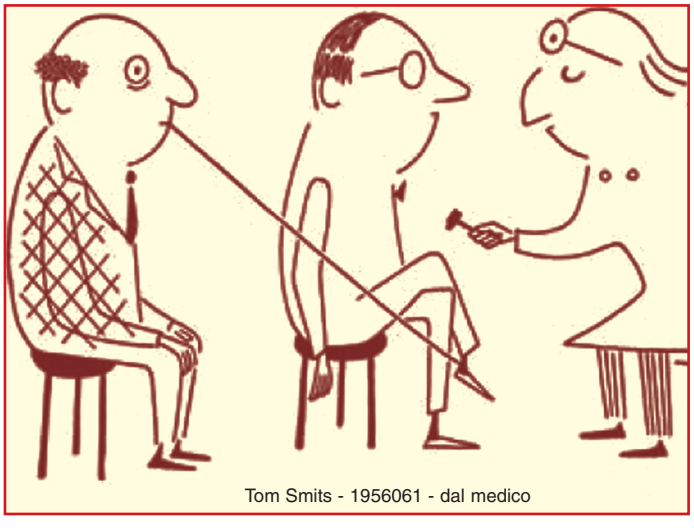

Tom Smits - 1956061 - dal medico

Art 2
Obiettivi e organizzazione dell'Snv

1. Ai fini del miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti, l'Snv persegue gli obiettivi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, IL 286. Esso si compone dell'Invalsi, che ne assume il coordinamento funzionale, dell'Indire e del contingente ispettivo.

2. L'Snv supporta i direttori generali degli uffici scolastici regionali nella valutazione dei dirigenti scolastici ai sensi dell'articolo, 25 dei decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Con la direttiva di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, il Ministro, con periodicità almeno triennale, individua le priorità strategiche della valutazione del sistema educativo di istruzione, delle quali l'Invalsi tiene conto ai fini dei coordinamento funzionale. La definizione delle modalità tecnico-scientifiche della valutazione rimane in capo all'Invalsi.

4. Con riferimento al sistema di istruzione e formazione professionale cui previsto dal Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le priorità strategiche di cui al comma 3 sono definite dal Ministro con linee guida adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

5. É istituita presso l'Invalsi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, la conferenza per il coordinamento funzionale dell'Snv, composta dal presidente dell'Istituto, che la presiede, dal presidente dell'Indire e dal dirigente tecnico di cui all'articolo 5, comma 4. La Conferenza adotta, su proposta del1'1nvalsi i protocolli di valutazione nonché il programma delle visite di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), e formula proposte al Ministro ai fini dell'adozione degli atti di cui ai commi 3 e 4.

6. Fermo, restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n, 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le istituzioni scolastiche sono soggette a periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti e sulle competenze degli studenti, predisposte e organizzate dall'Invalsi anche in raccordo alle analoghe iniziative internazionali. Tali rilevazioni sono effettuate su base censuaria nelle classi seconda e quinta della scuola primaria, prima e terza della scuola secondaria di 1 grado, seconda e ultima della scuola secondaria superiore.

Art 3
Invalsi

1. Ferme restando le attribuzioni previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazione, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, nonché le competenze già previste da altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Invalsi nell'ambito dell'Snv, in particolare:

a) assicura il coordinamento funzionale dell'Snv;

b) propone i protocolli di valutazione e il programma delle visite alle istituzioni scolastiche e formative da parte dei nuclei di valutazione esterna, di cui all'articolo 6;

c) definisce gli indicatori di efficienza e di efficacia. in base ai quali l'Snv individua le istituzioni scolastiche e formative che necessitano di supporto e da sottoporre prioritariamente a valutazione esterna;

d) mette a disposizione delle singole istituzioni scolastiche e formative strumenti per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 6, comma 1;

e) definisce gli indicatori per la valutazione dei dirigenti scolastici;

f) cura la selezione, la formazione e l'inserimento in un apposito elenco degli esperti dei nuclei per la valutazione esterna di cui all'articolo 6, comma 3, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica ed entro le disponibilità di bilancio dell'istituto. A tal fine, con propria deliberazione stabilisce, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalità di costituzione, accesso e gestione di detto elenco. Cura altresì la formazione degli ispetto-

SISTEMA VALUTAZIONE

ri che partecipano ai citati nuclei;

g) redige un periodico rapporto sul sistema scolastico e formativo tale da consentire anche una comparazione su base internazionale;

h) partecipa alle indagini internazionali e alle altre iniziative in materia di valutazione, in rappresentanza dell'Italia.

Art 4
Indire

1. L'Indire concorre a realizzare gli obiettivi del Snv attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche e formative nella definizione e attuazione dei piani di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti, autonomamente adottati dalle stesse. A tal fine, cura il sostegno ai processi di innovazione, centrati sulla diffusione e sull'utilizzo delle nuove tecnologie, attivando coerenti progetti di ricerca tesi al miglioramento della didattica nonché interventi di consulenza e di formazione in servizio del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario e dei dirigenti scolastici, anche sulla base di richieste specifiche delle istituzioni scolastiche e formative.

2. In attuazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le ulteriori competenze dell'Indire sono così ridefinite.

a) sviluppo di ambienti e servizi di e-learning volti a favorire, lo scambio di esperienze e la diffusione di modelli e materiali a sostegno dei processi di innovazione delia didattica e dello sviluppo dell'autonomia scolastica;

b) sviluppo di un sistema di documentazione finalizzato alle esperienze di rierca e innovazione didattica dei sistema scolastico e formativo in coerenza con i risultati della ricerca internazionale, anche attraverso la collaborazione con università, enti di ricerca e altri organismi tecnici e scientifici sia pubblici che privati;

Whitney Darrow - 1956067 - la signora in groppa all'asino

e) monitoraggio e collaborazione alla realizzazione di misure di accompagnamento, alle innovazioni relative agli ordinamenti scolastici, all'istruzione per gli adulti e all'istruzione tecnica superiore;

d) collaborazione con le regioni e gli enti locali per le materie di competenza;

e) cooperazione con il Ministero per la gestione di programmi e progetti promossi dall'Unione Europea.

Art. 5
Contingente ispettivo

1. Il contingente ispettivo concorre a realizzare gli obiettivi dell'Snv partecipando ai nuclei di valutazione di cui all'articolo 6, comma 3. Il numero di dirigenti che ne fanno parte è individuato con decreto del Ministro nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva ed è ripartito tra amministrazione centrale e periferica. I relativi incarichi di funzione dirigenziale non generale sono conferiti dal direttore generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica del Ministero e dai direttori generali degli Uffici scolastici regionali, ai sensi dell'articolo 19 dei decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165.

2. I direttori generali di cui al comma 1 rendono conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale del Ministero, il numero e la tipologia dei posti disponibili, acquisicono le candidature dei dirigenti interessati e le valutano secondo criteri che valorizzino anche la pregressa esperienza nelle attività oggetto degli incarichi. Per la durata dei medesimi incarichi tali dirigenti sono utilizzati in via esclusiva nelle attività di valutazione.

3. Il dirigente in rappresentenza del contingente ispettivo è designato dal direttore generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica dei Ministero. Il relativo incarico è rinnovabile una sola volta.

Art. 6
Procedimento di valutazione

1. Ai fini dell'articolo 2 il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche e formative si articola nelle seguenti fasi:

a) autovalutazione;

1) analisi e verifica del proprio servizio sulla base dei dati resi disponibili dal sistema informativo del Ministero, delle rilevazioni sugli apprendimenti e delle elaborazioni sul valore aggiunto restituite dall'Invalsi, oltre a ulteriorí elementi significativi integrati dalla stessa scuola;

2) elaborazíone di un rapporto di autovalutazione in formato elettronico, secondo un quadro di riferimento predisposto dall'Invalsi, e formulazione di un piano di miglioramento;

h) valutazione esterna.

1) individuazione delle situazioni da sottoporre a verifica, sulla base di indicatori di efficienze ed efficacia definiti dall'Invalsi;

2) visite dei nuclei di cui al comma 3, secondo il programma e i protocolli di valutazione adottati dalla Conferenza ai sensi dell'articolo 2, comma 5;

3) ridefinizione dei piani di miglioramento in base agli esiti dell'analisi effettuata dai nuclei;

c) azioni di miglioramento:

definizione e attuazione degli interventi migliorativi anche con il supporto dell'Indire o attraverso la collaborazione con università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali;

d) rendicontazione sociale:

pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparablli, sia in una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di condivisione e promozione al miglioramento del servizio con la comunità di appartenenza.

2. I nuclei di valutazione esterna sono costituiti da un dirigente tecnico del contigente ispettivo e da due esperti scelti dall'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, 1ettera f).

3. Le azioni di cui al comma 1 sono dirette anche a evidenziare le aree di miglioramento organizzativo e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative direttamente riconducibili al dirigente scolastico, ai fini della valutazione dei risultati della sua azione dirigenziale, secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

4. I piani di miglioramento, con i risultati conseguiti dalle singole istituzioni scolastiche e formative, sono comunicati al direttore generale del competente Ufficio scolastico regionale, che ne tiene conto ai fini delle individuazioni degli obiettivi da assegnare al dirigente scolastico in sede di conferimento del successivo incarico e della valutazione di cui al comma 3.

Art 7
Norme finali e transitorie

1. Fino al ripristino dell'Indire, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n, 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano lo disposizioni di legge e di regolamento vigenti nei confronti dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (Ansas). In applicazione del medesimo articolo, a decorrere dal 1° settembre 2012 si applicano nei confronti dell'Indire le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, integrate dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.

2. A decorrere dal 1° settembre 2012:

a) sono abrogati gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258

h) cessano di avere officacia il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2000, n. 415, relativo all'organizzazione dell'Indire, e il decreto del presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190, relativo all'organizzazione degli Istituti regionali di ricerca educativa Irre);

c) cessa altresì di avere efficacia ogni altra disposizione comunque incompatibile con quelle del presente regolamento.

Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

LE NOSTRE PROPOSTE

SCUOLA DUEMILA ** ELENCO COMPLETO **

SD. 1 - La pedagogia degli antichi greci
Socrate, Platone, Aristotele e le loro scuole. Programma educativo. Brani scelti.
Ed. marzo 1990, pagine 32 **€ 3,10**

SD. 2 - L'educazione nella Roma di Cicerone e imperiale
Caratteri generali dell'educazione romana. Cicerone, Quintilliano, Seneca. Brani scelti.
Ed. maggio 1990, pagine 44 **€ 3,10**

SD. 3 - L'educazione cristiana L'educazione nel Medioevo
S. Benedetto e le Scuole claustrali.
Le Università. Cultura e Misticismo: S.Francesco e il sentimento religioso. S.Bonaventura. La pedagogia scolastica. S.Tommaso.
Ed. luglio 1990, pagine 112 **€ 5,16**

SD. 4 - I fondamenti pedagogici dell'Umanesimo e del Rinascimento - parte prima -
Gli umanisti Petrarca e Boccaccio, Coluccio Salutati, Leonardo Bruni, Giannozzo Manetti, Flavio Biondo, Leon Battista Alberti, Matteo Palmieri, Marsilio Ficino, Pico della Mirandola.
Ed. settembre 1990, pagine 112 **€ 5,16**

SD. 5 - I fondamenti pedagogici dell'Umanesimo e del Rinascimento - parte seconda
Vittorino da Feltre, Guarino Veronese, Antonio de Ferraris, Baldesar Castiglione, Michelangelo Buonarroti, Giorgio Vasari, Giovanni della Casa, Rodolfo Agricola, Erasmo da Rotterdam.
Ed. novembre 1990, pagine 112 **€ 5,16**

SD. 6 - Educazione e Riforma protestante
L'influenza pedagogica del pensiero politico del Machiavelli e del Guicciardini. Botero, Tasso, Bruno.
I principi educativi di Rabelais e di Montaigne. Fede e riforma religiosa in Lutero.
Ed. gennaio 1991, pagine 112 **€ 5,16**

SD. 7 - La pedagogia della Controriforma cattolica
L'educazione religiosa in S.Carlo Borromeo, Antonio Zaccaria, Gerolamo Emiliani, Calasanzio, S.Filippo Neri, Angela merici, La Salle.
Ed. marzo 1991, pagine 112 **€ 5,16**

SD. 8 - Scuola e cultura nel Seicento
Gli orientamenti della cultura europea dopo la Riforma e la Controriforma, Bacone Campanella, Galilei, Bossuet, Fénelon, Ratke, Valentini, Hienrich, Comenio, Cartesio, Pascal, Locke.
Ed. giugno 1991, pagine 112 **€ 5,16**

SD. 9 - La nuova cultura e l'Illuminismo
Natura, società ed educazione in Rousseau.
L'educazione secondo Basedow.
L'ingegno innovativo di Voltaire.
La nascita dell'enciclopedia e l'opera di Diderot, Montesquieu e D'Alembert.
Ed. settembre 1991, pagine 112 **€ 5,16**

SD. 10 - Illuminismo italiano e pedagogia
Il movimento illuministico in Italia.
L'influenza di Milano e Napoli nella cultura del tempo: Baretti, Gozzi, Soresi, Muratori, Gorani, Soave, Parini, Beccaria, Vico, Genovesi, Pagano, Filangieri.
Ed. novembre 1991, pagine 112 **€ 5,16**

SD. 11 - La pedagogia neo umanistica in Germania
La rivoluzione francese e la storia d'Europa.
La rivoluzione del pensiero moderno di Emanuele Kant.
Il problema educativo secondo l'idealismo di Fickte.
Ed. gennaio 1992, pagine 112 **€ 5,16**

SD. 12 - Il pensiero pedagogico romantico
Divisione del lavoro e del benessere. Libertà dell'individuo e educazione della personalità. Pestalozzi e la concezione etica della pedagogia. Herbart, il fondatore della psicologia scientifica.
Ed. maggio 1992, pagine 112 **€ 5,16**

SD. 13 - Pedagogia e Risorgimento in Italia
L'educazione di Cuoco, Mazzini, Gioberti, Aporti, Bosco, De Sanctis, Tommaseo, Rosmini, Lambruschini, Capponi, Galluppi, Balbo.
Ed. luglio 1992, pagine 112 **€ 5,16**

SD. 14 - L'istruzione tra l'Ottocento e il Novecento.
Il problema dell'istruzione tra i due secoli. Positivismo, la politica sociale, lo sviluppo dell'educazione popolare.
Ed. settembre 1992, pagine 112 **€ 5,16**

SD. 15 - L'istruzione nel primo Novecento
I principali problemi della scuola all'inizio del secolo scorso
Ed. gennaio 1993, pagine 96 **€ 5,16**

SD. 17 - Le scuole attive in Italia
le case dei bambini della Montessori.
La pedagogia attiva delle Agazzi.
La "scuola serena" della Boschetti Alberti, l'ideale pedagogico di Gramsci.
Ed. giugno 1993, pagine 112 **€ 5,16**

SD. 18 - Le scuole nuove dei paesi anglosassoni
Reddie, Baden Powell, Foerster, Spranger, Kerschensteiner e la pedagogia moderna in Gran Bretagna e in Germania.
Ed. settembre 1993, pagine 96 **€ 5,16**

SD. 19 - Le scuole attive in Spagna, Svizzera, Belgio, Russia
Le scuole e i metodi Manjons.
Adolfo Ferrière, Claparède, Decroly, Tolstoj, Makarenko.
Ed. dicembre 1993, pagine 112 **€ 5,16**

SD. 20 - Esperienze educative
L'attivismo programmatico in James, Dewey, Klipatrick, Washburne, Parkhurst.
Ed. marzo 1994, pagine 112 **€ 5,16**

SD. 21 - L'attivismo in Francia
Il pensiero pedagogico di Boutroux, Bergson, Laberthonnière, Cousinet, Freinet, Dévaud, Demolins, Blondel.
Ed. giugno 1994, pagine 112 **€ 5,16**

SD. 22 - Esperienze metodologiche
Il pensiero pedagogico di Hessen, Piaget, Skinner, Bruner.
Ed. settembre 1994, pagine 144 **€ 7,75**

SD. 23 - Metodi e autori moderni
Il pensiero pedagogico di Hessen, Piaget, Skinner, Bruner.
Ed. novembre 1994, pagine 128 **€ 7,75**

SD. 25 - La scuola dell'obbligo dall'unità d'Italia
Prima organizzazione della scuola elementare nello Stato unitario. I programmi dei ministri Casati, Coppino, Gabelli e Baccelli.
Ed. aprile 1995, pagine 128 **€ 7,75**

SD. 26 - La scuola dell'obbligo tra Crispi e Giolitti
La scuola e il lavoro nei programmi dei ministri Baccelli e Orlando.
Ed. giugno 1995, pagine 144 **€ 7,75**

SD. 27 - Dal primo dopoguerra alla riforma Gentile
L'Europa dopo la prima guerra mondiale. La riforma scolastica di Giovanni Gentile.
Ed. novembre 1995, pagine 120 **€ 7,75**

SD. 28 - La scuola dell'obbligo tra fascismo e ricostruzione
I programmi delle scuole elementari del 1934. La "Carta della scuola" del ministro Bottai. I programmi del 1945, della Consulta e del 1955.
Ed. gennaio 1996, pagine 120 **€ 7,75**

SD. 29 - Elementi di psicologia dell'età evolutiva
Elementi di psicologia generale. Aspetti e momenti fondamentali della psicologia. Le fasi dell'età evolutiva. Letture.
Ed. marzo 1996, pagine 112 **€ 7,75**

PER L'AUTOAGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

** VOLUMI DISPONIBILI ** SCUOLA DUEMILA

SD. 32 - Progetto educativo e valutazione
Finalità e scopi educativi: dalla progettazione alla valutazione. La funzione docente. La valutazione in Europa. Le ultime norme legislative .
Ed. novembre 1996, pagine 112 ***€ 7,75***

SD. 35 - Scuola e istruzione tra qualità e quantità
La qualità dell'istruzione. Interscambio di iniziative per la qualità tra mondo del lavoro e sistema scolastico. Dibattito su quantità e qualità. Teoria dell'istruzione.
L'apprendimento.
Ed. settembre 1997, pagine 120 ***€ 9,30***

SD. 36 - Progetto educativo per il cittadino d'Europa
Come costruire la cittadinanza europea attraverso l'educazione e la formazione. Il progetto pedagogico come processo unitario tra istruzione e formazione.
Ed. novembre 1997, pagine 128 ***€ 9,30***

SD. 37 - Cinema, teatro, musica nella formazione educativa
Considerazioni sul cinema: dal muto al divismo. Il teatro: dalla commedia dell'arte alla lettera testamento di Strehler. La musica come arte pura e astratta. Analisi di films e di dischi.
Ed. febbraio 1998, pagine 144 ***€ 9,30***

SD. 39 - Gli anni Settanta o della contestazione: testimonianze
Herbert Marcuse: il maestro della contestazione; il '68: un anno per la storia; cause delle lotte studentesche; lo statuto dei lavoratori; il caso Moro; adolescenza protestataria e problematica educativa.
Ed. settembre 1998, pagine 120 ***€ 9,30***

SD. 40 - Educazione e salute: antologia e normativa
L'educazione sanitaria comincia nelle scuole; l'igiene come tutela della salute, le droghe e i loro effetti, lo sviluppo tecnologico e l'inquinamento; la carta sociale europea; la prevenzione alla tossicodipendenza.
Ed. novembre 1998, pagine 144 ***€ 9,30***

SD. 41 - Istruzione e politica nel secolo XX: fatti e problemi dal 1945 al 1963
Dallo statuto della Nazioni Unite, all'avvento di Nikita Krusciov, il Patto Atlantico; la guerra di Corea, la morte di Stalin, dalla rivolta ungherese al dramma del Vietnam; la Comunità Economica Europea; dalla guerra nel Congo Belga all'assassinio di Kennedy
Ed. gennaio 1999, pagine 112 ***€ 9,30***

SD. 42 - Educare ai valori della coscienza e della democrazia
Il valore dell'educazione; L'educatore deve assumere un atteggiamento costruttivo; causa e origini della crisi dei valori; educare ai diritti umani; il Concilio vaticano II e la persona umana
Ed. aprile 1999, pagine 112 ***€ 9,30***

SD. 43 - Orientamento e formazione
L'orientamento dei giovani e la scuola; le competenze trasversali e la loro crescente importanza; i problemi dell'istruzione e la formazione nell'Unione Europea; esempi di progetti per l'orientamento.
Ed. settembre 1999, pagine 120 ***€ 9,30***

SD. 44 - Dal primo dopoguerra all'avvento della Repubblica
Il primo dopoguerra e il fascismo; Giolitti; il programma dei fasci; il delitto Matteotti; Mussolini e gli industriali; la questione meridionale; la carta del lavoro; gli accademici del regime; la caduta del fascismo; la Repubblica di Salò; la Resistenza; l'Italia diventa Repubblica.
Ed. novembre 1999, pagine 144 ***€ 9,30***

SD. 45 - Aggiornamento e formazione dei docenti
La qualità dell'insegnamento. Formazione iniziale degli insegnanti. Centri risorse per insegnanti: polivalenti, dedicati, reti e poli, analisi, prospettive, strumenti.
Estratti dal contratto nazionale del personale.
Ed. gennaio 2000, pagine 144 ***€ 11,36***

SD. 46 - Autonomia e progetti
Autonomia, ambiti; curricoli; qualità, 100 scuole, formazione interdirezionali.
Ed. giugno 2000, pagine 120 ***€ 11,36***

SD. 47-Autonomia: esperienze e progetti
Progetto lingue; Progetto musica; Progetto biblioteche.
Ed. ottobre 2000, pagine 120 ***€ 11,36***

SD. 48/49 - Riordino dei cicli - La scuola del domani
Lavori delle commissioni e bozza di programma quinquennale.
Ed. febbraio 2001, pagine 192 ***€ 12,91***

SD. 50 - Cosa cambia nella scuola del 2000
La gestione dell'autonomia.
Ed. settembre 2001, pagine 160 ***€ 12,91***

SD. 51 - Ricerca del metodo
Come imparare ad apprendere.
Ed. marzo 2002, pagine 160 ***€ 20,00***

SD. 52 - Funzione della lettura nel processo formativo
I ragazzi e la lettura: cosa e come leggere; comprensione della lettura; scopi e abilità di chi legge; generi di lettura; quotidiani e riviste; il giornale alla TV *(Ristampa)*
Ed. ottobre 2002, pagine 128 ***€ 14,00***

SD. 53 - Problemi di coppia/Indagine su matrimonio, famiglia e convivenza
La scelta libera e consapevole; le tipologie dei rapporti di coppia; le opinioni dei giovani.
Ediz. febbraio 2003, pagine 112 ***€ 12,00***

Vogliate spedirmi i seguenti volumi sotto segnati di **SCUOLA DUEMILA** *(SD):*

SD copie ..... del n. ..... € .....
SD copie ..... del n. ..... € .....
SD copie ..... del n. ..... € ..... cognome.....
SD copie ..... del n. ..... € .....
SD copie ..... del n. ..... € ..... nome.....
SD copie ..... del n. ..... € .....
SD copie ..... del n. ..... € ..... via.....n.....
SD copie ..... del n. ..... € .....
SD copie ..... del n. ..... € ..... cap.....città.....
SD copie ..... del n. ..... € .....
SD copie ..... del n. ..... € ..... tel.....fax.....
Totale .....€.....

Ho spedito l'importo a mezzo c.c.p. 13554209 (oppure con vaglia postale, assegno bancario), *oppure*

❑ Addebitare l'importo di € .....sulla mia Carta di credito

❑ AMERICAN EXPRESS ❑ MasterCard ❑ EURCARD ❑ VISA ❑ CartaSi *(fare un segno sopra il tipo di carta)*

N. ..... scadenza ..... CV2 .....
indicare i tre numeri sul retro della carta

Data ..... firma .....

N.B.: Ai sensi della legge 675/96 i dati personali qui contenuti faranno parte dell'archivio elettronico de "La Rivista della Scuola" - Girgenti Editore Srl, che li userà solo per proprie iniziative editoriali, escludendone quindi, la divulgazione a terzi. I dati verranno aggiornati o cancellati a richiesta dell'interessato.

XXXIV-01

DALLA PRIMA - DALLA PRIMA - DALLA PRIMA - DALLA

Questo concorsone s'ha da fare?

Ma soprattutto non appare accettabile il ricorso, da parte del Governo, a strategie di comunicazione che presentano il provvedimento con parole d'ordine banalizzanti e tendenziose; sicché è ormai stucchevole la contrapposizione fra la pretesa "gioventù" di coloro a cui il governo vorrebbe offrire opportunità di sistemazione immediata e l'"anzianità" della generazione che da anni lavora grazie alle supplenze, con gli stereotipi che ne conseguono (esperti nelle nuove tecnologie e in possesso di curricula brillanti gli uni, mediocri, opportunisti e demotivati gli altri).

Bene fanno i precari a protestare vivacemente, dunque, contrapponendo proposte serie e non qualunquistiche. Se si vuole essere obiettivi, però, bisogna comprendere anche le legittime aspettative di coloro che, iscritti nelle posizioni più arretrate delle graduatorie a esaurimento, sperano che il concorso rimescoli un po' le carte consentendo loro, attraverso buone prove d'esame, di piazzarsi nei posti apicali delle nuove graduatorie di merito che ne usciranno e di accelerare così il loro inserimento nella scuola a tempo indeterminato. È anche questa una posizione legittima, che va rispettata, e non tenerne conto significa dividere ulteriormente il personale della scuola, oggi peraltro già abbastanza diviso. Inutile che noi, qui, esprimiamo la nostra opinione in proposito, poiché sarebbe per forza di cose parziale.

Pensiamo tuttavia che si possa stabilire un punto di convergenza comune per tutti, muovendo dall'assunto che le graduatorie a esaurimento costituiscono anch'esse una procedura concorsuale per l'immissione in ruolo pienamente legittima, degna e per nulla priva di merito. Nel caso di tali graduatorie il merito si sostanzia, oltre che nel possesso dei titoli accademici e abilitanti prescritti, in una serie di elementi costituiti in parte da ulteriori titoli (master, perfezionamenti, dottorati ecc.) e, in misura preponderante, dal servizio prestato. Proprio quest'ultimo aspetto – il servizio spesso decennale – rischia di convertirsi, nella presente ubriacatura mediatica di giovanilismo creata ad arte, in uno stigma negativo. Al contrario, noi ben sappiamo che l'esperienza maturata sul campo è una risorsa fondamentale per l'insegnante della scuola di oggi: la presenza diffusa di classi difficili e di alunni con bisogni variegati e molto seri (penso specialmente a quelli in situazione di handicap o con disturbi specifici dell'apprendimento o disturbi dell'attenzione con iperattività) richiede competenze che possono essere attinte proprio nel bagaglio di una professionalità pluriennale, facendo ricorso all'esperienza nella relazione educativa e ai contenuti teorici appresi in innumerevoli conferenze e corsi di aggiornamento (che, per la loro natura formale, non sono valutati ai fini del punteggio nelle graduatorie, ma ci sono e costituiscono una dote preziosa). Anche tutto ciò, dunque, forma un "merito", discendente non dalle prove concorsuali di pochi giorni ma dal lavoro consapevolmente svolto anno dopo anno: se – per assurdo – il MIUR effettuasse una ricognizione delle pubblicazioni con valore scientifico e dei corsi frequentati per il miglioramento della professionalità, comincerebbe ad avere un'idea un po' diversa dei precari che stazionano nelle graduatorie a esaurimento.

Perciò riteniamo che, di là dalle posizioni personali sul concorso (che per i più riflettono inevitabilmente il loro "particulare" contingente), sia interesse di tutti gli insegnanti cercare di guardare più avanti nel tempo e convenire su un punto, ovvero che le graduatorie a esaurimento devono essere tutelate come canale di reclutamento a tempo indeterminato oggi e sempre fino al loro "esaurimento" (appunto!) mediante l'assunzione di tutti gli iscritti, e non per sostituzione con un'altra forma di reclutamento. È difatti la sopravvivenza delle graduatorie stesse a essere oggi messa a repentaglio da un'idea di privatizzazione della scuola pubblica che deve essere respinta nella forma e nella sostanza da tutti, perché il sistema attualmente in vigore garantisce non solo la posizione di chi ha più servizio ma anche quella, forse più modesta perché più arretrata, di chi oggi sta indietro e vorrebbe il concorso (e badi a non rischiare di perdere l'una e l'altra opportunità!). Inoltre tutti assieme non si deve dimenticare che un obiettivo comune deve essere la protesta contro i tagli, i quali, oltre a ridurre le possibilità di assunzione in ruolo, hanno peggiorato notevolmente la qualità della scuola italiana (e questo è forse per noi l'aspetto più importante, dal momento che ha una ricaduta pesante sui nostri studenti). Anzi, il concorso forse serve proprio per distrarre l'opinione pubblica da quanto avvenuto, dando l'impressione di creare posti di lavoro mentre si stanno soltanto coprendo i pensionamenti e il lavoro è sempre di meno. Un buon compromesso, al momento, sarebbe forse di rimandare il concorso almeno di un anno, per consentire l'anno successivo l'accesso ai primi abilitati TFA e non dover reiterare le procedure appena dopo dodici mesi. Poi…, che a decidere (e ad assumere le responsabilità) sia il parlamento espresso dalla prossima tornata elettorale.

Alessandro Ferioli

RECENSIONI

a cura di **ELIANA FLORES**

Mirella Napodano: Socrate in classe/Le buone pratiche della filosofia dialogica nella scuola, Morlacchi Editore

Squilli di filosofia con immagini socratiche possono proiettarsi nella fantasia dei bambini di scuola elementare, rilevando che le leggi del lavoro mentale, producono sempre effetti sorprendenti quando l'abilità del docente riesce a stimolare il centro di scuotimento della coscienza (scio me agere) dell'età minorile.

Il docente (scio me scire) deve navigare sul diagramma della personalità (infantile) ricordando che esiste la legge difficile del tempo. Che cosa è il tempo? Ai bambini non può spiegarsi il testo agostiniano "si nemo ex me quaerat, scio; si quaerenti explicare velim, nescio". "Socrate in classe" non perderebbe l'occasione per ricordare la personalità di Sant'Agostino, in larghe vedute, dicendo che la storia del tempo, ha interessato, la fisica. L'occasione che esiste Newton, che "passa" per i "Sepolcri" del Foscolo, non mancherà all'insegnante, per dire che la fisica non è soltanto quella del "firmamento" di Galileo. Come possa espandersi il discorso sulla storia del pensiero scientificio, è subito occasione da non perdere. C'è l'atomo, non come quello di Democrito (che il "mondo a caso pone"). Ecco un modo come può nascere Dante facendo divertire i bambini.

Nell'opera in esame si scopre come avvicinarsi a tutti i "valori umani", precisando che esiste la "carta dei diritti umani del 1948", che esiste, cioè, un mondo di democrazia, come lo desiderava Socrate, un mondo senza rifugiati ed oppresso come gridò Nelson Mandela quando vide approvata la "carta dei diritti umani". La "filosofia del dialogo" si espande, in classe, come la parola di Socrate quando Atene contava ventimila abitanti.

Come la "filosofia di Socrate in classe", si sia realizzata, in esempi concreti, non sfugge all'opera della dirigente scolastica irpina, con l'esempio dei ragazzi di Barbiana, dove don Lorenzo Milani, figlio dell'ebrea, Alice Weiss, nell'immagine di Cristo, insegna all'essere umano tutto ciò che è necessario sapere; tutto per vantarsi di non sapere niente (come Socrtate) nella severità dell'insegnamento, di scuola israelita, come si attinge, ad esempio, nel museo della scienza di Tel Aviv, sul Colle (dei Musei).

La nostra opera raggiunge un livello di espansione del pensiero che può essere, in concreto, portato a conoscenza dei bambini, per via sperimentale, ad esempio, verificando il teorema di Pitagora, facendo cadere, la polvere (uniformemente, mediante una clessidra) sul quadrato dell'ipotenusa e sui quadrati dei cateti, così, appunto come si vede realizzato sul Colle dei Musei di Tel Aviv (ponendo, poi, le polveri sui piatti di una bilancia, e vederla in equilibrio).

All'opera non manca l'occasione polemica. Si ricorda Aristotele: "I giovani diventano, sia geometri, sia matematici e sapienti in queste cose, ma sembra che nessuno diventi saggio". È come dire, portiamo Aristotele nella filosofia dell'"io del concetto puro" di Benedetto Croce? "Socrate in cattedra", seguendo don Milani, avrà modo di dire che le nostre conoscenze sono quelle della filosofia, quelle cioè della Natura (come la fisica, la chimica, la biologia,...) e quelle della Matematica. Socrate entra nel tema della "conoscenza" facendo conoscere il Creatore. Il Creatore che nasce con la matematica, la matematica che nasce con il Creatore. Bella questa opera che viaggia con Socrate, come Socrate, che non ha scritto nulla, viaggia con Platone. E si dirà che a S.Agostino piaceva più Platone che Aristotele.

UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

Ipotesi di contratto collettivo nazionale per il personale docente educativo ed a.t.a. per l'anno scolastico 2012/13

testo redatto a cura di **BRUNO MÀSTICA**

L'anno 2012 il giorno 8 del mese di giugno, in Roma, presso il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale, tra la delegazione di parte pubblica costituita con D.M. n. 24 del 10 marzo 2010 e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L. SCUOLA, U.I.L. SCUOLA e S.N.A.L.S. C.O.N.F.S.A.L. e GILDA-UNAMS firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Scuola

Premesso

- che con il vigente CCNL 29 novembre 2007 sono stati fissati i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale, ivi comprese le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale (art. 10);

- che lo stesso CCNL, al capo II – Relazioni sindacali, artt. 3,4,5 e 6, definisce le materie di competenza della contrattazione integrativa di secondo livello e gli ambiti territoriali della stessa;

- che in data 10.5.2012 il nuovo protocollo d'intesa sul lavoro pubblico tra il Ministro della Pubblica Amministrazione, le Regioni, le Province, i Comuni e le Organizzazioni sindacali ha ribadito il pieno riconoscimento del ruolo negoziale e delle prerogative delle RSU nei luoghi di lavoro nelle materie previste dal CCNL vigente; si concorda quanto segue:il presente contratto sostituisce l'O.M. n. 64 del 21.7.2011 emanata in via eccezionale per l'a.s. 2011/12, ai sensi dell'art. 40 comma 3 del D.L.vo 165/2001 come novellato dal D.L.vo 150/2009, in assenza di sottoscrizione definitiva della pre-intesa del 12.5.2011, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A..

Art. 1 - Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

1. Il presente contratto collettivo decentrato si applica al personale della scuola docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed ai docenti di cui agli artt.43 e 44 della legge n. 270/82.

2. Il presente contratto - nello stabilire i criteri generali ed i principi per le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2012/2013 secondo le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali del comparto scuola è prioritariamente diretto a realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in soprannumero o in esubero, e la piena realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine di scuola, assicurando la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti interessati. A tal fine è valorizzata, tra l'altro, la possibilità di utilizzazione in altri insegnamenti e per il potenziamento delle attività dell'offerta formativa - per il personale appartenente a ruoli e classi di concorso in esubero - tenendo conto dei titoli di studio e/o professionali posseduti, con l'attribuzione del maggior trattamento economico eventualmente spettante ai sensi dell'art. 10 comma 10 del C.C.N.L. 29.11.2007; in quest'ultimo caso la Direzione Regionale competente, contestualmente all'adozione del provvedimento di utilizzazione e assegnazione provvisoria, stipulerà con il personale interessato un contratto di lavoro integrativo per il nuovo temporaneo trattamento retributivo corrispondente a quello spettante in caso di passaggio di ruolo.

3. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto, che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali, ed hanno validità per l'anno scolastico 2012/2013.

4. Premesso che l'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti la definizione degli organici, e la costituzione di posti part time come definito nell'art. 3 del presente contratto, la contrattazione decentrata regionale definirà i criteri e le modalità per la determinazione delle disponibilità.

5. Su tale base, prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle OO.SS. territoriali, sarà predisposto dalla Direzione Regionale competente il quadro complessivo delle disponibilità, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, relativo alle diverse tipologie di posti in funzione del migliore impiego del personale stesso, secondo i principi stabiliti dal C.C.N.L., integrati dalla presente contrattazione.

6. La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale docente ed educativo (All. 1) titolare di cattedra e/o posto nella scuola é formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio. Nel caso in cui l'istituto di titolarità non coincida con l'istituto di servizio, sarà competenza di quest'ultimo provvedere alla valutazione della domanda, acquisendo eventualmente dall'istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza. Per quanto concerne, invece, i docenti titolari sulle dotazioni organiche provinciali (D.O.P.), i docenti della scuola primaria in esubero titolari sulla provincia e i docenti titolari sul sostegno (D.O.S.), tale valutazione è formulata dagli uffici territorialmente competenti. Per i docenti di religione cattolica la predetta valutazione sarà formulata dai competenti Uffici Scolastici Regionali. La valutazione è effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 29 febbraio 2012 per le parti relative ai trasferimenti d'ufficio, con le seguenti precisazioni e integrazioni:

- nei titoli di servizio va valutato anche l'anno scolastico in corso;
- per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande;
- l'età dei figli è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie;
- in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica;
- per i docenti di religione cattolica il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, suddivisa per diocesi, formulata dall'Ufficio scolastico regionale ai sensi dell'art. 10, commi 3 e 4 dell'O.M. n. 26 del 3 aprile 2012.

7. La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale A.T.A. (All. 4) é formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio. Nel caso in cui l'istituto di titolarità non coincida con l'istituto di servizio, sarà competenza di quest'ultimo provvedere alla valutazione della domanda, acquisendo eventualmente dall'istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza. La valutazione è effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 29 febbraio 2012 per le parti relative ai trasferimenti d'ufficio con le seguenti precisazioni e integrazioni:

- nei titoli di servizio, va valutato anche l'anno scolastico in corso;
- per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande;
- l'età dei figli è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie;
- in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica;
- l'espressione "servizio pre-ruolo" di cui alla prima riga della nota (3) della citata tabella è sostituita dall'espressione "servizio non di ruolo o di altro ruolo riconosciuto o riconoscibile".

8. La valutazione dei titoli nelle assegnazioni provvisorie è stabilita dal presente contratto sulla base dell'All. 2 - Tabella del personale docente ed educativo e dell'All. 5 – Tabella personale A.T.A. considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria.

9. Al fine di assicurare omogeneità degli adempimenti su tutto il territorio nazionale il termine entro il quale devono essere presentate le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria è fissato, alla data del… 2012 per il personale docente della scuola dell'infanzia, pri-

PROGRAMMATE LA VOSTRA ATTIVITÀ PROFESSIONALE PRIMA DELL'ANNO SCOLASTICO

SFOGLIATE LA RIVISTA ON LINE

Per gli aggiornamenti collegatevi a:
www.girgenti.it
oppure
www.rivistadellascuola.it

XXXIV/01

SFOGLIA
CONCORSI
LEGGI
NORMATIVA
CONTROLLA
LEGGI-DECRETI
COMMENTA
INTERNET

LA RIVISTA DELLA SCUOLA

PERIODICO DI CULTURA E DI INFORMAZIONI LEGISLATIVE

TROVI QUESTO
E ALTRO ANCORA

XXXIV/01

UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

maria, secondaria di I e II grado, personale educativo e per gli insegnanti di religione, e alla data del …… 2012 per il personale A.T.A.. Il personale interessato da eventuali rettifiche apportate alle operazioni di mobilità relative all'a.s. 2012/2013 verrà rimesso nei termini per la presentazione delle sopra citate domande, prevedendo 5 giorni successivi alla data di comunicazione della rettifica stessa.

10. Per quanto riguarda la disciplina delle operazioni di utilizzazione e assegnazioni provvisorie per la regione Abruzzo si rinvia alle disposizioni contenute nell'accordo sottoscritto il 15 luglio 2009 stipulato a modifica ed integrazione del C.C.N.I. 26 giugno 2009.

Per la mobilità annuale nazionale restano ferme le scadenze del presente contratto.

11. Le parti si riservano di integrare, in successiva sessione di contrattazione, le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria di cui al presente C.C.N.I. alla luce degli esiti della successiva mobilità. Inoltre le parti integreranno il presente accordo in successiva sessione di contrattazione, sulle modalità di utilizzazione del personale scolastico negli ITS.

In particolare le parti si riservano di integrare il presente accordo in presenza di specifiche esigenze che dovessero emergere a causa dei recenti eventi sismici che hanno colpito la regione Emilia Romagna e alcune province del centro-nord.

Art.1-bis. - Utilizzazione tra province statali che hanno modificato l'assetto territoriale di competenza

1. Il personale docente, educativo ed A.T.A. perdente posto delle scuole o istituti delle province statali che hanno modificato l'assetto delle aree territoriali di competenza, qualora abbia chiesto il rientro nella scuola di ex titolarità ai sensi dell'art. 20/bis, c. 2 lett. C), del C.C.N.I. 29.2.2012 e non l'abbia ottenuto, ha titolo a presentare domanda di utilizzazione per rientrare nella scuola di ex titolarità e, in subordine, nel comune. La domanda va inviata all'Ufficio territoriale della provincia di attuale competenza. A tale personale si applica la precedenza di cui al successivo art. 8 c. 1 punto II e art. 19 comma 1 punto II.

2. Il personale docente, educativo ed A.T.A. delle scuole o istituti delle province statali che hanno modificato l'assetto delle aree territoriali di competenza, qualora abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento per rientrare nella ex provincia di titolarità ai sensi dell'art. 20/bis, c. 2 lett. A), del C.C.N.I. 29.2.2012, ha titolo a presentare domanda di utilizzazione in scuole o istituti della ex provincia di titolarità, a prescindere dalla situazione di esubero nel suo posto o classe di concorso. Il suddetto personale invia la domanda all'Ufficio territoriale della ex provincia di titolarità e partecipa alle operazioni di utilizzazione assieme al personale titolare nella suddetta provincia.

Titolo I
Personale Docente
Art. 2 - Docenti destinatari delle utilizzazioni

1. Premesso che l'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti la definizione degli organici, e la costituzione di posti part time come definito nell'art. 3 del presente contratto, i destinatari dei provvedimenti di utilizzazione per l'a.s. 2012/2013 sono:

a) i docenti in soprannumero sull'organico di titolarità, ivi compresi quelli in esubero nella scuola primaria titolari sulla provincia;

b) i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d'ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedano di essere utilizzati come prima preferenza nell'istituzione scolastica o, in subordine, nel distretto sub-comunale che la comprende o nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nel comune viciniore nel rispetto delle relative tabelle e che abbiano richiesto in ciascun anno dell'ottennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità. Pertanto per l'a.s. 2012/2013 può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata per l'a.s. 2004/2005 e successivi;

c) i docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell'art. 5 del C.C.N.I. del 29.2.2012 che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità. In questa categoria sono compresi i docenti dichiarati idonei all'insegnamento a seguito della procedura prevista dal comma 5 dell'art. 35 della L. 27/12/2002 n. 289 che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda.

d) i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento risultino titolari o soprannumerari sulla D.O.P. o che risultino a qualunque titolo senza sede definitiva;

e) i docenti titolari D.O.P. nell'anno scolastico 2011/2012 trasferiti d'ufficio su sede nell'anno scolastico 2012/2013;

f) i titolari delle Dotazioni Organiche di Sostegno della scuola secondaria di secondo grado;

g) i docenti che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997, cessati dal servizio hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;

h) i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l'utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, ivi compresi i posti assegnati alla scuola secondaria di II grado per le attività di potenziamento dell'offerta formativa, o su posti di sostegno, nell'ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell'esubero. Sui posti di strumento musicale le utilizzazioni sono disposte fatti salvi gli accantonamenti per gli aspiranti non di ruolo inseriti nella seconda fascia della graduatoria ad esaurimento, compilata ai sensi dell'art. 11 comma 9 della L. 124/99; i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, possono essere utilizzati su progetti autorizzati, anche in via sperimentale, conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale;

i) i docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo su sostegno, nell'ambito dello stesso grado di istruzione. I docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l'insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nell'ambito del circolo di titolarità o in altro circolo, nel caso in cui nel proprio non vi siano posti disponibili. Parimenti, i docenti titolari su insegnamento curriculare possono chiedere di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie;

j) i docenti che abbiano superato o stiano frequentando corsi di riconversione professionale, o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno;

k) i docenti della scuola secondaria di primo grado di cui agli art. 43 e 44 della legge n. 270/82;

l) gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, in possesso almeno di titolo di studio della scuola secondaria di secondo grado, transitati dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell'art. 8 della L. 124/99, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella C allegata al D.M. 39/98;

m) gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186.

n) docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del D.M. n. 8 del 31 gennaio 2011 che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale.

2. I docenti che, pur non essendo soprannumerari, appartengono a classi di concorso o posti in esubero nella provincia, sono utilizzati a domanda, nei limiti dell'esubero, in altra classe di concorso o posti anche di grado diverso di istruzione per i quali siano in possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall'art. 3 del C.C.N.I. del 29.2.2012, ivi compresi i posti assegnati alla scuola secondaria di II grado per le attività di potenziamento dell'offerta formativa.

3. Il personale in soprannumero, titolare D.O.P. e senza sede, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato anche d'ufficio in altra classe di concorso o posto nel seguente ordine:

a) insegnamenti richiesti per l'utilizzazione a domanda per i quali si possiede l'abilitazione;

b) altri insegnamenti per cui si possiede l'abilitazione ovvero appartenenti a classi di concorso comprese nello stesso ambito disciplinare della classe di concorso di titolarità (D.M. 354 del 10/08/1998 integrato dal D.M. 448 del 10/11/1998);

c) insegnamenti a cui può accedere sulla base dei titoli di studio posseduti. L'utilizzazione d'ufficio su posti di sostegno del personale in soprannumero è disposta solo se l'interessato è in possesso del previsto titolo di specializzazione.

È fatto salvo quanto previsto all'ultimo periodo del successivo art. 5 comma 6.

4. Al fine di assicurare un corretto avvio dell'anno scolastico e di agevolare il riassorbimento dell'esubero, sono consentite operazioni di

Collana Scuola Duemila
offerta speciale
12 volumi € 65,00 anziché € ~~105,40~~

SD. 27 -
Dal primo dopoguerra alla riforma Gentile
L'Europa dopo la prima guerra mondiale. La riforma scolastica di Giovanni Gentile.
Ed. novembre 1995, pagine 120
€ 7,75

SD. 28 -
La scuola dell'obbligo tra fascismo e ricostruzione
I programmi delle scuole elementari del 1934. La "Carta della scuola" del ministro Bottai. I programmi del 1945, della Consulta e del 1955.
Ed. gennaio 1996, pagine 120
€ 7,75

SD. 29 -
Elementi di psicologia dell'età evolutiva
Elementi di psicologia generale. Aspetti e momenti fondamentali della psicologia. Le fasi dell'età evolutiva. Letture.
Ed. marzo 1996, pagine 114
€ 7,75

SD. 32 -
Progetto educativo e valutazione
Finalità e scopi educativi: dalla progettazione alla valutazione. La funzione docente. La valutazione in Europa. Le ultime norme legislative .
Ed. novembre 1996, pagine 114
€ 7,75

SD. 35 -
Scuola e istruzione tra qualità e quantità
La qualità dell'istruzione. Interscambio di iniziative per la qualità tra mondo del lavoro e sistema scolastico. Dibattito su quantità e qualità. Teoria dell'istruzione.
L'apprendimento.
Ed. settembre 1997, pagine 120
€ 9,30

SD. 36 -
Progetto educativo per il cittadino d'Europa
Come costruire la cittadinanza europea attraverso l'educazione e la formazione. Il progetto pedagogico come processo unitario tra istruzione e formazione.
Ed. novembre 1997, pagine 128
€ 9,30

SD. 37 -
Cinema, teatro, musica nella formazione educativa
Considerazioni sul cinema: dal muto al divismo. Il teatro: dalla commedia dell'arte alla lettera testamento di Strehler. La musica come arte pura e astratta. Analisi di films e di dischi.
Ed. febbraio 1998, pagine 144
€ 9,30

SD. 39 -
Gli anni Settanta o della contestazione: testimonianze
Herbert Marcuse: il maestro della contestazione; il '68; cause delle lotte studentesche; lo statuto dei lavoratori; il caso Moro; adolescenza protestataria e problematica educativa.
Ed. settembre 1998, pagine 120
€ 9,30

12 volumi,
1468 pagine,
€ 65,00.

Spedizione a nostre spese con plico postale editoriale

SD. 40 -
Educazione e salute: antologia e normativa
L'educazione sanitaria comincia nelle scuole; l'igiene come tutela della salute, le droghe e i loro effetti, lo sviluppo tecnologico e l'inquinamento; la carta sociale europea; la prevenzione alla tossicodipendenza.
Ed. novembre 1998, pagine 144
€ 9,30

SD.41 -
Istituzione e politica nel secolo XX: fatti e problemi dal 1945 al 1963
Dallo statuto della Nazioni Unite, all'avvento di Nikita Krusciov, il Patto Atlantico; la guerra di Corea, la morte di Stalin, dalla rivolta ungherese al dramma del Vietnam; la Comunità Economica Europea; dalla guerra nel Congo Belga all'assassinio di Kennedy.
Ed. gennaio 1999, pagine 112
€ 9,30

SCUOLA DUEMILA

Volumi molto utili per la preparazione e l'aggiornamento del personale dirigente e docente

Sì, *desidero ricevere con pacco postale editoriale i seguenti 12 volumi di SCUOLAduemila nn. 27, 28, 29, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43*

☐ Ho versato l'importo di **€ 65,00** in data ..... a mezzo ccp. 13554209 o vaglia postale o assegno bancario intestati a «La Rivista della Scuola», Viale Andrea Doria, 10 - 20124 MILANO

oppure

☐ Addebitare l'importo di **€ 65,00** sulla mia Carta di Credito

☐ AMERICAN EXPRESS ☐ MasterCard ☐ ☐ VISA ☐ CartaSì *(fare un segno sopra il tipo di carta)*

N. ____ scadenza ____ CV2 ____ *riportare i tre numeri sul retro della carta*

cognome .....

nome .....

via ..... n. .....

c.a.p. ..... città .....

tel. ..... fax XXXIV/01

SD. 42 -
Educare ai valori della coscienza e della democrazia
Il valore dell'educazione; L'educatore deve assumere un atteggiamento costruttivo; causa e origini della crisi dei valori; educare ai diritti umani; il Concilio vaticano II e la persona umana
Ed. aprile 1999, pagine 112
€ 9,30

SD. 43 -
Orientamento e formazione
L'orientamento dei giovani e la scuola; le competenze trasversali e la loro crescente importanza; i problemi dell'istruzione e la formazione nell'Unione Europea; esempi di progetti per l'orientamento.
Ed. settembre 1999, pagine 120
€ 9,30

UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

utilizzazione a domanda da fuori provincia esclusivamente ove permanga la situazione di esubero nel posto o nella classe di concorso della provincia di appartenenza; dette utilizzazioni saranno disposte nella provincia richiesta, laddove risulti disponibilità di posti di insegnamento, prioritariamente per il posto o per la classe di concorso di appartenenza ed in subordine su posti comunque disponibili per i quali il docente sia in possesso del titolo di abilitazione corrispondente.

5. Negli istituti di istruzione secondaria il docente titolare di cattedra o posto di insegnamento, i docenti di sostegno nonché i docenti di religione cattolica che trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell'orario obbligatorio di insegnamento fino ad un quinto, ove non completino l'orario nella scuola medesima, sono utilizzati nell'ambito della scuola di titolarità, per le ore mancanti, nelle attività specifiche della scuola e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze temporanee. La presente normativa si applica anche agli insegnanti di religione cattolica della scuola dell'infanzia e primaria. Il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l'orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore.

6. Per i docenti appartenenti a classi di concorso in esubero, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno conseguito al termine dei corsi biennali organizzati dall'amministrazione scolastica ovvero dei corsi intensivi, nonché per quelli che abbiano superato o stiano frequentando i corsi di riconversione professionale, si procede a proroghe anche d'ufficio ed a nuove utilizzazioni a domanda; per i predetti docenti in possesso del titolo conseguito a seguito dei corsi intensivi si procede anche d'ufficio, tenuto conto dell'impegno assunto al momento della partecipazione ai corsi stessi.

7. Gli insegnanti tecnico-pratici appartenenti a classi di concorso in esubero in possesso di un titolo di studio che consenta l'accesso ad altra classe di concorso, sia essa appartenente alla tabella A, che alla tabella C, ovvero in altra area di sostegno, sono utilizzati, in base ai criteri stabiliti nei commi precedenti del presente articolo, sulle relative disponibilità per le quali hanno titolo, nei limiti della permanenza di situazione di esubero provinciale della classe di concorso o dell'area di provenienza. Nel caso di utilizzazione in classi di concorso della tabella A, sarà attribuito il maggior trattamento economico spettante.

8. Gli insegnanti tecnico-pratici utilizzati in provincia diversa da quella di titolarità per le iniziative sperimentali di diffusione delle tecnologie delle informazioni, anche nel caso di recepimento di tali iniziative negli ordinamenti didattici possono, a domanda, essere confermati nelle stesse attività, qualora non abbiano ottenuto il trasferimento o l'assegnazione provvisoria e permanga la situazione di soprannumero nella provincia di titolarità.

9. Dopo la copertura di tutti i posti comunque disponibili fino al termine delle attività didattiche nell'ambito di ciascuna classe di concorso o di classi affini, può essere previsto l'utilizzo degli insegnanti tecnico-pratici, negli uffici tecnici, nello svolgimento di esercitazioni di laboratorio per gruppi ristretti di alunni, per la realizzazione di progetti che prevedano attività di laboratorio e l'introduzione di nuove tecnologie nella scuola primaria, secondaria di I grado e negli istituti comprensivi. Gli insegnanti tecnico-pratici che risultino ancora in esubero potranno essere utilizzati in istituzioni di altro ordine o tipo:

a) negli uffici tecnici attivati ai sensi dell'art. 8 comma 7 del D.P.R. 87/2010 recante norme per il riordino degli istituti professionali e dell'art. 8 comma 4 del D.P.R. 88/2010 recante norme per il riordino degli istituti tecnici;

b) per lo svolgimento di attività didattiche tecnico-scientifiche connesse anche alla realizzazione di progetti di sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture;

c) per gli adempimenti relativi al miglioramento della sicurezza nelle scuole in attuazione del decreto legislativo 19/9/94 n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto della disponibilità e della professionalità degli interessati;

d) per la realizzazione di progetti qualificanti dei rapporti tra scuola e mondo del lavoro;

e) per l'attuazione di progetti autorizzati, anche in via sperimentale, e conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale.

10. Gli insegnanti tecnico-pratici e assistenti di cattedra transitati nei ruoli dello Stato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 124/99, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella C in quanto la loro presenza nelle scuole di attuale assegnazione prescinde dall'esistenza dei relativi posti organici, sono confermati in utilizzazione nelle istituzioni scolastiche presso cui prestano servizio, ovvero assegnati a domanda per un anno in altro istituto per il medesimo insegnamento già attivato dall'ente locale. (1) Subordinatamente alle operazioni di utilizzazione di cui ai commi 7 e 8, gli stessi, a domanda, possono essere utilizzati su classi di concorso della tabella A e C, se in possesso del titolo di studio specificatamente previsto. Possono essere altresì, utilizzati, a domanda, anche in assenza di specifico titolo di studio, in relazione alle attività previste dalle lettere a), b) e c) del precedente comma 9.

11. Gli insegnanti di religione cattolica, sono confermati nella sede di servizio dell'anno precedente. Nei casi di dimensionamento della rete scolastica si applicano ai predetti docenti le norme previste dall'art. 20 del CCNI 29.2.2012, tenuto conto della graduatoria di cui all'art. 10, commi 3 e 4 dell'O.M. n. 26 del 3.4.2012. Possono comunque chiedere l'utilizzazione esclusivamente nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica, a domanda, in una diversa sede scolastica nell'ambito dello stesso settore formativo della diocesi in cui sono titolari. I medesimi, inoltre, possono anche chiedere l'utilizzazione, a domanda, per diverso settore formativo, sempre nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica e purché in possesso della idoneità concorsuale e della idoneità rilasciata dall'Ordinario Diocesano. Analoga domanda può essere prodotta da coloro che non sono riconfermati. I docenti di religione che ottengono l'utilizzazione su diversa sede scolastica all'interno della medesima diocesi di titolarità e per il medesimo settore formativo non devono produrre, nel successivo anno scolastico, nessuna istanza di conferma sulla sede assegnata.

(1) Sarà cura dell'Ufficio territorialmente competente di valutare l'equivalenza dell'insegnamento sulla base delle esigenze rilevate dal dirigente scolastico.

Art. 3 - Contrattazione decentrata regionale: criteri per la determinazione delle disponibilità

1. Con riguardo al personale docente, gli accordi stipulati a livello regionale con le OO.SS. determinano i criteri di definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità. In detto quadro, oltre ai posti di insegnamento eventualmente disponibili in ciascuna istituzione scolastica, sono compresi anche i posti di sostegno aggiuntivi così come determinati dalla legge finanziaria 2007, e gli ulteriori posti in deroga in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22.2.2010, nonché tutti i posti comunque disponibili per un anno ivi compresi quelli derivanti dagli esoneri e semi esoneri a qualsiasi titolo attribuiti ai docenti della scuola, dagli incarichi di presidenza, dal part-time, dai comandi ed utilizzazioni, dalla mobilità intercompartimentale che determinano disponibilità, nonché le quote orario necessarie per sostenere i progetti di sperimentazione integrata tra MIUR e Regioni. Tra le disponibilità per le operazioni di cui al presente contratto sono compresi altresì i posti vacanti o disponibili nell'organico derivanti dall'attuazione di iniziative progettuali autorizzate anche in via sperimentale (conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale), i posti autorizzati per la scuola secondaria di II grado per le attività di potenziamento dell'offerta formativa e le ore comunque residuate nella scuola secondaria di I e II grado che, a tal fine, possono essere abbinate con ore disponibili sia nella stessa sia in altra istituzione scolastica, in modo da costituire cattedre o posti con orario settimanale non superiore a quello contrattualmente previsto salvo i casi previsti dall'ordinamento. L'ora di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale della scuola secondaria di I grado, le ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato e le ore eventualmente derivanti dal potenziamento della lingua inglese e della lingua italiana nei confronti di alunni stranieri, concorrono a costituire il quadro delle disponibilità rispettivamente per la classe di abilitazione 43/A - italiano, storia e geografia e per le classi di abilitazione corrispondenti alla disciplina richiesta dalla scuola. Nel piano delle disponibilità rientrano anche i posti di ufficio tecnico di cui all'art. 8 comma 7 del D.P.R. 87/2010 recante norme per il riordino degli istituti professionali e all'art. 8 comma 4 del D.P.R. 88/2010 recante norme per il riordino degli istituti tecnici.

2. Nell'utilizzazione di tutte le risorse professionali, va perseguita la realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine e grado di scuola, assicurando la continuità didattica, la funzionalità, l'efficacia del servizio e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle opzioni, esigenze e disponibilità dei docenti interessati. Qualora il numero dei docenti da utilizzare sia inferiore alle disponibilità, le operazioni di utilizzazione devono essere finalizzate alla copertura dei posti che comportino un maggior onere finanziario.

3. La contrattazione decentrata a livello regionale definisce i criteri e le modalità di utilizzo del personale nelle iniziative progettuali atti-

UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

vate ai sensi del comma 1 già in atto la cui prosecuzione sia di riconosciuta rilevanza educativa e sociale.

4. La contrattazione decentrata a livello regionale può eventualmente definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione oltre quelle previste dal successivo art. 5, in relazione alle specifiche situazioni locali, con l'obiettivo di rendere effettivamente garantito il diritto allo studio nonché favorire le iniziative volte all'educazione degli adulti.

5. Prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle OO.SS., sarà predisposto, per ogni provincia, il quadro complessivo delle disponibilità, relativo alle diverse tipologie di posti, ivi compresi i posti relativi all'insegnamento della religione cattolica. Sarà data tempestiva informazione alle OO.SS. anche su eventuali disponibilità sopraggiunte e sulla motivazione delle stesse.

Art. 3 bis- Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie degli IRC

1. Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie degli insegnanti di religione cattolica sono effettuate d'intesa tra il Direttore Generale Regionale e l'Ordinario Diocesano competente, avendo riguardo alla ripartizione del territorio in diocesi, nel quadro delle disponibilità, comprensivo di tutti i posti di insegnamento della religione cattolica complessivamente funzionanti.

2. Come previsto all'art. 3, comma 5 del presente contratto, gli Uffici Scolastici Regionali, prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle OO.SS., predisporranno, per ogni diocesi, il quadro complessivo delle disponibilità dei posti relativi all'insegnamento della religione cattolica e daranno tempestiva informazione alle OO.SS. anche su eventuali disponibilità sopraggiunte e sulla motivazione delle stesse.

Art. 4 – Mobilità annuale nell'ambito delle diverse sedi o plessi dello stesso istituto

1. Fermo restando quanto prevede il CCNL 29.11.07 e le relative prerogative, la conferma e l'assegnazione, a domanda, del personale già titolare nella scuola nelle varie sedi e/o plessi dell'istituto, precede quella del personale neo trasferito. Nel caso in cui le diverse sedi o plessi siano ubicati in diverso comune, si terrà conto delle precedenze di cui all'art. 8 del presente CCNI, punti I, III, IV, VI e VII.

Art. 5 - Criteri di articolazione delle utilizzazioni

1. Le utilizzazioni sono effettuate - sulla base delle preferenze espresse dagli interessati con l'indicazione delle sedi alle quali desiderano essere assegnati - per il raggiungimento dei predetti obiettivi, secondo la sequenza operativa di cui al successivo art. 9 e nel rispetto delle precedenze di cui all'art. 8. In assenza dell'espressione delle preferenze da parte degli interessati l'utilizzazione avviene d'ufficio.

2. Ai fini delle utilizzazioni del personale docente D.O.P. sono previste due distinte graduatorie, nelle quali confluiscono rispettivamente, le seguenti tipologie di personale:

a) docenti appartenenti alle Dotazioni Organiche Provinciali;

b) docenti che, successivamente alle operazioni di mobilità, risultano in soprannumero sulla specifica Dotazione Organica Provinciale;

Tali graduatorie vanno formulate secondo le tabelle di valutazione dei titoli di cui al C.C.N.I. sulla mobilità sottoscritto in data 29.2.2012 allegate al presente contratto, con le precisazioni e integrazioni di cui all'art. 1, comma 6.

3. I provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati, non possono subire modifiche in relazione a sedi che si renderanno disponibili successivamente.

4. Le operazioni di utilizzazione in altra classe di concorso o in altro ruolo del personale appartenente a ruoli con situazione di esubero sono effettuate prioritariamente nei confronti del personale che abbia prodotto apposita domanda dando la precedenza alle proroghe del personale già utilizzato per la medesima causale.

L'utilizzazione negli uffici tecnici degli insegnanti tecnico-pratici appartenenti a classi di concorso in esubero, è effettuata, a domanda, prioritariamente nell'ambito dei docenti titolari della stessa scuola e, in subordine, nell'ambito dei docenti in esubero in ambito provinciale, tenendo conto del punteggio a loro attribuito.

5. Il personale docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata su posto di organico sede, avente titolo alla precedenza di cui all'art. 8, comma 1, punto 2 e appartenente a ruolo in esubero sarà utilizzato a domanda sui posti richiesti, disponibili a livello provinciale e appartenenti al proprio ruolo, tipologia e classe di concorso. In caso di mancanza di disponibilità potrà essere utilizzato, a domanda, e sulla base del punteggio posseduto tra tutti coloro che hanno titolo a partecipare alle operazioni di utilizzazione, a disposizione nella ex scuola di titolarità sulla base di quanto previsto dal POF per l'arricchimento ed il potenziamento delle attività dell' offerta formativa e per la copertura delle supplenze. Tale modalità di utilizzazione sarà attuata fino all'assorbimento dell'esubero.

6. Seguiranno le assegnazioni d'ufficio del solo personale in esubero privo della sede di titolarità, vale a dire titolare senza sede nella provincia o sulla DOP, che non sia stato possibile utilizzare nella propria classe di concorso, tipologia o ruolo, anche su posto orario inferiore all'orario contrattualmente previsto, fino al completo assorbimento dell'esubero provinciale. Le predette assegnazioni d'ufficio sono disposte solo per posti di ruolo pari o superiori a quello di appartenenza.

7. Nelle operazioni a domanda in altra provincia del personale appartenente a ruoli con situazioni di esubero, saranno privilegiate le proroghe.

8. Le utilizzazioni per la realizzazione dei progetti saranno disposte sia per l'intero orario di cattedra sia soltanto per parte di esso, a condizione che sia salvaguardata l'inscindibilità degli insegnamenti compresi nella stessa cattedra e fatta salva la continuità didattica. I docenti assegnati comunque alle predette attività non possono essere utilizzati successivamente per la copertura di cattedre e posti che vengano a rendersi disponibili.

9. Al fine di raggiungere l'obiettivo della più ampia utilizzazione del personale appartenente a posti o classi di concorso in esubero qualora il personale da utilizzare ecceda la somma complessiva delle disponibilità accertate tanto nella tipologia di posto o classe di concorso di appartenenza, che in tutte le altre tipologie di posto o classe di concorso, anche riferite ad altro ruolo, per cui ciascuno degli interessati abbia titolo valido per l'insegnamento, si dovrà prevedere un numero di provvedimenti di messa a disposizione pari all'eccedenza di personale che sarà impiegato parimenti a quello di cui al comma 5, secondo periodo.

10. I docenti di tutti i gradi di istruzione che, a seguito della riduzione del numero delle classi in organico di fatto, secondo quanto disposto dall'art. 2 della legge 22 novembre 2002, n. 268, vengono a trovarsi in situazioni di soprannumero totale o parziale, ivi compresi i docenti di sostegno con riferimento alla riduzione del numero degli alunni con disabilità, rispetto alla nuova dotazione della scuola, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'art. 2 del presente contratto, sono utilizzati nell'ambito della scuola di titolarità prioritariamente su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso o posto di insegnamento e, subordinatamente, su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento o di sostegno per il quale siano in possesso di abilitazione o titolo di studio coerente.

In mancanza delle disponibilità sopra riportate, il predetto personale è utilizzato nella scuola per iniziative di arricchimento dell'offerta formativa.

Nell'ambito dell'autonomia organizzativa della scuola e al fine di realizzare l'impiego ottimale delle risorse, con il consenso degli interessati e nei limiti del riassorbimento del soprannumero, il dirigente scolastico può disporre l'utilizzazione, su classe di concorso affine o su posto di sostegno, anche di docente diverso da quello individuato come soprannumerario.

L'impiego su posti di sostegno è subordinato alla mancanza di docenti specializzati, sia con contratto a tempo indeterminato, sia aspiranti a supplenze. Analogamente l'impiego su classi di concorso affine di docente non abilitato è subordinato al completo utilizzo dei docenti in esubero in ambito provinciale per la classe di concorso richiesta.

Resta ferma in ogni caso la possibilità per il docente in soprannumero di chiedere di partecipare alla fase delle utilizzazioni presentando la relativa istanza entro cinque giorni dall'individuazione della sua posizione di soprannumerarietà.

L'operazione si colloca nella fase prevista ai punti 10, 13 e 28 bis dell'allegato 3 – sequenza operativa- .

Il docente è individuato soprannumerario sulla base della tabella allegato 1 con le precisazioni e integrazioni di cui all'art. 1, comma 6, del presente contratto.

Art. 6 - Assegnazione delle ore di insegnamento nella scuola secondaria di I grado

1. Le eventuali disponibilità orarie residue per l'approfondimento in materie letterarie nel tempo normale, per l'approfondimento di discipline a scelta delle scuole che determinano l'incremento orario nel tempo prolungato fino a 40 ore, nonché le ore necessarie al potenziamento dell'insegnamento della lingua inglese e non assegnate nell'ambito delle operazioni di competenza dell'Ufficio territoriale (utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e assunzioni a tempo determina-

UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

to), sono restituite alla disponibilità delle scuole. Tali ore potranno essere assegnate a domanda al personale in servizio nella scuola, prioritariamente al personale a tempo determinato avente diritto al completamento dell'orario e, successivamente, come ore aggiuntive di insegnamento in eccedenza all'orario d'obbligo e fino ad un massimo di 24 ore settimanali di servizio. In tal caso le ore disponibili andranno attribuite esclusivamente al personale in servizio nella stessa classe di concorso.

Art. 6 bis – Utilizzazioni del personale nei licei musicali e coreutici

1. Sui posti che si rendono disponibili nei licei musicali e coreutici per gli insegnamenti di nuova istituzione vengono utilizzati i docenti delle classi di concorso A031, A032 e A077 in possesso dei titoli previsti nella nota prot. n. A00DPER 2320 del 29 marzo 2012 - allegato E (1) - tabella licei.

2. Tutti coloro che hanno titolo ai sensi del comma precedente possono produrre istanza di utilizzazione, anche parziale, intesa ad occupare le cattedre e gli spezzoni orario disponibili.

Al fine di soddisfare le necessità di funzionamento delle nuove istituzioni scolastiche, nel quadro complessivo delle disponibilità su cui effettuare le operazioni di utilizzazione dovranno essere considerate tutte le ore che si rendano disponibili, ivi compresi eventuali spezzoni orario costituiti da un numero di ore anche inferiore a sei.

3. L'utilizzazione parziale comporta la disponibilità della corrispondente quota orario per le operazioni sull'organico di fatto relative all'anno scolastico 2012/2013.

Si precisa che ai docenti parzialmente utilizzati in altro istituto su insegnamento di indirizzo del liceo musicale e/o coreutico non possono essere conferiti ulteriori spezzoni orari nelle scuole di servizio che diano luogo ad un orario settimanale superiore a quello previsto dal vigente CCNL.

4. Possono produrre l'istanza di cui al comma 2 anche i docenti appartenenti ai ruoli di diversa provincia della stessa regione o di altra regione qualora in quest' ultima non siano stati attivati corsi di liceo musicale.

5. Nelle operazioni di utilizzazione di cui sopra il personale di cui al comma 2 precede quello di cui al comma 4.

6. Gli Uffici Scolastici Regionali nel cui territorio sono ubicati i nuovi licei musicali e coreutici provvedono a pubblicare nei propri siti istituzionali l'elenco delle disponibilità di posti interi o spezzoni orario, distinto per insegnamento, almeno cinque giorni prima delle date di scadenza previste nell'art. 1 comma 9 del presente C.C.N.I..

7. Per quanto riguarda gli insegnamenti di "Esecuzione e interpretazione" e "Laboratorio di musica d'insieme" si fa riferimento alla nota ministeriale prot. A00DPER n. 2320 del 29 marzo 2012 – allegato E (1) - tabella licei. Il servizio prestato per tali insegnamenti è valutabile esclusivamente nelle sottoindicate ipotesi:

a) servizio per l'insegnamento dello strumento musicale prestato negli ex istituti magistrali;

b) servizio per l'insegnamento dello strumento musicale prestato nei corsi di qualunque tipologia o posto nella scuola secondaria di II grado, sia su posto orario che su progetto ai sensi della L. 440/97, questi ultimi effettuati sino all'a.s. 2011/12.

8. Per i suddetti insegnamenti sono utilizzati, in subordine ai docenti forniti dei titoli previsti dalla nota prot. A00DPER n. 2320 del 29 marzo 2012 – allegato E (1) - tabella licei, i docenti titolari nella classe di concorso 77/A, in possesso di diploma di conservatorio nello specifico strumento, graduati in base alla tabella relativa alla mobilità professionale allegata al C.C.N.I. 29.2.2012, con priorità per i medesimi docenti in esubero.

9. Per l'insegnamento di "Storia della musica" sono utilizzati, in subordine ai docenti forniti dei titoli previsti dalla nota prot. A00DPER n. 2320 del 29 marzo 2012 – allegato E (1) - tabella licei, i docenti, in esubero, titolari nella classe di concorso 31/A in possesso di diploma in didattica della musica congiunto a diploma di conservatorio e diploma di maturità.

10. Nei soli istituti dove erano già attivate le sperimentazioni di ordinamento di liceo musicale, il personale ivi impiegato negli aa.ss. 2009/10 e precedenti resta confermato con priorità assoluta in attesa della costituzione delle classi di concorso specifiche.

11. I docenti già utilizzati nei due anni scolastici precedenti, vale a dire dalla istituzione ordinamentale dei licei musicali, hanno diritto alla conferma dell'utilizzazione secondo le disponibilità dei posti e a condizione che rientrino nel numero delle utilizzazioni da effettuare sulla base della posizione occupata in graduatoria; tra essi precedono, a loro volta, coloro che risultano appartenere a classi di concorso in esubero.

Le operazioni nell'ambito della provincia precedono quelle da fuori provincia.

(1) Si riporta l'allegato E

Art. 6 ter – Diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola primaria

1. Ai fini della diffusione della cultura e della pratica musicale nelle scuole primarie, anche consorziate in rete, individuate dagli Uffici Scolastici Regionali in attuazione del D.M. n. 8 del 31 gennaio 2011, sono prioritariamente utilizzati, a domanda e nel rispetto dell'orario contrattuale, i docenti interni alla scuola che siano in possesso dei requisiti previsti all'art. 3 (1) del suddetto decreto, graduati in base alla tabella di valutazione Allegato 1 – Tabella del personale docente ed educativo.

2. In assenza di personale docente interno disponibile in possesso dei requisiti, si utilizzano i docenti secondo il seguente ordine di priorità:

- docenti che ne fanno richiesta, se appartenenti alle classi di concorso in esubero, nell'ambito delle classi 31/A, 32/A e 77/A;
- docenti di cui all'art. 2 comma 1 lettera n) del presente C.C.N.I. che ne abbiano fatto domanda in ambito provinciale, graduati in base alla tabella di valutazione Allegato 1 – Tabella del personale docente ed educativo.

3. I posti che si liberano per effetto delle utilizzazioni di cui ai commi 1 e 2 vanno ad incrementare il piano delle disponibilità di cui all'art. 3 del presente C.C.N.I. per le operazioni di utilizzazione del personale docente nella stessa tipologia di posto o classe di concorso.

4. Si precisa che l'insegnamento curricolare della musica nella scuola primaria, di cui all'art. 2 del DM 8/11, può essere affidato ai docenti della scuola primaria, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 comma 1 del medesimo decreto, al di fuori delle classi assegnate come titolare di posto comune, esclusivamente su base volontaria.

---

(1) Si riporta l'art. 3 del D.M. n. 8 del 31.1.2011.

Art. 3

1. Nelle more della definizione di specifici percorsi formativi destinati alla specializzazione in musica del personale docente della scuola primaria, si farà riferimento al possesso di uno o più dei seguenti titoli conseguiti presso istituzioni dell'alta formazione musicale:

a) diploma quadriennale in didattica della musica;

b) diploma biennale di cui al decreto ministeriale 28 settembre 2007 n. 137;

c) diploma accademico di secondo livello;

d) diploma conseguito secondo l'ordinamento previgente il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

e) diploma accademico di primo livello;

f) diploma accademico specifico in didattica della musica o in musica per l'educazione conseguito all'estero presso istituzione di alta formazione musicale il cui titolo finale è equiparato secondo la normativa vigente.

2. Nell'ambito degli accordi di rete di cui all'articolo 2, possono, altresì, essere utilizzati docenti delle classi di concorso A031, A032 e A077 nell'ambito dell'organico assegnato, purché l'utilizzo di detto personale non produca esuberi nell'organico destinato alla scuola primaria.

3. Il possesso dei titoli di cui al comma 1 e al comma 2 è completato dalle specifiche attività formative di cui all'articolo 11, al fine di integrare le competenze musicali con le specifiche esigenze didattiche connesse all'insegnamento nella scuola primaria.

Art. 7 - Assegnazioni provvisorie personale docente

1. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per il numero di sedi previsto per i trasferimenti, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall'art. 3 del C.C.N.I. del 20.12.2007. La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità. Resta fermo il vincolo quinquennale per posti di sostegno, di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato (1) e che l'assegnazione provvisoria nell'ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso, secondo l'ordine previsto ai punti 38 e 44 della sequenza operativa di cui all'allegato 3.

L'assegnazione provvisoria può essere richiesta indifferentemente per uno dei seguenti motivi:

- ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;
- ricongiungimento ai genitori;

2. Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia superato il periodo di prova. Non sono, altresì, consentite le

Collana Scuola Duemila
offerta speciale
9 volumi € 39,00 anziché € ~~64,57~~

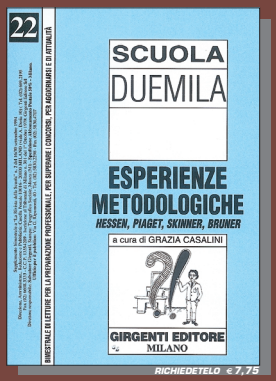

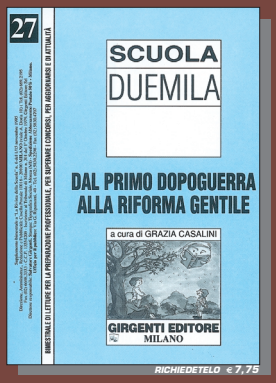

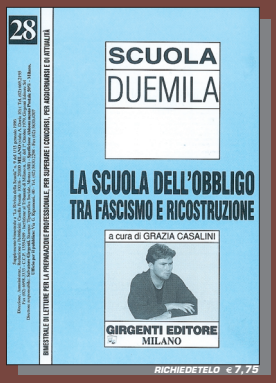

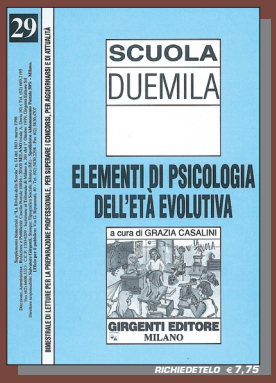

9 volumi, 1120 pagine, € 39,00.

Spedizione a nostre spese con plico postale raccomandato

SCUOLA DUEMILA

Offerta valida fino a 30 giorni dalla data di copertina della Rivista in cui è inserita questa pagina

Sì, desidero ricevere con pacco postale editoriale i seguenti 12 volumi di SCUOLAduemila nn. 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 e 29

☐ Ho versato l'importo di **€ 39,00** in data ..... a mezzo ccp. 13554209 o vaglia postale o assegno bancario intestati a «La Rivista della Scuola», Viale Andrea Doria, 10 - 20124 MILANO

oppure

☐ Addebitare l'importo di **€ 39,00** sulla mia Carta di Credito

.....
cognome

.....
nome

.....
via n.

.....
c.a.p. città

.....
tel. fax

XXXIII/01

Per i pagamenti tramite Posta trasmettere la ricevuta del bollettino di versamento al fax 02/6698.3333 per l'immediata attivazione dell'invio dei volumi

---

Richiedete il catalogo delle nostre pubblicazioni: è GRATIS

Per informazioni e contatti con la nostra Redazione collegatevi via Internet: www.girgenti.it *oppure* www.rivistadellascuola.it

---

inviate una e-mail: info@girgenti.it

Abbonamento gratis per un anno a chi ci procura 2 nuovi abbonati alla Rivista

Allegato E

Piano degli Studi del Liceo Musicale e Coreutico

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti

Orario annuale

	classeconc.	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno
Lingua e letteratura italiana	50/A 51/A	132	132	132		
Lingua e cultura straniera	46/A	99	99	99		
Storia e geografia	51/A 50/A	99	99			
Storia	37/A 50/A			66		
Filosofia	36/A-37/A			66		
Matematica*	49/A	99	99	66		
Fisica	49/A			66		
Scienze naturali**	60/A	66	66			
Storia dell'arte	24/A-25/A-61/A	66	66	66		
Religione cattolica o attività altern.		33	33	33		
Totale ore		594	594	594		
Sezione musicale						
Scienze motorie e sportive	29/A	66	66	66		
Esecuzione e interpretaz.(1)	31/A	99	99	66		
Teoria, analisi e composizione (3)	31/A	99	99	99		
Storia della musica (4)	31/A	66	66	66		
Laboratorio musica d'insieme (2) (a)	31/A	66	66	99		
Tecnol. musicali (2) (a)	31/A	66	66	66		
Totale ore		462	462	462		
Sezione coreutica						
Storia della danza	&			66		
Storia della musica (4)	31/A			33		
Tecniche della danza	&	264	264	264		
Laboratorio coreutico	&	132	132			
Laboratorio coreograf.	&			99		
Teoria e pratica musicale per la danza	&	66	66			
Totale ore		462	462	462		
Totale compl.ore		1056	1056	1056		

& i docenti saranno reclutati in collaborazione con l'accademia di danza; in alternativa si farà ricorso a personale esperto esterno.
I posti nei licei musicali e coreutici relativi agli insegnamenti di nuova istituzione (2) non sono disponibili per le operazioni di mobilità fino a quando non verranno definiti i corrispondenti titoli di accesso.
(2)Liceo musicale: esecuzione e interpretazione; teoria, analisi e composizione; storia della musica; laboratorio di musica d'insieme; tecnologie musicali.
Liceo coreutico: storia della danza; storia della musica; tecniche della danza; laboratorio coreutico; laboratorio coreografico; teoria e pratica musicale per la danza.
(a) Insegnamenti disciplinati secondo quanto previsto dall'articolo 13 comma 8.
** con Informatica al primo biennio*
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra*
(1) In fase transitoria concorrono all'insegnamento di Esecuzione e Interpretazione nonché di Laboratorio di musica di insieme i docenti diplomati di conservatorio nello specifico strumento,abilitati per le classi di concorso 31/A e 32/A e che abbiano prestato servizio nei corsi sperimentali di istruzione secondaria di II grado; concorrono altresì i docenti forniti di abilitazione per la classe 77/A purché in possesso di diploma di conservatorio sullo specifico strumento e che abbiano già prestato servizio nei corsi sperimentali di istruzione secondaria di II grado.
(2) In fase transitoria concorrono all'insegnamento di Tecnologie musicali i docenti abilitati per le classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A purché in possesso del: Diploma accademico di II livello in Musica, scienza e tecnologia del suono di cui al D.M. 462/03; Diploma accademico di II livello ad indirizzo tecnologico di cui al D.M. n. 1 dell'8.1.2004; Diploma accademico di II livello "musica elettronica e tecnologie del suono" di cui D.M. 39 del 12.3.2007; Diploma di "Musica elettronica" (vecchio ordinamento); Qualsiasi diploma accademico di II livello (conservatorio) purché il piano di studio seguito abbia compreso almeno 36 crediti nel settore delle nuove tecnologie audiodigitali e/o della musica elettronica.
(3) In fase transitoria concorrono all'insegnamento di Teoria e analisi e composizione i docenti abilitati per le classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A purché in possesso del diploma di vecchio ordinamento o di diploma accademico di II livello in: - composizione; - direzione di orchestra;- organo e composizione organistica;-musica corale e direzione del coro;- strumentazione per banda. .
(4) Purché in possesso della laurea in musicologia e beni musicali (laurea magistrale classe LM-45- o titoli equiparati ai sensi del D.I. del 9 luglio 2009 (pubbl. G.U. 7.10.2009, n.233) congiuntamente a diploma di conservatorio)
N.B. È previsto l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.

assegnazioni provvisorie di sede nei confronti di personale di prima nomina. Per personale di prima nomina si intende il personale scolastico assunto a tempo indeterminato lo stesso anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie

3. In base a quanto disposto nell'art. 2 comma 2 del C.C.N.I. del 29.2.2012, può partecipare all'assegnazione provvisoria per la provincia di titolarità, per i soli motivi indicati nel precedente comma 1, tutto il personale docente assunto con decorrenza giuridica antecedente all'anno scolastico in cui si effettuano le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria. Per quanto riguarda l'assegnazione in altra provincia, per l'a.s. 2012/2013, possono chiedere l'assegnazione provvisoria tutti coloro che sono stati assunti nell'anno scolastico 2010/2011, anche solo giuridicamente, e negli anni scolastici precedenti. Diversamente, in attuazione di quanto previsto all'art. 9 comma 21 della legge n. 106/11, il personale docente assunto a partire dalla decorrenza giuridica 1° settembre 2011, non può chiedere assegnazione provvisoria per altra provincia per un quinquennio a far data dalla decorrenza giuridica dell'assunzione, ad eccezione di coloro che beneficiano delle precedenze di cui al successivo art. 8 punti I, III, IV, VI e VII, ivi compreso il personale docente della provincia di Trento. Le lavoratrici madri o, in alternativa i lavoratori padri, assunti con decorrenza giuridica 1° settembre 2011, che hanno figli di età superiore a tre anni e fino ad otto, pur non avendo diritto alla precedenza di cui al successivo art. 8, punto IV, lettera i), potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria per altra provincia.

4. In caso di ricongiungimento al coniuge o al convivente destinato a nuova sede per motivi di lavoro, o che svolge attività lavorativa in altra provincia si prescinde dall'iscrizione anagrafica.

5. Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori (lettera "a" della citata tabella) è attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei due genitori abbia un'età superiore a 65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria). Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria. A tal fine, il docente che aspiri all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, convivente e/o ai figli dovrà indicare il comune di ricongiungimento nella domanda ovvero il comune viciniore in assenza di posti e/o classi di concorso richiedibili. Tale comune, ovvero il distretto scolastico di residenza per i comuni suddivisi in più distretti, dovrà essere necessariamente indicato nelle preferenze. Esso, eventualmente preceduto dalla indicazione di preferenze analitiche relative a specifiche scuole, dovrà necessariamente a sua volta precedere la preferenza per ogni altro comune.

L'assegnazione provvisoria sarà disposta con le seguenti modalità:

- l'assegnazione provvisoria nell'ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso;
- l'assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento precede l'assegnazione per scuole di diverso comune anche rispetto alle richieste di classi di concorso o posti di grado diversi da quello di 16 appartenenza.
- le preferenze territoriali espresse nell'apposita sezione del modulo domanda saranno progressivamente esaminate nell'ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richiesti diversi da quello di appartenenza.

L'indicazione della preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico di ricongiungimento per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria solo allorquando vengano richiesti anche altri comuni o distretti oltre i predetti oppure altre classi di concorso o posti di grado diverso.

La mancata indicazione del comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio delle eventuali preferenze relative ad altri comuni, o altre classi di concorso o posti di grado diverso, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda di assegnazione provvisoria. Pertanto, in tali casi l'ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.

6. Si richiama, per le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, quanto stabilito dall'art. 9 del C.C.N.I. del 29.2.2012 e dall'art. 4 dell'O.M. n. 20 del 5.3.2012 anche con riferimento ai casi di ricongiungimento al convivente.

7. Non è consentita l'assegnazione provvisoria nell'ambito del comune di titolarità, con l'eccezione dei comuni che comprendono più distretti.

8. Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate solo su posti e cattedre la cui vacanza sia accertata per l'intero anno scolastico e per l'intero orario di cattedra e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili. Per il personale in part time l'assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.

UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

9. In sede di contrattazione regionale decentrata saranno regolamentate le modalità per consentire lo scambio di cattedre o posti tra coniugi anche fra province diverse.

10. La sequenza operativa delle assegnazioni provvisorie è regolata dalle disposizioni di cui al successivo art. 9.

11. L'assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica può essere richiesta, esclusivamente nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica, per una sola diocesi, diversa da quella di appartenenza.

12. Alla domanda di assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica deve essere, altresì, allegata la Idoneità rilasciata dall'Ordinario della diocesi richiesta.

13. Le operazioni di assegnazione provvisoria da altra provincia o per altra classe di concorso o per altro posto o grado d'istruzione saranno effettuate salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l'a.s. 2012/2013.

(1) Tale disposizione va letta nel senso della intercambiabilità nell'ambito delle tre tipologie di servizio descritte.

Art. 8 - Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria

1. Le precedenze riportate nel presente articolo, raggruppate sistematicamente per categoria, sono funzionalmente inserite secondo il seguente ordine di priorità, nella sequenza operativa di cui all'art. 9 del presente C.C.N.I., in sostanziale coerenza con le disposizioni in materia, previste dal C.C.N.I. del 29.2.2012.

I. Personale con gravi motivi di salute

a) Personale docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991, n. 120);

b) Personale docente emodializzato (art. 61 della Legge n. 270/82);

II. Personale trasferito d'ufficio negli ultimi nove anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità

c) Personale docente che, a partire dall'a. s. 2004/2005 e/o successivi, chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità, trasferito quale soprannumerario a domanda condizionata ovvero d'ufficio (senza aver presentato domanda) nell'anno scolastico a cui si riferiscono le operazioni, e che abbia richiesto di essere utilizzato nella scuola di precedente titolarità. Nel caso di concorrenza prevale l'istanza del docente già appartenente alla stessa tipologia di posto (posto comune, classe di concorso, posto sostegno).

III. personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative

d) Personale docente con disabilità di cui all'art. 21 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

e) Personale docente (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato;

f) Personale docente appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94; detto personale può usufruire di tale precedenza solo nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso;

IV. Assistenza

g) Personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia:

_ coniuge o genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità.

_ solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore; tale condizione di referente unico, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l'assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.

h) Personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l'assistenza al soggetto con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.

In relazione ai punti g ed h:

- la situazione deve essere documentata secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del C.C.N.I. del 29.2.2012, (in particolare i punti a, b) e dall'art. 4 dell'O.M. 20 del 5.3.2012. La condizione di esclusività dell'assistenza al soggetto con disabilità è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore o al parente o affine entro il terzo grado e deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3. I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.

- la suddetta autodichiarazione di esclusività non è necessaria laddove il richiedente la precedenza sia il coniuge o il genitore ovvero l'unico parente o affine e che convive con il soggetto con disabilità. Tale precedenza è riconosciuta anche qualora la certificazione attestante la gravità della disabilità dichiari il soggetto con disabilità "rivedibile" purché sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi la durata del provvedimento di utilizzazione o assegnazione provvisoria.

- La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi l'intero comune (o distretto sub comunale) del domicilio dell'assistito prima di indicare preferenze di altri comuni o distretti sub-comunali. Parimenti non si ha diritto alla suddetta precedenza qualora si richieda l'assegnazione provvisoria per altro familiare che abbia eletto il domicilio in comune diverso dall'assistito.

i) lavoratrici madri con prole di età inferiore a tre anni o, in alternativa i lavoratori padri. Sono presi in considerazione i figli che compiono i tre anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il movimento.

V. Personale cessato dal collocamento fuori ruolo a norma Dell'art. 35 Comma 5 Della Legge 27/12/2002, n. 289

j) i docenti dichiarati idonei all'insegnamento a seguito della procedura prevista dall'art. 35, comma 5, della legge 27/12/2002, n. 289 che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda.

VI. Personale coniuge di militare o di categoria equiparata (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

k) il coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all'art. 2, commi 197 e 198, della legge n. 549/95, destinatari della legge n. 100/87 , dell'art. 10- comma 2 - del D.L. 325/87, convertito con modificazioni nella L. 402/87, dell'art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e dell'art. 2 della L. n. 86 del 29.3.2001. Ai fini del ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà previsto l'impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n.181 del 19.2.1994. La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza.

VII. Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

l) Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell'art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265 e del D.L.vo 18.8.2000, n. 267, durante l'esercizio del mandato, ha titolo alla precedenza purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo ovvero la sede viciniore, qualora nella predetta sede dove esercita il mandato non esistano scuole richiedibili. Tale condizione deve sussistere al momento dell'effettuazione delle operazioni, pena il mancato accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria

VIII. Personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al c.c.n.q. sottoscritto il 7/8/1998 (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

m) Il personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998 ha diritto alla precedenza nella fase delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.

UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza dovrà essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3.

Art. 9 - Sequenza operativa

1. Le operazioni finalizzate alla copertura dei posti di sostegno con personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provvisto dell'apposito titolo di specializzazione, precedono le operazioni finalizzate alla copertura dei posti comuni. Ciò al fine di individuare tutti i posti disponibili per le operazioni di utilizzazione e quindi effettuando preliminarmente tutte le operazioni di sistemazione del personale titolare di sede; in particolare per massimizzare i posti disponibili, le utilizzazioni vengono effettuate privilegiando le operazioni che liberino posti per le fasi successive.

2. Le operazioni per la copertura dei posti di sostegno mediante utilizzazione a domanda dei docenti titolari su posto curriculare non perdenti posto, forniti del prescritto titolo di specializzazione, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aventi titolo all'assunzione a tempo indeterminato per l'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di cui al presente contratto. Le operazioni per la copertura dei posti di sostegno, mediante utilizzazione a domanda dei docenti non forniti del prescritto titolo e titolari su posto comune, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

3. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi cui tendono le attività progettuali attraverso la valorizzazione delle risorse professionali presenti nel singolo circolo, istituto o scuole coinvolti nei singoli progetti, dovranno essere utilizzati, prioritariamente rispetto ai docenti inseriti nelle graduatorie di cui sopra, i docenti titolari o in servizio nell'istituto o nelle scuole interessate che ne facciano domanda. Lo stesso principio di priorità si applica anche per i docenti titolari o in servizio nelle scuole interessate e inclusi nelle graduatorie provinciali relative alle figure professionali previste dalla legge n. 426/88 e dalla legge n. 104/92.

4. Le operazioni di mobilità verranno disposte secondo la sequenza operativa riportata nell'allegato 3.

L'Ufficio territorialmente competente che dispone una assegnazione provvisoria o una utilizzazione interprovinciale è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ufficio territorialmente competente di provenienza degli interessati.

Titolo II
Personale Educativo
Art. 10 - Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie

1. Al personale educativo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano le utilizzazioni ed assegnazione provvisorie del personale docente. In particolare in presenza di esubero provinciale si applica la disciplina per l'utilizzazione a domanda in altro ruolo, per classi di concorso o posti di sostegno per i quali gli interessati siano in possesso del prescritto titolo. L'individuazione del personale soprannumerario va effettuata secondo l'ordine delle graduatorie unificate in base all'articolo 4 ter della Legge n. 333/ 2001.

2. Qualora presso istituzioni educative maschili esistano posti di organico disponibili determinati dalla semiconvittualità femminile e, reciprocamente, presso istituzioni educative femminili posti di organico disponibili determinati dalla semiconvittualità maschile, dovrà essere, inoltre, prevista la possibilità che le operazioni di utilizzazione, finalizzate alla copertura di detti posti, siano disposte nei confronti di tutto il personale educativo soprannumerario, prescindendo quindi dal relativo ruolo di appartenenza (ruolo maschile - ruolo femminile) e prioritariamente presso l'istituzione di precedente titolarità. Dovrà, infine, essere garantita l'utilizzazione del personale educativo presso l'Ufficio territorialmente competente, ai sensi dell'art. 73 della Legge n. 270/82.

3. Il personale educativo trasferito quale soprannumerario negli ultimi nove anni, che abbia richiesto in ciascun anno dell'ottennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità, può richiedere l'utilizzazione nell'istituzione di precedente titolarità con precedenza rispetto agli altri aspiranti.

Titolo III
Personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario
Art. 11 - Personale A.T.A. destinatario delle utilizzazioni

1. Premesso che l'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti la definizione degli organici e la costituzione di posti part-time, come definito nell'art. 3 del presente contratto, i destinatari dei provvedimenti di utilizzazione per l'a.s. 2012/2013 sono:

a) il personale A.T.A. in soprannumero sull'organico di titolarità;

b) il personale A.T.A. trasferito a domanda condizionata ovvero d'ufficio senza aver presentato domanda quale soprannumerario nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chieda di essere utilizzato come prima preferenza nell'istituzione scolastica o, in subordine, nel distretto sub-comunale che la comprende o nel comune di precedente titolarità, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nel comune viciniore nel rispetto delle relative tabelle e che abbia richiesto in ciascun anno dell'ottennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità. Pertanto per l'anno scolastico 2012/2013 può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata per l'anno 2004/05 e successivi;

c) il personale A.T.A., già in servizio in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate che, a seguito del dimensionamento, vengono a funzionare in comune diverso da quello della sede di titolarità dove - ai sensi dell'art. 48 - , comma 19, del C.C.N.I. del 29.2.2012 detto personale è riassegnato d'ufficio per l'anno scolastico successivo;

d) il personale A.T.A. restituito ai ruoli metropolitani ai sensi dell'art. 5 del C.C.N.I. 29.2.2012 che ha avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda;

e) il direttore dei servizi generali e amministrativi dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza che, a norma dell'art. 35, comma 6, della legge 27/12/2002,n. 289, è cessato dal collocamento fuori ruolo dall'anno scolastico 2003/2004;

f) il personale A.T.A. che, dichiarato inidoneo a svolgere la mansioni del profilo di appartenenza, svolge mansioni di altro profilo comunque coerente, e che, a norma dell'art. 35 comma 6 delle legge 27/12/2002 n. 289, è cessato dal collocamento fuori ruolo dall'anno scolastico 2003/2004;

g) il personale A.T.A. dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza che, a norma dell'art. 35 comma 6 della legge 27/12/2002, n. 289, è cessato dal collocamento fuori ruolo dall'anno scolastico 2003/2004; qualora non soddisfatto della sede assegnata, abbia chiesto di partecipare ai movimenti e non abbia ottenuto alcuna delle sedi richieste con la domanda di trasferimento;

g1) Il personale A.T.A. dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza che chieda di essere utilizzato su posti disponibili in scuole che non abbiano già in servizio analogo personale inidoneo. In caso di concorrenza l'utilizzazione è limitata a non più di una entità in ingresso per scuola.

h) il personale A.T.A. che a qualunque titolo risulti senza sede definitiva;

i) il personale A.T.A. restituito ai ruoli di provenienza a domanda o d'ufficio ai sensi dell'art. 10, comma 9 del C.C.N.L. del 29/11/2007;

j) il personale A.T.A. che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997, cessato dal servizio ha chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non ha trovato disponibile il posto di precedente titolarità;

k) il personale A.T.A. in esubero che abbia superato o stia frequentando corsi di riconversione professionale;

l) i responsabili amministrativi, ivi compresi gli insegnanti elementari, collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'art. 21 della legge n. 463/78, che non sono stati inquadrati nel profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi. Tale personale è da considerarsi soprannumerario a tutti gli effetti;

m) i responsabili amministrativi presenti nelle istituzioni scolastiche con personale già degli Enti Locali aggiunti al titolare della funzione di firma degli atti contabili della scuola. Tale personale è da considerarsi soprannumerario a tutti gli effetti;

n) il personale A.T.A. proveniente da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero;

o) il direttore dei servizi generali e amministrativi che a seguito del dimensionamento è assegnato, ai sensi dell'art. 47, comma 3, punto II del C.C.N.I. sulla mobilità sottoscritto il 29.2.2012, in una scuola situata in comune diverso rispetto a quello di precedente titolarità e che chiede l'utilizzazione in scuola del comune di precedente titolarità. L'operazione si colloca dopo il punto 5 della sequenza operativa – allegato 6.

2. In conformità alle finalità indicate dall'art. 1 comma 2 del pre-

UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

sente contratto, il personale in soprannumero nelle scuole ed istituti viene utilizzato, a domanda, in profilo diverso da quello di appartenenza, o per gli assistenti tecnici in area diversa ma comunque nell'ambito della stessa area contrattuale, sulla base dei titoli di studio o di altro titolo professionale richiesto per l'accesso a quel profilo o area diversa. A tale scopo i Dirigenti Scolastici invitano il personale interessato a dichiarare i titoli di studio e/o professionali posseduti.

3. Il personale che non è possibile utilizzare nell'ambito del profilo od area di appartenenza o di altro profilo o di altra area per cui sia in possesso del titolo specifico - ivi compreso il personale appartenente al profilo di assistente tecnico, con riferimento alle aree professionali - è utilizzato, a domanda, sulle eventuali disponibilità relative ad altro profilo o, per gli assistenti tecnici in laboratorio di area professionale diversa, ma comunque nell'ambito della stessa area contrattuale. A tal fine il personale di cui al presente comma, parteciperà alle attività di riconversione professionale previste nel presente contratto.

4. Per il personale che abbia superato i corsi di riconversione, ricorrendo le condizioni di cui ai precedenti comma 2 e 3, si procede a proroghe e nuove utilizzazioni, anche d'ufficio.

5. Il direttore dei servizi generali ed amministrativi, cessato dal collocamento fuori ruolo, a norma dell'art. 35, comma 6, della legge 27/12/2002 n. 289, e quello riconosciuto comunque inidoneo, è utilizzato su posto vacante o disponibile di altro profilo.

6. Il personale A.T.A. inidoneo, cessato dal collocamento fuori ruolo a norma dell'art. 35, comma 6, della legge 27/12/2002, n. 289 nonché quello dichiarato inidoneo successivamente, è utilizzato, secondo quanto indicato dalla certificazione medica e dal relativo nuovo contratto individuale, sulla base dei criteri stabiliti dal contratto di istituto.

Art. 12 - Criteri per la determinazione delle disponibilità del personale A.T.A.

1. Con riguardo al personale A.T.A., nell'ambito degli stessi accordi di cui al precedente articolo 3, stipulati a livello regionale con le OO.SS., si determinano i criteri di definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità provinciali su cui effettuare le operazioni di utilizzazione in corrispondenza delle esigenze complessive scaturite dalle situazioni socioeconomiche, culturali e di disagio presenti nelle circoscrizioni territoriali. In detto quadro deve essere assicurata, in via primaria, la copertura di tutti i posti disponibili in organico, accertati in base alle disposizioni in vigore. Sono compresi in tali disponibilità i posti di titolarità dei direttori dei servizi generali ed amministrativi inidonei e quelli del personale inidoneo al proprio profilo utilizzato in profilo coerente, nonché tutti i posti disponibili per mancanza del personale titolare, assente a seguito di disposizioni previste dalla normativa vigente. Sono altresì da considerare quelli che si rendano disponibili per mobilità intercompartimentale, nonché quelli disponibili per concessione di part-time. Su richiesta del personale, l'utilizzazione può essere effettuata anche sommando spezzoni compatibili su più scuole. Alle OO.SS. è data tempestiva informazione anche sulle eventuali disponibilità sopraggiunte e sulla motivazione delle stesse.

2. Qualora le unità di personale A.T.A. da utilizzare siano superiori alle disponibilità individuate al comma 1 del presente articolo, il quadro complessivo deve ricomprendere una o più tra le seguenti disponibilità derivanti da esigenze specifiche connesse alla realtà territoriale e da particolari necessità di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche ed educative correlate ai nuovi compiti richiesti alla Scuola dell'autonomia ed alla ridefinizione dei servizi generali amministrativi delle istituzioni scolastiche dimensionate:

a) esigenze di supporto ai progetti educativi e formativi deliberati ed approvati dai competenti organi collegiali della scuola, nell'ambito dei piani dell'offerta formativa;

b) utilizzazione degli assistenti tecnici in istituzioni scolastiche di grado, ordine o tipo diverso dalla scuola di titolarità, in relazione alle esigenze di funzionamento di laboratori didattici o scientifici e alle esigenze di diffusione delle tecnologie multimediali;

c) esigenze di supporto alle iniziative complementari e alle attività integrative delle istituzioni scolastiche di cui al D.P.R. 09/04/1999, n. 156 e al D.P.R. 10/10/1996, n. 567. In particolare saranno considerate le esigenze di supporto alla Consulta provinciale degli studenti di cui all'art. 5, comma 1 e comma 2, lettera c), del citato D.P.R. n. 156/99;

d) utilizzazione di personale soprannumerario nei nuclei di supporto all'autonomia scolastica istituiti a livello provinciale;

e) utilizzazione di personale soprannumerario presso i centri territoriali;

f) esigenze connesse ai posti resisi di fatto vacanti a seguito di utilizzazione di personale A.T.A. presso gli Uffici scolastici provinciali e regionali ai sensi dell'art. 31, comma 6 bis, del decreto legislativo 3.2.1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;

g) utilizzazione di personale soprannumerario - tenuto conto della fase transitoria connessa alla riforma di detti Enti - presso IRRE, INVALSI e INDIRE, previo accertamento da parte dei Uffici scolastici provinciali della disponibilità dei posti.

3. I responsabili amministrativi di cui all'art. 11, comma 1, lettera l) del presente contratto sono utilizzati in base ai criteri individuati al successivo art. 13 ad esclusione del criterio definito al comma 1, lettera b) del citato art. 13, concernente le sostituzioni nelle Istituzioni scolastiche. Sono confermati, a domanda, con priorità nella scuola o posto di servizio di utilizzazione dell'anno scolastico precedente.

4. I responsabili amministrativi di cui all'art. 11, comma 1, lettera m) del presente contratto sono utilizzati in base ai criteri individuati al successivo art. 13, comma 1 del presente contratto e, a domanda, possono essere utilizzati su posti eventualmente disponibili di assistente amministrativo nelle Istituzioni scolastiche. Sono confermati, a domanda con priorità nella scuola o posto di servizio di utilizzazione dell'anno scolastico precedente.

Art. 13 - Ulteriori criteri per la determinazione delle disponibilità riferiti al profilo di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

1. Qualora le unità di Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi da utilizzare siano superiori alle disponibilità individuate in base ai criteri di cui al precedente art. 12 comma 1 al fine del miglior impiego di tale personale soprannumerario, secondo le finalità individuate all'art. 12 comma 2, la contrattazione decentrata regionale definisce il quadro delle disponibilità nel quale comprendere una o più delle seguenti disponibilità connesse ad esigenze di supporto a specifiche attività, con particolare riguardo alle competenze delineate dal profilo in argomento nell'ambito organizzativo delle istituzioni scolastiche:

a) utilizzazione nella sede di titolarità dell'anno scolastico 2011/2012 del DSGA soprannumerario per effetto dell'applicazione dell'art. 4 comma 70 della Legge n. 183/2011 in luogo della reggenza. In subordine, tali posti sono disponibili per l'utilizzazione di eventuale ulteriore personale in esubero.

b) utilizzazione del personale soprannumerario per sostituzione nelle istituzioni scolastiche per assenze prevedibili fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche.

c) utilizzazione presso i centri territoriali per l'educazione degli adulti;

d) utilizzazione presso i nuclei di supporto all'autonomia scolastica attivati presso gli uffici provinciali;

e) esigenze di supporto, con funzioni di coordinamento alle iniziative complementari e alle attività integrative delle istituzioni scolastiche di cui al D.P.R. 09/04/1999, n. 156 e al D.P.R., 10/10/1996 n. 567. In particolare devono essere considerate le esigenze di supporto, con funzioni di coordinamento di altro personale A.T.A. soprannumerario, alla Consulta provinciale degli studenti di cui all'art. 5 comma 1 e comma 2 lettera c) del citato D.P.R. n. 156/99;

f) utilizzazione sui posti relativi a progetti autorizzati, anche in via sperimentale, conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale.

g) utilizzazione in centri territoriali di servizi attivati a seguito di progetti di supporto all'attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche da realizzare anche con l'eventuale coinvolgimento degli Enti Locali. Le intese da stipularsi con gli Enti Locali possono prevedere punti di raccordo operativi a livello distrettuale o in più istituzioni scolastiche con funzioni di polo, da attivarsi tenendo anche conto della fase di riorganizzazione degli uffici periferici del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. Può essere prevista l'utilizzazione del personale in argomento su progetti che vedano coinvolti consorzi di scuole ed altre iniziative territoriali concordate tra i soggetti istituzionali e le parti sociali con particolare riguardo ai progetti connessi al riassorbimento della dispersione scolastica, al contenimento del disagio giovanile, ai progetti sviluppati nelle aree a rischio e a quelli riguardanti gli alunni con disabilità e quelli connessi all'integrazione degli alunni stranieri;

h) utilizzazione, solo a domanda, di personale soprannumerario - tenuto conto della fase transitoria connessa alla riforma di detti Enti - presso IRRE, INVALSI e INDIRE, previo accertamento da parte dei Uffici scolastici provinciali della disponibilità dei posti.

2. Sull'insieme delle disponibilità definite dal presente articolo possono partecipare anche a domanda i Direttori dei servizi generali e amministrativi trasferiti d'ufficio in quanto soprannumerari.

Per la preparazione e la formazione professionale proponiamo 6 volumi della collana "Aggiornarsi"

Blocco di 6 volumi al prezzo scontatissimo del 40%

€ 38,00 anziché ~~€ 64,04~~

Collana Aggiornarsi n.1

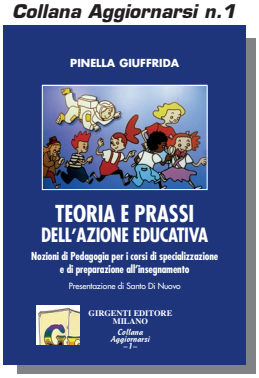

€ 10,33

Collana Aggiornarsi n.2

€ 10,33

Collana Aggiornarsi n.4

€ 10,33

Collana Aggiornarsi n.5

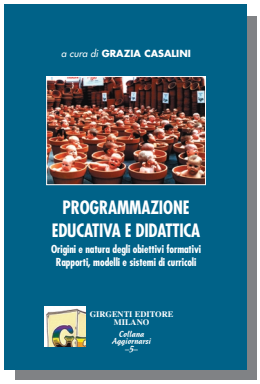

€ 10,33

Collana Aggiornarsi n.7

€ 12,39

Collana Aggiornarsi n.9

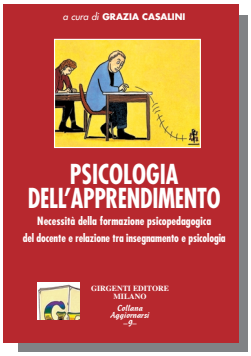

€ 10,33

Versamenti in ccp. 13554209 intestando a: La Rivista della Scuola, Viale Andrea Doria 10 20124 Milano
oppure
carta di credito, assegno bancario o postale
Per informazioni:
tel.: 02/669.2195
fax: 02/6698.3333
e-mail: *info@girgenti.it*
internet: www.girgenti.it
www:rivistadellascuola.it

Non si effettuano spedizioni in contrassegno. Le pubblicazioni vengono spedite a mezzo plico postale editoriale con spese di spedizione a nostro carico

Sì, *inviatemi il blocco di* ***6 volumi*** *(Collana Aggiornarsi: 1, 2, 4, 5, 7 e 9) al prezzo* ***scontato del 40%*** *di* ***€ 38,00*** *anziché* ~~*€ 64,04*~~

☐ Ho versato l'importo di **€ 38,00** in data ..... a mezzo ccp. 13554209 o vaglia postale o assegno bancario intestati a «La Rivista della Scuola», Viale Andrea Doria 10 - 20124 MILANO

oppure

☐ Addebitare l'importo di **€ 38,00** sulla mia Carta di Credito

☐ AMERICAN EXPRESS ☐ MasterCard ☐ ☐ VISA ☐ CartaSì *(fare un segno sopra il tipo di carta)*

N. ____ scadenza ____ CV2 ____ *riportare i tre numeri sul retro della carta*

cognome .....

nome .....

via ..... n. .....

c.a.p. ..... città .....

tel. ..... fax .....

Ritagliare e spedire, unitamente al giustificativo di pagamento, a mezzo fax 02/6698.3333, o e-mail: info@girgenti.it - oppure in busta chiusa a: «LA RIVISTA DELLA SCUOLA» Girgenti Editore srl, Viale Andrea Doria 10 - 20124 MILANO

N.B.: Ai sensi della legge 675/96 i dati personali qui contenuti faranno parte dell'archivio elettronico de "La Rivista della Scuola" - Girgenti Editore srl, che li userà solo per proprie iniziative editoriali, escludendone quindi, la divulgazione a terzi. I dati verranno aggiornati o cancellati a richiesta dell'interessato/a.

XXXIV/01

Per i pagamenti tramite Posta consigliamo di trasmettere la ricevuta di versamento a mezzo fax 02.6698.3333 per l'immediata spedizione dei volumi

È UN'OFFERTA SPECIALE DA PRENDERE AL VOLO !

UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

Art. 14 - Direttore dei servizi generali e amministrativi – posti disponibili e/o vacanti - copertura

1. I posti del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi non assegnati a mezzo di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico, a causa dell'esaurimento della graduatoria permanente di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 146/2000, sono ricoperti dagli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica, beneficiari della seconda posizione economica di cui all'articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, le cui modalità attuative sono regolamentate dall'Accordo nazionale 12 marzo 2009.

2. In assenza di personale di cui al comma 1 il dirigente scolastico provvede mediante incarico da conferire ai sensi dell'articolo 47 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 e sempre con personale in servizio nell'istituzione scolastica che si renda disponibile, ivi compresi gli assistenti amministrativi beneficiari della prima posizione economica di cui all'articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008.

3. In via esclusivamente residuale, rispetto alla fattispecie di cui al comma 2, si procede alla copertura dei posti vacanti e/o disponibili per tutto l'anno scolastico mediante provvedimento di utilizzazione di personale appartenente ai profili professionali di responsabile amministrativo ovvero di assistente amministrativo di altra scuola della medesima provincia.

4. Gli Uffici Scolastici Regionali nell'ambito degli accordi di cui ai precedenti articoli 3 e 12, predispongono appositi elenchi del personale aspirante alle utilizzazioni di cui al comma 3 sulla base di criteri che devono essere finalizzati sia alla valorizzazione delle esperienze acquisite, a qualsiasi titolo, nel profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi sia dei titoli culturali. Devono, altresì, essere finalizzati a favorire l'impiego degli assistenti amministrativi titolari delle posizioni economiche.

5. L'Ufficio scolastico regionale predispone i conseguenti provvedimenti nei confronti del personale disponibile, con esclusione di quello che abbia rifiutato, nella propria scuola, analogo incarico ai sensi dei commi 1 e 2.

6. Ai soli fini della scelta della sede e nel limite degli aventi diritto all'incarico, le utilizzazioni di cui al comma 3 sono disposte con priorità a favore del personale che chieda la conferma nell'istituzione scolastica nella quale, nell'anno precedente, abbia svolto analogo servizio.

7. Ferma restando la possibilità di utilizzazione del personale eventualmente trasferito d'ufficio, gli assistenti amministrativi di cui al presente articolo sono sostituiti, nelle scuole di titolarità e/o di provenienza, con personale supplente, secondo le disposizioni di cui al Regolamento sulle modalità di conferimento delle supplenze del personale A.T.A., adottato con decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430. Valgono, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del Regolamento citato. Gli assistenti amministrativi di cui al presente articolo sono retribuiti ai sensi dell'articolo 146, lettera g) n. 7) del C.C.N.L./2007.

8. Nell'ambito dell'ordine delle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e l'ordine di priorità previsto al comma 6, l'inserimento nella graduatoria per la mobilità professionale dall'area "B" all'area "D", formulata ai sensi del CCNI 3 dicembre 2009, costituisce titolo di precedenza per il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo 27

Art. 15 - Utilizzazione in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate ivi comprese quelle coinvolte nel dimensionamento - Assegnazione del personale alle sedi associate, alle succursali e ai plessi

1. Il personale A.T.A. di cui all'art. 11, comma 1 lettera c) del presente contratto ha titolo, a domanda, ad essere utilizzato nelle istituzioni scolastiche che hanno assorbito la sede coordinata, il plesso e la sezione staccata funzionanti in comune diverso sulle quali era in servizio nell'anno scolastico, 2003/2004 e successivi con precedenza assoluta, purché vi sia la relativa disponibilità di posto.

2. In sede di contrattazione decentrata regionale sono definite specifiche modalità al fine di assicurare le condizioni per la riassegnazione alla medesima sede di servizio secondo quando previsto al comma 1.

3. Nell'ambito della mobilità interna di istituto i criteri di assegnazione del personale A.T.A. alle sedi associate, alle succursali e ai plessi sono definiti in attuazione a quanto previsto dal CCNL 29.11.2007. 28.

Art. 16 - Criteri di articolazione delle utilizzazioni

1. Ai fini delle utilizzazioni, la contrattazione decentrata regionale deve prevedere che siano compilate distinte graduatorie per i profili professionali del personale in soprannumero, secondo le tabelle di valutazione dei titoli allegate al presente contratto con riguardo al seguente ordine:

a) tutto il personale con contratto a tempo indeterminato con la sede di titolarità nella provincia dichiarato in soprannumero;

b) tutto il personale con contratto a tempo indeterminato in servizio nella provincia ancora in attesa di sede definitiva.

2. Nell'utilizzazione di tutte le risorse professionali va perseguita, la funzionalità e l'efficacia del servizio e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto anche conto delle opzioni, delle esigenze e delle disponibilità espresse dal personale A.T.A. coinvolto. Qualora il numero del personale da utilizzare sia inferiore alle disponibilità, le utilizzazioni devono essere finalizzate alla copertura dei posti che comportino un maggiore onere finanziario.

3. Le utilizzazioni sono effettuate - tenuto conto delle preferenze espresse dagli interessati - per il raggiungimento dei predetti obiettivi, sulla base della sequenza operativa di cui al successivo art. 20 e nel rispetto delle precedenze di cui all'art. 19 In assenza dell'espressione delle preferenze da parte degli interessati l'utilizzazione avviene d'ufficio.

4. I provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati, non possono subire modifiche in relazione all'accertamento di ulteriori successive disponibilità.

5. Le modalità di utilizzazione sono stabilite mediante contrattazione decentrata regionale. Tale contrattazione può eventualmente definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione, in relazione a specifiche situazioni locali, nel rispetto dei principi e criteri generali definiti dal presente C.C.N.I..

Art. 17 - Criteri di individuazione di situazioni di soprannumero

1. L'individuazione del personale soprannumerario si effettua sulla base dei punteggi contenuti nelle tabelle di valutazione allegate al presente contratto. In caso di concorrenza tra il personale titolare presso la stessa scuola, circolo, istituto, l'individuazione del soprannumerario - ove necessaria - è prevista nell'ordine seguente:

a) personale titolare nella scuola entrato a far parte dell'organico, per mobilità volontaria, a partire dal 1° Settembre dell'anno in cui si procede all'utilizzazione;

b) personale titolare nella scuola entrato a far parte dell'organico negli anni scolastici precedenti, ivi compresi i trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata (vedi nota (1) – art. 48 del C.C.N.I. 29.2.2012).

2. I beneficiari delle precedenze di cui all'art. 19 punti I, III, IV lettere f) ed h) sono esclusi dalla graduatoria, anche se trasferiti nella scuola per l'anno scolastico 2012/2013.

3. Per gli assistenti tecnici, l'individuazione del soprannumerario avviene sulla base delle graduatorie compilate per ciascuna area.

Art. 18 - Assegnazioni provvisorie

1. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per un massimo di quindici sedi e indifferentemente per uno dei seguenti motivi:

_ ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

_ ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;

_ per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria.

_ ricongiungimento ai genitori;

2. In caso di ricongiungimento al coniuge destinato a nuova sede per motivi di lavoro o che svolga attività lavorativa in altra provincia, si prescinde dall'iscrizione anagrafica.

3. Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori (lettera "a" della citata tabella) è attribuito solo nel caso in cui i genitori abbiano un'età superiore a 65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria). Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettuano le assegnazioni provvisorie. A tal fine, il personale A.T.A. che aspiri all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, convivente e/o ai figli, deve indicare nella domanda il comune di ricongiungimento. Tale comune, ovvero il distretto scolastico di residenza per i comuni suddivisi in più distretti, deve essere necessariamente indicato nelle preferenze. Qualora preceduto dalla indicazione di preferenze analitiche

UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

relative a specifiche scuole, deve necessariamente, a sua volta, precedere la preferenza per ogni altro comune.

4. L'indicazione della preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico di residenza per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria solo allorquando vengano richiesti anche altri comuni o distretti oltre i predetti.

5. La mancata indicazione del comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio delle eventuali preferenze relative ad altri comuni , ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda di assegnazione provvisoria. In tali casi, l'ufficio si limiterà, di conseguenza, a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento.

6. Per le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, si fa rinvio a quanto stabilito dall'art. 9 del C.C.N.I. del 29.2.2012 e dall'art. 4 dell'O.M. n. 20 del 5.3.2012, anche con riferimento ai casi di ricongiungimento al convivente.

7. Non è consentita l'assegnazione provvisoria nell'ambito del comune di titolarità, con l'eccezione dei comuni che comprendono più distretti.

8. Le assegnazioni provvisorie possono essere effettuate solo su posti la cui vacanza sia accertata per l'intero anno scolastico e, a richiesta, anche su posti part-time costituiti su più scuole. Per il personale part time, l'assegnazione provvisoria, su specifica richiesta del personale, interessato può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio anche accorpando spezzoni diversi compatibili costituiti su più scuole. Coerentemente con i principi generali che regolano la costituzione dei posti orario esterni anche alla costituzione di posto A.T.A. su due scuole deve essere subordinata alla facile raggiungibilità delle sedi ed alla funzionale organizzazione della prestazione lavorativa del personale interessato in entrambe le istituzioni scolastiche.

9. In sede di contrattazione regionale decentrata sono regolamentate le modalità per consentire lo scambio di posti tra coniugi anche fra province diverse.

10. La sequenza operativa delle assegnazioni provvisorie è regolata dalle disposizioni di cui al successivo art. 20.

11. Le assegnazioni provvisorie da altra provincia sono disposte salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l'a.s. 2012/2013.

Art. 19 - Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria

1. Le precedenze riportate nel presente articolo, raggruppate sistematicamente per categoria, sono funzionalmente inserite secondo il seguente ordine di priorità, nella sequenza operativa di cui all'art. 20 del presente C.C.N.I., in sostanziale coerenza con le disposizioni in materia, previste dal C.C.N.I. del 12.02.2009:

I. personale con gravi motivi di salute

a) Emodializzati (art. 61 della Legge 270/82);

a1) Non vedenti

II. personale trasferito d'ufficio negli ultimi nove anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità

b) Personale A.T.A. che, a partire dall'anno scolastico 2004/2005 e/o successivi, chieda il rientro nella scuola di precedente titolarità in quanto trasferito quale soprannumerario a domanda condizionata ovvero trasferito d'ufficio (senza aver presentato domanda) nell'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni, e che abbia richiesto di essere utilizzato; nel caso di concorrenza prevale l'istanza del personale A.T.A. già appartenente allo stesso profilo professionale o, per gli assistenti tecnici, alla stessa area.

III. personale con disabilità e personale bisognoso di particolari cure

c) Personale A.T.A. con disabilità di cui all'art. 21 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

d) Personale A.T.A., non necessariamente disabile, che necessita, per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato;

e) Personale A.T.A. appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94; detto personale può usufruire di tale precedenza solo nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso;

IV. Assistenza

f) Personale A.T.A. destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge 104/92 che sia:

_ coniuge o genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela di soggetto con disabilità in situazione di gravità.

_ unico figlio/a in grado di prestare assistenza al genitore; tale unicità, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l'assistenza al soggetto con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.

g) Personale A.T.A. destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7, della citata legge n. 104/92 che sia unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona 32

disabile in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l'assistenza al soggetto disabile in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.

In relazione ai punti f e g:

- la situazione deve essere documentata secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del C.C.N.I. del 29.2.2012, (in particolare i punti a), b)) e dall'art. 4 dell'O.M. n. 20 del 5.3.2012. La condizione di esclusività dell'assistenza al soggetto con disabilità è prevista unicamente nei casi di assistenza al genitore o al parente o affine entro il terzo grado e deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3.; tutte le certificazioni devono essere prodotte entro la data di presentazione della domanda.

- la suddetta autodichiarazione di esclusività non è necessaria qualora il richiedente la precedenza sia il coniuge o il genitore ovvero l'unico parente o affine che convive con il soggetto con disabilità. Tale precedenza è riconosciuta anche nell'ipotesi in cui la certificazione attestante la gravità della disabilità dichiari il soggetto con disabilità "rivedibile" purché sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi la durata del provvedimento di utilizzazione o assegnazione provvisoria.

- La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi l'intero comune (o distretto sub comunale) del domicilio dell'assistito prima di indicare preferenze di altri comuni o distretti sub-comunali. Parimenti non si ha diritto alla suddetta precedenza qualora si richieda l'assegnazione provvisoria per altro familiare che abbia eletto il domicilio in comune diverso dall'assistito.

h) lavoratrici madri con prole di età inferiore a tre anni o, in alternativa, i lavoratori padri; sono presi in considerazione i figli che compiono i tre anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il movimento.

V. personale dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del proprio profilo che svolge mansioni di altro profilo

i) il personale dichiarato inidoneo a svolgere mansioni nel proprio profilo che svolge mansioni di altro profilo e che chiede l'utilizzazione nella scuola di precedente utilizzazione;

VI. personale coniuge di militare o di categoria equiparata (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

l) il coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all'art. 2 commi 197 e 198 della legge n. 549/95, destinatari della legge n. 100/87, dell'art. 10 comma 2 del D.L. 325/87, convertito con modificazione nella L. 402/87 dell'art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e dell'art. 2 della L. 86 del 29.3.2001. Ai fini del ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà previsto l'impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n. 181 del 19.2.1994. La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al profilo di appartenenza.

VII. personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni

UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

degli enti locali (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

m) Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell'art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265, durante l'esercizio del mandato, ha titolo alla precedenza purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo. Tale condizione deve sussistere al momento dell'effettuazione delle operazioni, pena il mancato accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria.

VIII. Personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al c.c.n.q. sottoscritto il 7/8/1998 (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

Il personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998 ha diritto alla precedenza nella fase delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.

Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza deve essere documentato mediante dichiarazione, sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3.

Art. 20 - Sequenza operativa

1. Al fine di individuare i posti disponibili per le operazioni di utilizzazione sono effettuate preliminarmente tutte le operazioni di sistemazione del personale titolare di sede; in particolare, per massimizzare i posti disponibili, l'ordine delle operazioni viene effettuato privilegiando le operazioni che lasciano posti disponibili alle fasi successive.

2. Al fine di favorire la funzionalità e la qualificazione dell'istituzione scolastica, le proroghe del personale già utilizzato nell'anno scolastico precedente sono disposte prioritariamente, rispetto alle altre operazioni di utilizzazione, nell'ambito di ciascuna delle seguenti fasi:

a) utilizzazione in altra area professionale, nell'ambito dello stesso istituto, degli assistenti tecnici in soprannumero sulla propria area professionale, sulla base dei titoli di studio e/o professionali posseduti o anche, in mancanza dei titoli prescritti, con la conseguente partecipazione ad attività di riconversione professionale;

a1) utilizzazione del personale di cui al precedente art. 11 lettere l) ed m);

b) utilizzazione a domanda nella scuola di precedente utilizzazione del personale A.T.A. inidoneo;

c) utilizzazione a domanda o d'ufficio in altra istituzione scolastica - nello stesso profilo professionale - del personale in soprannumero sulla scuola di titolarità, o, per gli assistenti tecnici, nella stessa o in altra area professionale, sulla base dei titoli di studio e/o professionali posseduti;

d) utilizzazione degli assistenti tecnici in soprannumero nella scuola di titolarità, a domanda o d'ufficio, in altra istituzione scolastica e area professionale, in mancanza dei titoli prescritti con la conseguente partecipazione ad attività di riconversione professionale;

e) utilizzazione, secondo criteri e modalità definite in sede di contrattazione decentrata regionale, di personale tecnico che non trovi alcuna utilizzazione nell'ambito del proprio profilo professionale;

f) assegnazioni di sede provvisoria, a domanda e d'ufficio, al personale nominato in ruolo ancora senza sede definitiva;

g) assegnazioni provvisorie provinciali;

h) utilizzazione, secondo criteri e modalità definite in sede di contrattazione decentrata regionale, dei responsabili amministrativi presenti in istituzioni scolastiche con personale già degli Enti locali aggiunti al titolare della funzione di firma degli atti contabili della scuola;

i) assegnazioni provvisorie del personale proveniente da fuori provincia;

3. In sede di contrattazione regionale possono essere disciplinate forme di utilizzazione del personale in soprannumero appartenente ai profili di infermiere, cuoco e guardarobiere.

L'Ufficio provinciale fornisce immediata comunicazione agli uffici delle province di provenienza degli interessati, delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie disposte.

Art. 21 - Riconversione professionale

1. Al fine di migliorare la qualità del servizio scolastico e per l'ottimizzazione delle risorse connesse alla piena realizzazione della scuola dell'autonomia, in sede di contrattazione decentrata a livello regionale deve essere definito o integrato il piano degli interventi di supporto e di riconversione professionale del personale che non sia stato possibile utilizzare nell'ambito del profilo d'appartenenza o di altro profilo della stessa qualifica in relazione ai titoli posseduti.

2. Il personale privo dei prescritti requisiti d'accesso al diverso profilo per il quale si prevede la possibilità di utilizzazione è tenuto a partecipare ad un corso di formazione di durata adeguata alla qualificazione professionale da conseguire. Il corso in questione deve essere dedicato, di regola, per non meno del 50% del monte ore del corso stesso, al tirocinio del personale frequentante, nell'ambito della stessa sede di servizio, ai sensi dell'art. 48 c. 1 lett b) del C.C.N.L. del 29.11.2007. L'attività di riconversione è effettuata, di norma, durante la prima parte dell'anno scolastico nel quale il personale interessato è utilizzato in altro profilo o area diversa da quella di titolarità, nell'ambito della stessa qualifica funzionale.

3. L'attestato relativo alla frequenza del corso di formazione è valido ai fini della mobilità professionale - ai sensi dell'art. 50 del C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto il 29.02.2012 - a condizione che i frequentanti al termine del corso stesso abbiano superato positivamente la verifica finale sull'effettiva acquisizione della professionalità necessaria per svolgere le funzioni del nuovo profilo.

4. Le iniziative di riconversione sono organizzate sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione decentrata regionale di cui al comma 1. A tali corsi può partecipare, a domanda, in subordine al personale soprannumerario, anche il personale che non si ritrovi nell'anzidetta condizione, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finalizzate a tale scopo purché appartenenti a profili o aree professionali con esubero nella provincia.

Titolo IV
Disposizione Comune
Art. 22 - Contenzioso

Qualora insorgano delle controversie in sede di applicazione del contratto, le parti si incontrano per risolvere consensualmente il conflitto prima di attivare le procedure previste dall'art. 2 del C.C.N.L. del 29.11.2007.

Resta ferma la possibilità di presentazione di reclami da parte dei singoli interessati avverso le graduatorie e i provvedimenti adottati nei loro confronti.

- Reclami -

Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall'autorità/ufficio territoriale competente nonché avverso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto, rivolto all'organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l'adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.

- Controversie individuali -

Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, si rinvia agli articoli 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 29. 11. 2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183.

ALLEGATI - ALLEGATI - ALLEGATI

ALLEGATO 1

– A) - Tabella di valutazione dei titoli e dei servizi ai fini delle utilizzazioni del personale docente ed educativo

Tipo di servizio **Punteggio**

A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (1) *Punti* 6

A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza (1) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A) *Punti* 6

B) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia (4) *Punti* 3

B1) (valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per

UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della legge 603/66 nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) *Punti* 3
B2) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B) e B1) *Punti* 3
B3) (valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2) rispettivamente:
- se il servizio è prestato nell'ambito del plesso di titolarità *Punti* 0,5
- se il servizio è stato prestato al di fuori del plesso di titolarità Punti 1
C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3)
(N.B.: per i trasferimenti d'ufficio si veda anche la nota 5 bis) Punti 6
Per ogni ulteriore anno di servizio:
entro il quinquennio *Punti* 2
oltre il quinquennio *Punti* 3
per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia
C1) per la sola scuola primaria:
per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98, come docente "pecializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2), B3), C) *Punti* 1,5
per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3, C) *Punti* 3
D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/2001 e fino all'a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di (5ter) *Punti 10*

II - Esigenze di famiglia (6) (7)
Tipo di esigenza **Punteggio**
A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (7)*Punti* 6
B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8) *Punti* 4
C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (8) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro *Punti* 3
D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (9) *Punti* 6

III - Titoli Generali (15)
Tipo di titolo **Punteggio**
A) per ogni promozione di merito distinto *Punti* 3
B) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza (1), al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10) *Punti* 12
C) per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11) e (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente
- per ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso) *Punti* 5
D) per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)) o diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica, conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12) *Punti* 3
E) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, (13) previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (14)
- per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici) *Punti* 1
F) per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12) *Punti* 5
G) per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo) *Punti* 5
H) per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, IRRE, INVALSI, INDIRE) e dell'università (16) *Punti* 1
I) per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n. 425 e al D.P.R. 23.7.1998 n.323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta dal docente di sostegno all'alunno disabile che sostiene l'esame *Punti* 1
N.B. i titoli relativi a C), D), E), F), G), H), anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di *Punti* 10

Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio e dei passaggi dei docenti delle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I grado e degli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica e del personale educativo

Premessa

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per le domande di trasferimento, per le domande di passaggio di ruolo e per l'individuazione del perdente posto si precisa quanto segue:

- nell'anzianità di servizio non si tiene conto dell'anno scolastico in corso;

- nella valutazione dei titoli vengono considerati quelli posseduti entro il termine previsto per la presentazione della domanda;

- nella valutazione delle esigenze di famiglia (per i trasferimento a domanda e d'ufficio) è necessario che queste sussistano alla data della presentazione della domanda. Soltanto nel caso dei figli si considerano quelli che compiono i sei anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.

L'anzianità di servizio di cui alle lettere A) e B) del punto I della tabella deve essere attestata dall'interessato, con apposita dichiarazione personale conforme allo specifico modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale o a quello predisposto per le istanze on line ovvero con certificato di servizio.

L'anzianità di servizio di cui alla lettera A) comprende gli anni di servizio, comunque prestati successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza; per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato. Per gli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica la lettera A) comprende anche i servizi effettivamente prestati in classe di concorso diversa da quella di attuale titolarità e per la quale sia possibile il passaggio di cattedra. L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza anteriore alla decorrenza economica rientra invece in quella prevista dalla lettera B), qualora non sia stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia stato prestato nel ruolo di appartenenza. Va invece considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti quello derivante dalla restitutio in integrum operata a seguito di un giudicato. Sono compresi nella lettera A) gli anni di servizio prestati dai docenti di educazione fisica nel ruolo unico (scuola secondaria di I grado

UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

ed istituti di istruzione secondaria di II grado) esistente prima dell'entrata in vigore della legge 30.3.1976, n. 88 art. 16, nonché nel ruolo ad esaurimento nel quale i docenti stessi furono inquadrati a norma della predetta legge. Il servizio prestato in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria, è valutato ai sensi della lettera A) con riferimento al ruolo di appartenenza.

L'anzianità di cui alla lettera B) comprende gli anni di ruolo anteriori alla nomina nel ruolo di appartenenza non coperti da effettivo servizio ovvero prestati in ruolo diverso da quello di appartenenza e valutati o riconosciuti (o riconoscibili) per intero ai fini giuridici ed economici nella carriera di attuale appartenenza. Tale anzianità comprende anche il servizio pre-ruolo e di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia da valutare nella stessa misura dei servizi prestati nella scuola primaria; comprende, altresì, il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell'insegnamento della religione cattolica ed i servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado, dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, che sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell'ingresso dello Stato nell'Unione Europea (Legge n. 101 del 6 giugno 2008). Ai fini della valutazione di tali servizi, debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero, è costituita presso ciascun Ufficio scolastico regionale un'apposita commissione per la definizione della corrispondenza tra servizi.

L'anzianità di cui alla lettera B) comprende anche il servizio non di ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell'infanzia, fino al termine delle attività educative, compreso quello militare o il sostitutivo servizio civile, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno. Si rammenta che il servizio militare di leva, o il sostitutivo servizio civile, può essere valutato solo se prestato in costanza di rapporto di impiego. Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 36 del CCNL 29/11/2007 è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg interrompe la continuità.

La valutazione del servizio di cui alle lettere A), A1) e B) è riconosciuta anche al personale proveniente dagli Enti Locali e che abbia svolto, prima del trasferimento allo Stato, effettivo servizio di docente nelle scuole statali.

Per gli insegnanti di educazione fisica non è riconoscibile il servizio prestato senza il possesso del diploma rilasciato dall'I.S.E.F. o di titoli equipollenti secondo l'ordinamento anteriore alla legge 7.2.1958, n. 88 (tab. A, classe Xxix D.M. 24.11.94, n. 334 e successive modifiche).

La valutazione del servizio pre-ruolo nella mobilità a domanda viene effettuata per intero, mentre nella mobilità d'ufficio viene effettuata nella seguente maniera:- i primi 4 anni sono valutati per intero - il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i 2/3 (due terzi).

Nel caso della mobilità d'ufficio, ad esempio, il docente che ha prestato 6 anni di servizio pre-ruolo, che viene riconosciuto o riconoscibile ai fini della progressione di carriera nella misura di 5 anni e 4 mesi, ha diritto, per tale servizio, all'attribuzione di punti 16 derivanti dal seguente calcolo:

primi 4 anni (valutati per intero): 4 anni x 3 punti = 12 punti
rimanenti 2 anni (valutati due terzi): 2/3 x 2 anni x 3 punti = 4 punti
totale: 12 punti + 4 punti = 16 punti.

Oltre che per i docenti delle scuole ed istituti di istruzione di II grado ed artistica, il cui servizio di ruolo prestato come insegnante di scuola secondaria di I grado deve essere sempre valutato, i servizi di cui al precedente capoverso dovranno essere valutati anche se alla data di inizio dell'anno in corso, gli interessati non abbiano ancora superato il periodo di prova ai sensi della legge n. 251 del 5.6.1985.

Il servizio di ruolo o non di ruolo effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole è valutato il doppio, anche nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, in conformità a quanto previsto sul riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative. Ciò non vuol dire che in tutti i casi il punteggio è raddoppiato in quanto, ad esempio, per quanto precedentemente esposto a proposito delle modalità di calcolo del servizio pre-ruolo, il punteggio derivante da 4 anni di pre-ruolo sulle piccole isole vale 24 punti sia nella mobilità volontaria che d'ufficio, mentre quello derivante da 8 anni assomma a 48 punti nella mobilità volontaria ed a 40 in quella d'ufficio.

Qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per i servizi di ruolo di cui alle lettere A e B del punto I della tabella di valutazione sarà attribuito per intero, a condizione che nel relativo anno scolastico l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio. I periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio) devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Al personale docente di ruolo che abbia frequentato, ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio - a norma dell'art. 453 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 - da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, è riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio ai sensi della lettera A), se si è in servizio nello stesso ruolo, mentre è valutato ai sensi della lettera B) nella parte relativa al servizio in altro ruolo, del titolo I delle tabelle di valutazione. Tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Detto periodo non va valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola.

Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.

É fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali.

Note

(1) Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell'infanzia; b) alla scuola primaria; c) alla scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio prestato, a decorrere dall'anno scolastico 1978/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 463/78, come insegnanti di scuola materna.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce anche il servizio prestato dal personale durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 23 comma 5 del CCNL sottoscritto il 4/8/1995 e dell'art. 17 comma 5 del CCNL sottoscritto il 24/7/2003.

Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o d'ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato, sia, infine, per posti di sostegno o per posti DOS, il punteggio è raddoppiato.

Relativamente ai docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.

Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.

(2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato - salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile - per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico.

(3) La dizione "piccole isole" è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione, ovviamente, delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna).

Il punteggio aggiuntivo previsto per il servizio prestato nelle piccole isole è attribuito indipendentemente dal luogo di residenza dell'interessato.

(4) Va valutata nella misura prevista dalla presente voce, l'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio o se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza.

In merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso, si precisa che gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell'infanzia si valutano per intero, ai sensi della presente voce, nella scuola primaria (e viceversa), mentre si sommano al pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo, analogamente al ruolo della scuola primaria, nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado.

Gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano per intero, sempre ai sensi della presente voce, nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia.

Nella misura della presente voce è valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola materna, fino al termine delle attività educative, nei limiti previsti dagli artt. 485, 490 del D.L.vo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera, nonché il servizio prestato in altro ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del D.L. 19/6/70 n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26/7/70 n. 576 e successive integrazioni, ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno.

Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o d'ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato sia, infine, per posti di sostegno o per posti DOS, il punteggio è raddoppiato.

Relativamente agli insegnanti di scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio dei docenti appartenenti

Collana Aggiornarsi

OFFERTA SPECIALE

Agg. 1 pagg. 128 € 10,33

Agg. 2 pagg. 112 € 10,33

Agg. 3 pagg. 128 € 10,33

Agg. 4 pagg. 112 € 10,33

Agg. 5 pagg. 128 € 10,33

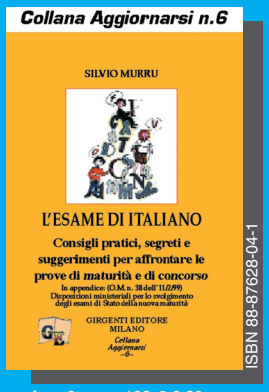

Agg. 6 pagg. 128 € 6,20

Agg. 7 pagg. 168 € 12,39

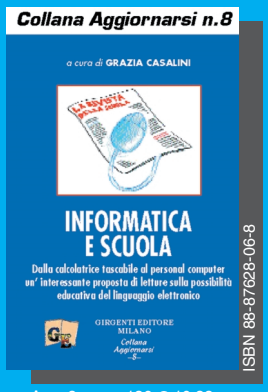

Agg. 8 pagg. 136 € 10,33

Sì, desidero ricevere con pacco postale editoriale i seguenti 11 volumi della Collana "Aggiornarsi" nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11

☐ Ho versato l'importo di **€ 89,00** in data ..... a mezzo ccp. 13554209 o vaglia postale o assegno bancario intestato a «La Rivista della Scuola», Viale Andrea Doria 10 - 20124 MILANO

oppure

☐ Addebitare l'importo di **€ 89,00** sulla mia Carta di Credito

☐ AMERICAN EXPRESS ☐ MasterCard ☐ ☐ VISA ☐ CartaSì *fare un segno sopra il tipo di carta*

N. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| scadenza |_|_|_|_| CV2 |_|_|_| *riportare i tre numeri sul retro della carta*

Intestata a:

Cognome ..... Nome.....

Via ..... n.....

cap..... città ..... Prov. .....

Professione.....

E-mail .....

Tel.....Data.....

..... Firma .....

Ritagliare e spedire a mezzo fax 02/6698.3333, e-mail: info@girgenti.it oppure in busta chiusa a: **«LA RIVISTA DELLA SCUOLA»** Girgenti Editore srl, Viale Andrea Doria 10 - 20124 MILANO

N.B.: Ai sensi della legge 675/96 i dati personali qui contenuti faranno parte dell'archivio elettronico de "La Rivista della Scuola" - Girgenti Editore srl, che li userà solo per proprie iniziative editoriali, escludendone quindi, la divulgazione a terzi. I dati verranno aggiornati o cancellati a richiesta dell'interessato.

XXXIV/01

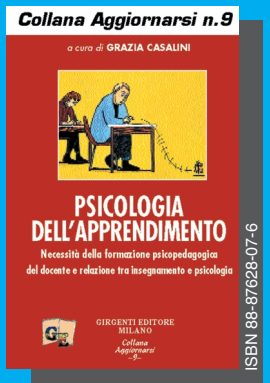

Agg. 9 pagg. 120 € 10,33

Agg. 10 pagg. 120 € 12,39

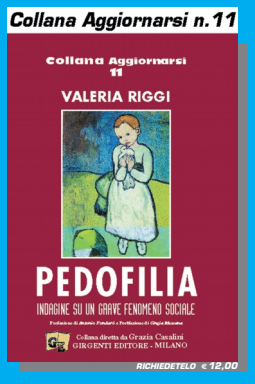

IN OMAGGIO

A CHI ACQUISTA IL BLOCCO DEI 11 VOLUMI

BLOCCO DI 11 VOLUMI € 89,00 ANZICHÉ ~~€ 115,29~~ PIÙ UN VOLUME IN OMAGGIO

SPESE DI SPEDIZIONE CON PLICO EDITORIALE A NOSTRO CARICO

UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

al ruolo dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati e viceversa. Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici, va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati.

Nella stessa misura va valutato, altresì, il servizio del personale educativo transitato nel ruolo degli insegnanti della scuola primaria e viceversa.

(5) La continuità del servizio prestato ininterrottamente da almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per il personale titolare di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di II grado (lettera C, del titolo I della tabella di valutazione dei trasferimenti) deve essere attestata dall'interessato con apposita dichiarazione personale conforme all'apposito modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale o a quello predisposto per le istanze on line. Il primo anno del triennio per l'attribuzione del punteggio per la continuità al personale DOS decorre a partire dall'anno scolastico 2003/2004. Il primo anno del triennio per l'attribuzione del punteggio per la continuità ai docenti di religione cattolica decorre a partire dall'a.s. 2009/2010. L'introduzione nell'a.s. 1998/99 dell'organico di circolo, per la scuola primaria, e nell'a.s. 1999/2000 per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Il trasferimento ottenuto precedentemente all'introduzione dell'organico tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio.

Per la scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell'organico (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio.

Si precisa che, per l'attribuzione del punteggio previsto dal presente comma, devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di disabilità) o - per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica - nella classe di concorso di attuale appartenenza (con esclusione sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità. Per i docenti titolari di posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i Centri Territoriali ai fini dell'assegnazione del punteggio per la continuità del servizio, va fatto riferimento alla titolarità del posto per l'istruzione e la formazione dell'età adulta a suo tempo individuati a livello di distretto. Per i docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi serali e, analogamente, per i docenti titolari in corsi serali la continuità didattica è riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo organico di titolarità (o diurno o serale).

Da tale ultimo requisito si prescinde limitatamente al solo personale beneficiario della precedenza di cui all'art. 7, titolo I, punto II), - Personale trasferito d'ufficio nell'ultimo ottennio del presente contratto.

Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al D.L.vo n. 151/01, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo, nel caso di utilizzazioni, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I., di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite, di incarico della presidenza di scuole secondarie, di esonero dall'insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso, di collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n. 306, per il servizio prestato nelle scuole militari. Si precisa, inoltre, che nel caso di dimensionamento della rete scolastica (sdoppiamento, aggregazione, soppressione, fusione di scuole) la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa al fine dell'attribuzione del punteggio in questione. Non interrompe la continuità del servizio l'utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo richieda in ciascun anno dell'ottennio successivo anche il trasferimento nell'istituto di precedente titolarità ovvero nel comune. La continuità di servizio maturata nella scuola o nell'istituto di precedente titolarità viene valutata anche al personale docente beneficiario del predetto art. 7, punto II) del presente contratto - alle condizioni ivi previste - che, a seguito del trasferimento d'ufficio, sia attualmente titolare su posti DOP.

Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto anche per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell'individuazione del soprannumerario da trasferire d'ufficio.

La continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d'ufficio nell'ultimo ottennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio.

Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell'ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso dell'ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.

Qualora, scaduto l'ottennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità i punteggi relativi alla continuità didattica nell'ottennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto soprannumerario. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti comandati in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si attua la sperimentazione a norma dell'art. 278 del D.L.vo n. 297/94, ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità, ai docenti della scuola primaria utilizzati come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità, ai docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle nuove figure professionali di cui all'art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nell'ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell'ottennio medesimo, il rientro nell'istituto di precedente titolarità.

Il punteggio va attribuito se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato.

Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nell'ottennio del personale trasferito in quanto soprannumerario. Per i docenti di istruzione secondaria di I e II grado e artistica il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità. Il punteggio va anche attribuito ai docenti, già titolari sulla classe A075 e transitati sulla classe A076 in forza della C.M. 215/95, nella sola ipotesi che non sia cambiato l'istituto di titolarità.

Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.

(5 bis) Ai fini della formazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d'ufficio, fermo restando quanto precisato nella nota 5, la continuità didattica nella scuola di attuale titolarità viene così valutata:

C) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3)

- entro il quinquennio Punti 2

- oltre il quinquennio Punti 3

Sempre ai fini della formazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d'ufficio, viene valutata anche la continuità di servizio nella sede di attuale titolarità, nella seguente misura:

C0) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3) Punti 1

Il predetto punteggio va attribuito se la sede di titolarità giuridica e la sede in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato. Per sede si intende comune. Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nell'ottennio del personale trasferito in quanto soprannumerario.

Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell'ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso dell'ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.

Per i docenti il servizio deve essere stato prestato nella stessa tipologia di posto (comune o sostegno) e per la scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado e artistica, il servizio deve essere altresì prestato nella stessa classe di concorso di attuale titolarità.

Il trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune.

Il punteggio non va attribuito ai docenti titolari di sede distrettuale (su posto per l'istruzione dell'età adulta).

Qualora il docente al termine dell'ottennio non sia rientrato nella scuola di precedente titolarità ma in altra scuola dello stesso comune, ha titolo al mantenimento del punteggio di cui alla lett. C 0) anche per tutti gli 8 anni dell'ottennio.

Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda.

Il punteggio di cui alla lettera C 0) non è cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello previsto dalla lettera C).

(5 ter) Il diritto all'attribuzione del punteggio deve essere attestato con apposita dichiarazione personale, analoga al modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale o a quello predisposto per le istanze on line nella quale si elencano gli anni in cui non si è presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale alle condizioni previste nelle Tabelle di cui sopra.

Ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l'anno scolastico 2000-2001 e quelle per l'anno scolastico 2007-2008.

Con le domande di mobilità per l'anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l'acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.

Le condizioni previste alla lett. D) titolo I della Tabella, si sono concretizzate se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l'anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale. Le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento in diversa provincia.

Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale:

- domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari;

- domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell'organico dello stesso circolo di titolarità;

- domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nel quinquennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell'art. 7, comma 1 del CCNI.

Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria.

Nei riguardi del personale docente ed educativo individuato soprannumerario e trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo l'aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell'art. 7, comma 1 del CCNI, il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o l'assegnazione provvisoria.

Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.

In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche in ambito provinciale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito.

(6) Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.

La residenza del familiare a cui si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa; dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza.

Il punteggio di ricongiungimento e quello per la cura e l'assistenza dei familiari (lettera D della Tabella A – Parte II) spettano anche nel caso in cui nel comune ove si registra l'esigenza familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) ovvero per il personale educativo, istituzioni educative richiedibili: in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, purché comprese fra le preferenze espresse; tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato una preferenza zonale (distretto e comune) che comprenda le predette scuole. Per quanto attiene all'organico della scuola dell'infanzia e primaria, qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II, non sia sede di Circolo didattico o di Istituto comprensivo, il punteggio va attribuito per il comune sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sus-

UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

sistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra loro.

Le situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti nell'ambito della stessa sede (per sede si intende "comune").

(7) Ai fini della formulazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:

lettera A) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità. Per quanto attiene all'organico della scuola dell'infanzia e primaria, qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II, non sia sede di Circolo didattico o di Istituto comprensivo, il punteggio va attribuito per il comune sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II.

lettera B) e lettera C) valgono sempre;

lettera D) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l'assistenza coincide con il comune di titolarità del docente oppure è ad esso viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d'ufficio del soprannumerario.

(8) Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.

(9) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;

b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.

c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

(10) Si precisa che ai sensi della lettera B) si valuta un solo pubblico concorso.

È equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica. Si precisa che i concorsi ordinari a posti della scuola dell'infanzia non sono valutabili nell'ambito della scuola primaria, così come, i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell'ambito degli istituti della secondaria di II grado ed artistica; analogamente i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado sono valutabili esclusivamente nell'ambito del ruolo dei docenti diplomati.

I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria.

I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.

A norma dell'art. 16, ultimo comma, del D.L. 30.1.76, n. 13, convertito con modificazioni nella l. 30/3/76, n. 88 il concorso a cattedre di educazione fisica, indetto con il D.M. 5/5/73 - i cui atti sono stati approvati con D.M. 28/2/80 - è valevole esclusivamente per cattedre nella scuola secondaria di primo grado.

Sono ovviamente esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione.

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 5 maggio 1973, sono esclusi coloro che hanno conseguito la sola abilitazione riportando un punteggio inferiore a 52,50/75 nei concorsi ordinari per l'accesso a posti e cattedre nella scuola banditi antecedentemente alla legge 270/82.

Tale punteggio spetta anche per l'accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare per il quale si è conseguita l'idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge 124/1999.

(11) Il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea. Vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 legge n. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 - 1° comma, legge n. 341/90) anche i corsi previsti dalla legge n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90) nonché i corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509.

Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).

(11 bis) Si ricorda che a norma dell'art. 10 del D.L. 1/10/73, n. 580, convertito con modificazioni nella legge n. 30/11/73, n. 766 le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.

Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l'eventuale riferimento alla Legge 341/90 – commi 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SISS).

Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l'accesso ai ruoli sia per il passaggio.

(12) Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo d'appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto. Il diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF). Analogamente il diploma accademico di secondo livello non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma accademico di primo livello o al diploma di accademia di belle arti e di conservatorio di musica rilasciati in base agli ordinamenti previgenti alla legge 508/99.

Non si valuta il diploma di laurea in scienze della formazione primaria in quanto è un titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza.

Analogamente non si valuta il diploma di laurea in Didattica della musica.

(13) Il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato.

(14) I corsi tenuti a decorrere dall'anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale.

(15) Limitatamente alla mobilità nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica sono considerati validi i titoli previsti dal D.P.R. 751/85 e specificati dal DM 15.7.87 e successive modificazioni ed integrazioni.

(16) Il punteggio viene attribuito per il conseguimento di un solo titolo linguistico.

ALLEGATO 2

- Tabella per le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo

Tipo di esigenza **Punteggio**

A) per ricongiungimento al coniuge o al convivente o per ricongiungimento ai figli minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità (art. 3.- comma 3 – legge 104/92), o ai genitori di età superiore ai 65 anni (1)(2)(3) e ai minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità (art. 3.- comma 3 – legge 104/92) affidati (6) *Punti* 6

B) per ogni figlio o affidato (6) che non abbia compiuto 6 anni di età (4) *Punti* 4

C) per ogni figlio o affidato (6) di età superiore ai 6 anni, ma che non abbia superato il 18 anno di età (4) ovvero per ogni figlio o affidato (6) maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro *Punti* 3

D) per la cura e l'assistenza dei figli o affidati (6) minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (5) *Punti* 6

In caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

Note alla tabella

Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dal D.PR. 445 del 28/12/2000 così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3.

(1) il punteggio spetta per il comune di residenza della persona cui si chiede il ricongiungimento ai sensi dell'art. 7 a condizione che essi, alla data di presentazione della domanda vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al coniuge trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza del coniuge non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente): in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, purché comprese fra le preferenze espresse. tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato una preferenza zonale (distretto e comune) che comprenda le predette scuole. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili fra loro.

(2) Il punteggio deve essere riconosciuto anche qualora la certificazione attestante la gravità dell'handicap dichiari il soggetto disabile "rivedibile" purché sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3 – comma 3 – legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi la durata la durata del provvedimento di utilizzazione o assegnazione provvisoria.

(3) il punteggio è attribuito anche nei casi in cui i genitori compiano i 65 anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria ad essi sono assimilati i genitori che si trovino nelle condizioni di cui alla successiva nota 5).

(4) il punteggio è attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria.

(5) la valutazione è attribuita nei seguenti casi:

a) figlio disabile ovvero coniuge o genitore ricoverato permanentemente in un istituto di cura;

b) figlio disabile, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura, tali da comportare di necessità l'elezione del domicilio nella sede dello istituto medesimo;

c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118, e 122, D.P.R. 09/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia, come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

(6) il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario.

ALLEGATO 3 –

Sequenza operativa: Utilizzazioni, Assegnazioni provvisorie e assegnazioni di sede provvisoria - personale docente

Operazioni riguardanti i titolari su posto di sostegno

Tipo posto **Descrizione** **Note**

1 <u>*Sostegno*</u> Conferma a domanda della utilizzazione nello stesso istituto dell'anno scolastico precedente dei docenti titolari su posto della

La quota per l'abbonamento sostenitore alla Rivista é di euro 38,00.
Versamenti in ccp 13554209 intestando a:
La Rivista della Scuola - Milano.

UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

Dotazione Organica di Sostegno. *Valido solo per la scuola secondaria di II grado*

2 *Sostegno* Utilizzazione su sostegno del docente che usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1, punto I del presente contratto nell'ordine riportato, indipendentemente dalla tipologia di posto di titolarità. *- Personale docente non vedente; - Personale docente emodializzato*

3 *Sostegno* Utilizzazione su sostegno nella scuola di precedente titolarità del docente titolare di sostegno che usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1, punto II del presente contratto. L'utilizzazione avviene in subordine anche su tipologia di sostegno diversa da quella di titolarità purché il docente sia in possesso del prescritto titolo di specializzazione. *Non valido per la scuola secondaria di secondo grado*

4 *Sostegno* Utilizzazione su sostegno del docente, titolare di sostegno, che usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1, punto III nell'ordine riportato. *Personale con disabilità: - art. 21 L. 104/92 - particolari cure continuative - art. 33, comma 6 L. 104/92*

5 *Sostegno* Utilizzazione su sostegno del docente, titolare di sostegno, che usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1, punto IV del presente contratto nell'ordine riportato, esclusa la lettera i) (lavoratrici madri).

Assistenza a persone con disabilità – art. 33, commi 5 e 7 L. 104/92: La lavoratrice madre con prole di età inferiore ai tre anni (art. 8 comma 1 punto IV lettera i)) viene trattata con priorità nell'ambito di ciascuna delle fasi successive.

6 *Sostegno* Utilizzazione su sostegno del docente cessato dal collocamento fuori ruolo indipendentemente dalla tipologia di posto di precedente titolarità (precedenza di cui all'art. 8, comma 1 punto V). *Art. 2, comma 1 lettera c) secondo periodo*

7 *Sostegno* Utilizzazione su sostegno a domanda e d'ufficio dei docenti già titolari su posti della dotazione organica di sostegno che non hanno chiesto o ottenuto la conferma dell'utilizzazione nello stesso istituto dell'anno scolastico precedente. *Valido solo per la scuola secondaria di secondo grado*

8 *Sostegno* Utilizzazione, in base al punteggio, del docente titolare di sostegno trasferito quale soprannumerario nell'anno cui si riferiscono le operazioni o negli ultimi otto anni, che abbia chiesto e non ottenuto posto nella scuola di precedente titolarità (punto 3)) nel seguente ordine:

- sul distretto sub comunale di precedente titolarità
- sul comune di precedente titolarità
- su comuni viciniori specificamente richiesti nel rispetto delle relative tabelle (trattamento in subordine);

l'utilizzazione avviene anche su tipologia di sostegno diversa da quella di titolarità purché il docente sia in possesso del prescritto titolo di specializzazione. *Non valido per la scuola secondaria di secondo grado*

9 *Sostegno* Utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti dell'art. 2 comma 1 lettera e) titolari su posto di sostegno.

10 *Sostegno* Assegnazione Provvisoria su sostegno del docente titolare su posto di sostegno nella provincia. Il personale docente beneficiario delle precedenze di cui all'art. 8 viene trattato con priorità, nell'ordine previsto.

Utilizzazioni su sostegno dei titolari di posto comune nella provincia

Tipo posto Descrizione Note

11 *Sostegno* Utilizzazione nella scuola di precedente titolarità del docente, in possesso del prescritto titolo di specializzazione e titolare di posto di tipo comune, trasferito quale soprannumerario nell'anno cui si riferiscono le operazioni o negli ultimi otto anni.

12 *Sostegno* Conferma su sostegno, a domanda, del docente fornito del prescritto titolo di specializzazione utilizzato nell'anno scolastico precedente.

13 *Sostegno* Utilizzazione, in base al punteggio, del docente titolare di posto comune trasferito quale soprannumerario nell'anno cui si riferiscono le operazioni o negli ultimi otto anni, che abbia chiesto e non ottenuto posto nella scuola di precedente titolarità nel seguente ordine:

- sul distretto sub comunale di precedente titolarità
- sul comune di precedente titolarità
- su comuni viciniori specificamente richiesti nel rispetto delle relative tabelle (trattamento in subordine)

14 *Sostegno* Utilizzazione su sostegno a domanda e d'ufficio dei docenti titolari di posto comune della D.O.P. o provincia senza sede in possesso del prescritto titolo di specializzazione

15 *Sostegno* Utilizzazione su sostegno a domanda e d'ufficio dei docenti in possesso del prescritto titolo di specializzazione non licenziabili (art. 2, lettera k)) che non trovano sistemazione per l'insegnamento d'appartenenza. *Valido solo per la scuola secondaria di primo grado*

16 *Sostegno* Utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti di cui all'art. 2 lettera c) e j) in possesso del prescritto titolo di specializzazione *- docenti restituiti ai ruoli (lettera c)) - riconversioni su sostegno (lettera j))*

17 *Sostegno* Utilizzazione su sostegno a domanda del docente in possesso del titolo di specializzazione, appartenente a classe di concorso o posto con esubero nella provincia *Valido solo per la scuola secondaria - art. 2, lettera h)*

18 *Sostegno* Utilizzazione su sostegno a domanda del docente titolare di posto comune in possesso del titolo di specializzazione, proveniente da altro ruolo, appartenente a classe di concorso o posto con esubero nella provincia. *Valido solo per la scuola secondaria - art. 2, lettera h)*

19 *Sostegno* Utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti dell'art. 2 comma 1 lettera e) titolari su posto comune in possesso del prescritto titolo. *- Titolari DOP nell'anno scolastico precedente trasferiti d'ufficio su sede*

20 *Sostegno* Utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti titolari su tipo posto comune in possesso del titolo di specializzazione, non compresi nelle categorie precedenti.

20 bis *Sostegno* Assegnazione provvisoria su sostegno del docente titolare di posto comune nella provincia (nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 comma 1). Il personale docente beneficiario delle precedenze di cui all'art. 8 viene trattato con priorità, nell'ordine previsto.

Utilizzazioni su posto comune

Tipo posto Descrizione Note

21 *Comune* Utilizzazione su posto di lingua straniera nella scuola primaria, con precedenza nell'ambito del circolo di titolarità *Valido solo per la scuola primaria - Art. 2 lettera i)*

22 *Comune* Utilizzazione su tipo posto comune del docente che usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1, punto I del presente contratto nell'ordine riportato.*- Personale docente non vedente - Personale docente emodializzato*

23 *Comune* Utilizzazione su tipo posto comune nella scuola di precedente titolarità del docente che usufruisce della precedenza di cui all'art.8 comma 1, punto II del presente contratto.

24 *Comune* Utilizzazione su tipo posto comune del docente che usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1, punto III nell'ordine riportato.

Personale con disabilità: - art. 21 L. 104/92 - particolari cure continuative - art. 33, comma 6 L. 104/92

25 *Comune* Utilizzazione su tipo posto comune del docente che usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1, punto IV del presente contratto nell'ordine riportato esclusa la lettera i).

Assistenza a persone con disabilità – art. 33, commi 5 e 7 L. 104/92: La lavoratrice madre con prole di età inferiore ai tre anni (art. 8 comma 1 punto IV lettera i)) viene trattata con priorità nell'ambito di ciascuna delle fasi successive.

26 *Comune* Utilizzazione su tipo posto comune del docente cessato dal collocamento fuori ruolo.

27 *Comune* Conferma su tipo posto comune, a domanda, del docente nella scuola in cui è stato utilizzato nell'anno scolastico precedente, nell'ambito della stessa classe di concorso o tipologia di posto di titolarità.

28 *Comune* Utilizzazione, in base al punteggio, del docente trasferito quale soprannumerario nell'anno cui si riferiscono le operazioni o negli ultimi otto anni, che abbia chiesto e non ottenuto posto nella scuola di precedente titolarità (punto 23) nel seguente ordine:

- sul distretto sub comunale di precedente titolarità
- sul comune di precedente titolarità
- su comuni viciniori specificamente richiesti nel rispetto delle relative tabelle (trattamento in subordine)

29 *Comune* Utilizzazione su tipo posto comune a domanda e d'ufficio dei docenti già titolari su D.O.P. o provincia.

30 *Comune* Utilizzazione su tipo posto comune a domanda e d'ufficio dei docenti entrati nella D.O.P. o provincia a seguito di assegnazione definitiva di sede a decorrere dall'anno scolastico per il quale si procede alle utilizzazioni.

31 *Comune* Utilizzazione su tipo posto comune a domanda e d'ufficio dei docenti non licenziabili che non trovano sistemazione per l'insegnamento d'appartenenza (art. 2, lettera k)). *Valido solo per la scuola secondaria di primo grado - Artt. 43 e 44 L. 270/82*

Operazioni riguardanti i titolari di posto comune provenienti da altro ruolo/classe di concorso nella provincia

Tipo posto Descrizione Note

32 *Comune* Utilizzazione su tipo posto comune a domanda dei docenti di cui all'art. 2 lettera i). *- Docenti richiedenti strutture ospedaliere o carcerarie (lettera i))*

33 *Comune* Conferma a domanda e, successivamente, utilizzazione a domanda del docente appartenente a posto o classe di concorso con esubero nella provincia in posto o classe di concorso diversi da quelli di titolarità ivi compresi i docenti di cui all'art. 2 c. 3 lettere a),b), c).

34 *Comune* Utilizzazione d'ufficio del docente soprannumerario o

UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

D.O.P. o provincia, appartenente a posto o a classe di concorso con esubero nella provincia, in posto o classe di concorso diversi da quelli di titolarità ivi compresi i docenti di cui all'art. 2 c. 3 lettere a),b), c) (nel rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 6).

35 *Comune* Conferma a domanda e successiva utilizzazione a domanda del docente proveniente da altro ruolo, appartenente a posto o classe di concorso con esubero nella provincia, in posto o classe di concorso o posto diversi da quelli di titolarità ivi compresi i docenti di cui all'art. 2 c. 3 lettere a),b), c).

36 *Comune* Utilizzazione d'ufficio del docente soprannumerario o D.O.P. o provincia, proveniente da altro ruolo, appartenente a posto o classe di concorso con esubero nella provincia, in posto o classe di concorso diversi da quelli di titolarità ivi compresi i docenti di cui all'art. 2 c. 3 lettere a),b), c) (nel rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 6).

37 *Comune* Utilizzazione a domanda dei docenti dell'art. 2 comma 1 lettera e) titolari su posto comune.

37 bis Assegnazione provvisoria dei docenti nell'ambito dello stesso comune tra distretti diversi

38 *Comune* Assegnazione provvisoria nell'ambito della provincia su tipo posto comune (nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 comma 1). Il personale docente beneficiario delle precedenze di cui all'art. 8 viene trattato con priorità, nell'ordine previsto.

Utilizzazioni su sostegno dei titolari in altra provincia

Tipo posto Descrizione Note

39 *Sostegno* Proroga a domanda (art. 5, comma 4) e, successivamente, utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti titolari di posto comune specializzati appartenenti allo stesso ruolo o classe di concorso provenienti da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero.

40 *Sostegno* Proroga a domanda (art. 5, comma 4) e, successivamente, utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti titolari di posto comune specializzati appartenenti a diverso ruolo o classi di concorso provenienti da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero.

41 *Sostegno* Assegnazione provvisoria su sostegno da altra provincia del docente in possesso del prescritto titolo di specializzazione.

In caso di concorrenza prevale l'istanza del docente titolare di sostegno (nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 comma 1).

Il personale docente beneficiario delle precedenze di cui all'art. 8 viene trattato con priorità, nell'ordine previsto.

42 *Sostegno* Utilizzazione su sostegno a domanda di docenti di cui alla lettera J) - art. 2 senza titolo di specializzazione.

Operazioni su posto comune riguardanti i titolari provenienti da altra provincia

Tipo posto Descrizione Note

43 *Comune* Utilizzazione su tipo posto comune a domanda dei docenti provenienti da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero.

44 *Comune* Assegnazione provvisoria su tipo posto comune dei docenti provenienti da altra provincia (nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 comma 1).

Il personale docente beneficiario delle precedenze di cui all'art. 8 viene trattato con priorità, nell'ordine previsto.

Operazioni riguardanti i docenti neo assunti

Tipo posto Descrizione Note

45 *Sostegno* Assegnazione della sede provvisoria su sostegno a domanda e d'ufficio ai docenti neo assunti a tempo indeterminato, ivi compresi i neo assunti sulla DOS.

46 *Comune* Assegnazione della sede provvisoria a domanda e d'ufficio su tipo posto comune ai docenti neo assunti a tempo indeterminato.

ALLEGATO 4 – A –

Tabella di valutazione dei titoli e dei servizi ai fini delle utilizzazioni del personale A.T.A.

I - Anzianità di Servizio: (F)

Tipo di servizio Punteggio

A) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo professionale di appartenenza (2) (a) (da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda) *Punti* 2

A1) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo professionale di appartenenza (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto A) - (a) (per i trasferimenti a domanda è da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda) *Punti* 2

B) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile (3) (11) (a) *Punti* 1

B1) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto B) (3) (11) (a) *Punti* 1

C) per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio di ruolo effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubbliche Amministrazioni o negli Enti Locali (b) *Punti* 1

D) per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (4) (11) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) (c) (d)

entro il quinquennio *Punti* 8

oltre il quinquennio *Punti* 12

per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia

E) per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità (4Bis) in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) e, per i periodi che non siano coincidenti, anche alla lettera D) (c) (valido solo per i trasferimenti d'ufficio) *Punti* 4

F) A coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/01 e fino all'a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo a quello previsto dalle lettere A) e B), C) e D) (e) *Punti* 40

(a) Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli Enti Locali. Ai direttori dei servizi generali ed amministrativi compete la valutazione anche del servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica nella nomina nel profilo di responsabile amministrativo.

(b) Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli Enti Locali: per quest'ultimo personale, ovviamente, non deve essere di nuovo valutato il servizio di cui alla lettera A) e B).

(c) Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale che a quello proveniente dagli Enti Locali. Ai direttori dei servizi generali ed amministrativi compete la valutazione anche del servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica nella nomina nel profilo di responsabile amministrativo

(d) Al personale transitato dagli Enti Locali allo Stato compete il punteggio per la continuità di servizio prestato nel profilo di appartenenza per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità anche per il servizio prestato alle stesse condizioni quale dipendente degli Enti Locali.

(e) Il diritto all'attribuzione del punteggio deve essere attestato con apposita dichiarazione personale, nella quale si elencano gli anni in cui non si è presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale, analoga al modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale.

Ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l'a.s. 2000/2001 e quelle per l'anno scolastico 2007/2008.

Con le domande di mobilità per l'anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l'acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.

Le condizioni previste alla lettera F) titolo I della Tabella, si sono concretizzate se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l'anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale. Le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento in diversa provincia.

Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale:

- domanda condizionata di trasferimento in quanto individuati soprannumerari;

- domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità nel quinquennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell'art. 7, comma 1 del C.C.N.I..

Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria.

Nei riguardi del personale A.T.A. individuato soprannumerario e trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo l'aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell'art. 7, comma 1 del C.C.N.I., il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità o il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o l'assegnazione provvisoria.

Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il personale trasferito d'ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.

In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche in ambito provinciale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito.

(f) Vanno computati nell'anzianità di servizio, a tutti gli effetti, i periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio)

UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

II - Esigenze di Famiglia (4ter) (5) (5 bis):
Tipo di esigenza **Punteggio**

A) per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli (5) *Punti* 24

B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (6) *Punti* 16

C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (6) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro *Punti* 12

D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (7)(1), nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 – comma III – D.P.R. 309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114 – 118 – 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima (8) *Punti* 24

III - Titoli generali
Tipo di titolo **Punteggio**

A) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza (9) *Punti* 12

B) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza(10) *Punti* 1

Note

(1) A norma del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, l'interessato può comprovare con dichiarazione personale in carta libera l'esistenza dei figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato e il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi o riavvicinarsi. Analogamente con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne, permanentemente inabile al lavoro. La residenza del familiare deve essere comprovata con normale certificazione o con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3. Deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura, il ricovero permanente del figlio, del coniuge ovvero del genitore minorato. Il bisogno per i medesimi di cure continuative, tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o da medico provinciale o dall'ufficio sanitario o da una commissione medico-militare; in questo caso, l'interessato dovrà altresì comprovare, con dichiarazione personale redatta in conformità delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale i medesimi possono essere assistiti.

Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dalla legge delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

(2) É valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello stesso profilo professionale. Sono comunque valutati con il punteggio previsto dalla presente voce i seguenti servizi:

- il servizio di ruolo prestato quale assistente di scuola materna per il personale iscritto nei ruoli della carriera esecutiva ai sensi dell'art. 8, della legge n. 463/78; il servizio di ruolo prestato quale accudiente di convitto dal personale transitato nella terza qualifica ai sensi dell'art. 49, della legge n. 312/80;

- il servizio prestato nel profilo di provenienza per il personale transitato nell'attuale profilo, a seguito di passaggio nell'ambito della stessa qualifica o area ai sensi dell'art. 19, del D.P.R. 399/88 e dell'art. 38, del D.P.R. 209/87 e dell'art. 1 comma 2 lettera B della sequenza contrattuale del 25 luglio 2008;

il servizio prestato in profilo diverso da quello di appartenenza a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria;

- il servizio prestato in scuola diversa da quella di titolarità da parte del personale responsabile amministrativo o assistente amministrativo a seguito di utilizzazione, ai sensi dell'art. 11 bis del C.C.N.I. 13.6.2005 e successivi, per la sostituzione del DSGA;

- il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale trasferito nel profilo di attuale appartenenza per effetto dell'art. 200 del T.U. approvato con D.P.R. 10/01/1957, n. 3, purché il ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella A annessa al D.P.R. 31/05/1974, n. 420 e successive modifiche e integrazioni ovvero tra quelli corrispondenti dell'amministrazione centrale e periferica;

il servizio prestato dal personale inidoneo durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 23 – comma 5, del C.C.N.L. sottoscritto il 4 agosto 1995 in mansioni parziali del profilo di appartenenza o in altro profilo comunque coerenti;

- i servizi di ruolo prestati indifferentemente nei ruoli confluiti nei singoli profili professionali previsti dal D.P.R. 07/03/1985, n. 588 (per l'ausiliario, i servizi prestati nei ruoli dei bidelli, dei custodi e degli accudienti; per il guardarobiere, il servizio prestato nei ruoli dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri; per il collaboratore amministrativo, il servizio prestato nei ruoli degli applicati di segreteria e dei magazzinieri);

- per l'attribuzione del punteggio relativo al servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole si prescinde dal requisito della residenza in sede;

al personale A.T.A. di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art. 2, della legge 13/08/1984, n. 476, per la frequenza di dottorato di ricerca o in quanto assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, enti pubblici, stati stranieri, enti od organismi internazionali, è valutato con il punteggio previsto dalla presente voce il periodo della durata del corso o della borsa di studio;

- per l'attribuzione dei punteggi previsti per l'anzianità di servizio - punto I, lettere A), B), C), D) agli insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo, ai sensi dell'art. 21, della legge 9.8.1978,n. 463 è valutato il servizio prestato nella carriera di appartenenza, sia in qualità di insegnante elementare sia con mansioni di responsabile amministrativo;

- in applicazione dell'art. 3, comma 6, dell'accordo A.R.A.N. / OO.SS. del 20/7/2000 sottoscritto ai sensi dell'art. 8, della Legge n. 124/99 recepito con D.M. 5.4.2001, il servizio prestato dai collaboratori scolastici negli asili nido degli Enti Locali è assimilato a tutti gli effetti a quello prestato nelle scuole dell'infanzia, primarie o secondarie di I e II grado degli stessi Enti, considerato che l'assegnazione ad una tipologia di scuola era disposta sulla base di un'unica graduatoria in relazione alle esigenze di servizio dell'ente stesso.

Tali servizi sono riconosciuti nelle lettere A) e B);

- per ogni anno prestato nei Paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.

(3) La valutazione del servizio pre-ruolo, nonché del servizio prestato nel ruolo personale docente, viene effettuata per intero nella mobilità a domanda, mentre per la mobilità d'ufficio si valuta nella seguente maniera: i primi 4 anni sono valutati per intero; il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i due terzi (2/3).

Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti servizi o periodi:

- il servizio di ruolo prestato in qualità di docente;

- il servizio non di ruolo ed il servizio militare riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi dell'art. 569 del Decreto legislativo 297/94 e successive modifiche e integrazioni e della legge n. 958/86, nonché il servizio di ruolo prestato in carriera immediatamente inferiore nella misura prevista dall'art. 4 comma 13, del D.P.R. n. 399/88. Sono valutabili anche i servizi il cui riconoscimento sia richiesto da personale ancora in periodo di prova;

- il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza economica nel caso in cui non sia stato prestato effettivo servizio. Devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni scolastici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta da norme di legge. Il servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole, relativo ad ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, deve essere raddoppiato.

(4) Ai fini del calcolo del punteggio di perdente posto si prescinde dal computo del triennio. Si precisa che per l'attribuzione del punteggio devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel profilo di attuale appartenenza (per gli assistenti tecnici indipendentemente dall'area professionale di titolarità) ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti nel medesimo profilo (con esclusione pertanto sia del periodo di servizio preruolo sia del servizio coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nella scuola di titolarità. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti nelle norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità di servizio deve essere attribuito nei casi di congedi, compresi quelli disciplinati dal D.L.vo n. 151/01, ed aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico, nel caso di comandi, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del consiglio nazionale della pubblica istruzione, di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite, di utilizzazione presso i distretti scolastici, etc. Si precisa inoltre, che, nel caso di sdoppiamento, o di aggregazione di istituti, la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione devono ricongiungersi alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata o aggregata al fine dell'attribuzione del punteggio in questione. Non interrompe la continuità del servizio, altresì, la utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità, né l'utilizzazione ottenuta con precedenza a seguito di sdoppiamento, soppressione, autonomia o aggregazione delle unità scolastiche. Parimenti, non interrompe la continuità del servizio, il trasferimento del personale in quanto soprannumerario, qualora il medesimo ottenga nell'ottennio immediatamente successivo il trasferimento nel precedente istituto di titolarità, ed abbia prodotto, in ciascun anno, domanda per rientrare nella scuola di precedente titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno scolastico.

Non interrompe, altresì, la continuità del servizio, l'utilizzazione per la sostituzione del DSGA, ai sensi dell'art. 11 bis del C.C.N.I. 15 luglio 2010, da parte del personale responsabile amministrativo o assistente amministrativo in scuola diversa da quella di titolarità.

Nei riguardi del personale A.T.A. soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell'ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso dell'ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.

(4Bis) Si precisa che il punteggio in questione va attribuito anche nei casi in cui l'interessato abbia usufruito del riconoscimento della continuità del servizio qualora il medesimo ottenga il rientro nella sede di precedente titolarità in cui sia ubicata la scuola dalla quale sia stato trasferito d'ufficio e tale rientro si realizzi prima della scadenza dell'ottennio.

(4Ter) Ai fini della formulazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:

- lettera a) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del soprannumerario; tale punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di residenza del familiare, a condizione che in quest'ultimo comune non esistano altre istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. Per gli assistenti tecnici tale ipotesi si realizza nel caso di mancanza di istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a laboratori compresi nell'area di appartenenza degli interessati

- lettera b) e lettera c) valgono sempre;

- lettera d) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l'assistenza coincide con il comune di titolarità del soprannumerario oppure è ad esso viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d'ufficio del soprannumerario.

(5) Il punteggio spetta per il comune di residenza del familiare a cui si richiede di ricongiungersi a condizione che esso, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risieda effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza del familiare alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Si prescinde dall'iscrizione anagrafica quando si tratta di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza. In tal caso ai fini dell'attribuzione del punteggio la dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall'art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dovrà contenere l'anzidetta informazione. Tale punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di residenza del familiare, nonché per quello in cui si verificano le condizioni di cui alla lettera D della Tabella A – Parte II,

UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

a condizione che in quest'ultimo comune non esistano altre istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. Per gli assistenti tecnici tale ipotesi si realizza nel caso di mancanza di istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a laboratori compresi nell'area di appartenenza degli interessati. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra loro.

(5 bis) Per i soli trasferimenti a domanda, le situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti nell'ambito della stessa sede (per sede si intende "comune").

(6) Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.

(7) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

a) figlio minorato ovvero coniuge, o genitore, ricoverati permanentemente in istituto di cura;

b) figlio minorato, ovvero coniuge, o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la necessità di risiedere nella sede dell'istituto medesimo.

(8) Per l'attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità il domicilio nella sede dei genitori.

(9) Il punteggio è attribuito esclusivamente al personale appartenente al profilo professionale di responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi. Il punteggio è attribuito anche per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi riservati di cui all'art.557 D.L.vo 297/94 e all'art. 9 del CCNI 3 dicembre 2009. Il punteggio è attribuito anche al personale transitato dagli Enti Locali ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L. n. 124/99.

(10) Il punteggio è attribuito al personale appartenente a profilo professionale diverso da quello di responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi ed è attribuito per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi a posti, nella scuola statale, di personale A.T.A. di livello o area superiore, sia ordinari che riservati per esami o per esami e titoli. Il punteggio è attribuito anche al personale incluso nelle graduatorie per la mobilità professionale in profilo professionale superiore rispetto a quello di attuale appartenenza di cui all'art. 9 del CCNI 3 dicembre 2009 nonché al personale transitato dagli Enti Locali ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. n. 124/99.

(11) Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 5 dell'Accordo ARAN – OOSS 8.3.2002 e ex art. 58, del CCNL 24.7.2003 e ex art. 59 del CCNL del 29/11/2007, è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg, interrompe la continuità.

ALLEGATO 5 -

Tabella per le assegnazioni provvisorie per il personale A.T.A.(1)

Tipo di esigenza **Punteggio**

A) per ricongiungimento al coniuge o al convivente o per il ricongiungimento ai figli minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità (art. 3.- comma 3 - legge 104/92) o ai genitori di età superiore ai 65 anni (2)(3)(5) e ai minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità (art. 3.- comma 3 - legge 104/92) affidati (7) *Punti* 24

B) per ogni figlio o affidato (7) che non abbia compiuto i sei anni di età. (3) *Punti* 16

C) per ogni figlio o affidato (7) di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (3) ovvero per ogni figlio o affidato (7) maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro.(1) *Punti* 12

D) per la cura e l'assistenza dei figli o affidati (7) minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (4)(1), nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 - comma III – D.P.R. 309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt.114 - 118 - 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima. (6) *Punti* 24

In caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

Note alla tabella

(1) A norma del D.P.R. 445 del 28/12/2000 così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, l'interessato può comprovare con dichiarazione personale in carta libera l'esistenza dei figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato e il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi o riavvicinarsi. Analogamente con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne, permanentemente inabile al lavoro. La residenza del familiare deve essere comprovata con normale certificazione o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3. Deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura, il ricovero permanente del figlio, del coniuge ovvero del genitore minorato. Il bisogno per i medesimi di cure continuative, tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell'istituto di cura deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o da medico provinciale o dall'ufficio sanitario o da una commissione medico-militare; in questo caso, l'interessato dovrà altresì comprovare, con dichiarazione personale redatta in conformità al D.P.R. 445 del 28/12/2000 così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto per assegnazione provvisoria in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale i medesimi possono essere assistiti. Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3.

(2) Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di presentazione della domanda, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico nel quale dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. Tale punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di residenza dei familiari in relazione alle preferenze espresse, a condizione che in quest'ultimo comune non esistano istituzioni scolastiche esprimibili dal personale interessato. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili tra loro.

(3) il punteggio è attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria

(4) La valutazione e' attribuita nei seguenti casi:

A) figlio disabile ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in istituto di cura;

B) figlio disabile, ovvero coniuge o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la necessità di elezione del domicilio nella sede dell'istituto medesimo.

(5) il punteggio è attribuito anche nei casi in cui i genitori compiano i 65 anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria ad essi sono assimilati i genitori inabili. Il punteggio deve essere riconosciuto anche qualora la certificazione attestante la gravità dell'handicap dichiari il soggetto disabile "rivedibile" purché sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3 – comma 3 – legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi la durata del provvedimento di utilizzazione o assegnazione provvisoria.

(6) Per l'attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità il domicilio nella sede dei genitori aspiranti all'assegnazione provvisoria.

(7) Il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario.

ALLEGATO 6 –

Sequenza operativa: Utilizzazioni, Assegnazioni provvisorie e assegnazioni di sede provvisoria –Personale A.T.A.

Descrizione

1 Utilizzazione del personale A.T.A. di cui all'art. 11, comma 1, lettera c) del presente contratto

2 Utilizzazione del personale A.T.A. che usufruisce delle precedenze di cui all'art. 19 (dalla I alla V) nell'ordine previsto dall'articolo stesso del presente contratto.

3 Conferma a domanda del personale A.T.A. nella scuola in cui è stato utilizzato nell'anno scolastico precedente. Tale conferma riguarda anche il personale di cui all'art. 11 lettere l) ed m) del presente contratto.

4 Utilizzazione a domanda e d'ufficio del personale A.T.A. titolare su posto di organico sede individuato quale soprannumerario nonché, in subordine, utilizzazioni sulla scuola o sul distretto sub-comunale (in caso di trasferimento d'ufficio in diverso distretto sub-comunale) o sul comune di precedente titolarità di coloro che sono stati trasferiti quali soprannumerari nell'anno cui si riferiscono le operazioni o nell'ultimo ottennio.

5 Utilizzazione del personale A.T.A. di cui all'art. 11, comma 1, lettera d) e lettera o) del presente contratto.

6 Utilizzazione a domanda del personale A.T.A. appartenente a profilo o area professionale (per gli assistenti tecnici) con esubero nella provincia in profilo della stessa area o in altra area professionale (riferita agli assistenti tecnici) diverso da quello di titolarità.

7 Utilizzazione d'ufficio, in base ai titoli posseduti dal personale A.T.A. in altro profilo della stessa area o in altra area professionale (per gli assistenti tecnici).

8 Assegnazione provvisoria nell'ambito della provincia.

9 Assegnazione della sede provvisoria al personale A.T.A. neo nominato in ruolo o privo della sede definitiva.

10 Utilizzazione a domanda del personale A.T.A. proveniente da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero.

11 Assegnazione provvisoria del personale A.T.A. proveniente da altra provincia.

(fine del testo e degli allegati)

INTERNET

Inviate i vostri messaggi per posta elettronica
www.girgenti.it - www.rivistadellascuola.it
e-mail: info@girgenti.it

Qualche cenno sull'opera filosofica di Bertrand Russell

Ricerca a cura di **BRUNO MÀSTICA**

Bertrand Russell (n. 1872) è il pensatore inglese che ha avuto, tra i contemporanei la maggiore risonanza mondiale, come dimostrano le traduzioni di molti suoi scritti in molte lingue e il premio Nobel conferitogli. A questo successo di fama hanno contribuito in gran parte sia la forma letteraria della sua produzione, spesso sprezzante e ironica, paradossale e sensazionale, espressione sempre di una personalità spregiudicatamente aperta alle correnti più vive della cultura, volta a volta scettica e fanatica, fine giocoliere di idee e fermo assertore delle sue convinzioni del momento, scevro sempre da qualsiasi forma di dottrinarismo; sia la posizione radicale che egli ha assunto di fronte all'autorità e alla tradizione in ciò che si riferisce ai problemi morali e politici oggi più agitati, sovvertitore dei valori sociali ed etico/religiosi più profondamente radicati nelle coscienze, in nome di un ideale, sostanzialmente illuministico, disposto sempre a pagar di persona (durante la prima guerra mondiale soffrì il carcere per il suo pacifismo).

Cominciò da matematico. Successivamente, la conoscenza degli sviluppi della fisica, da una parte e dall'altra, le suggestioni del pensiero empiristico inglese e specialmente di Hume, determinarono un cambiamento nella direzione del suo interesse di studioso, che dalla sfera del pensiero puro si volse a quella del mondo dell'esperienza, con particolare riguardo al problema della conoscenza. Il suo primo scritto più specificamente filosofico, di carattere divulgativo, "I problemi della filosofia" (1912, traduzione italiana, Milano, 1922), risente dell'influenza del suo amico *Giorgio Moore*, uno dei rappresentanti del cosiddetto neo-realismo inglese, ma su questo prevalse poi più decisamente un fenomenismo di tipo humiano con qualche venatura prammatica in una serie di volumi tra i quali ricordiamo "La nostra conoscenza del mondo esterno" (1914), "L'analisi della mente" (1921, traduzione italiana 1955, "L'analisi della materia" (1926), e inoltre una sintesi delle idee direttive di questa trattazione "Lineamenti di filosofia" (1928), "Storia della filosofia occidentale", in tre volumi (1946, traduzione italiana, Milano, Longanesi, 1948).

A questi scritti teoretici se ne intrecciano altri numerosi nei quali vengono ad essere lumeggiati gli aspetti politico/sociali della civiltà contemporanea: il suo saggio giovanile sulla "Democrazia sociale tedesca" (1896) fu seguito da "Principii di ricostruzione sociale" (1916), "Vie alla libertà: Socialismo, Anarchismo e Sindacalismo" (1918), "Misticismo e logica" (1918), "Pratica e teoria del bolscevismo" (1920), "Il problema della Cina" (1922), "Prospettive di una civiltà industriale" (1924), "Sull'educazione" (1926), "La conquista della felicità" (1930), "Panorama scientifico" (1930, traduzione italiana, Bari, Laterza, 1934), "Educazione e ordine sociale" (1932), "Libertà e organizzazione" (1932), "Storia delle idee del secolo XIX" (1934, traduzione italiana, Torino, Einaudi, 1950).

Il problema del rapporto tra parvenze sensoriali e mondo oggettivo

Soluzione Fenomenistica. È questa una posizione ispirata al realismo del senso comune e accolta senza un vero approfondimento critico. Ma il Russell ben presto l'abbandonò, per sviluppare - così nel volume "La nostra conoscenza del mondo fisico", come in una specie di trilogia, "Analisi della mente", "Analisi della materia", "Lineamenti di filosofia" - una dottrina radicalmente fenomenistica, di tipo humiano. Nella elaborazione di essa abbondano analisi sottili, illuminatrici di questo o quell'aspetto particolare dei problemi affrontati; è costante la preoccupazione di ammodernare vecchi motivi con elementi tratti dalle teorie fisiche e psicologiche più recenti, con oscillazioni continue e variazioni di simpatia dottrinale determinate spesso dalle suggestioni della moda predominante, ma nell'insieme, e specialmente nelle affermazioni che vorrebbero essere, almeno provvisoriamente conclusive, si riscontra un semplicismo filosofico veramente sconcertante e delusivo.

Eliminazione della materia; eliminazione del soggetto come attività di coscienza; riduzione del conoscere a un fatto oggettivo analogo a qualsiasi altro fenomeno fisico; affermazione della struttura metafisica della realtà come "monismo neutro", con la pretesa di superare opposizione tradizionale tra spiritualismo e materialismo, sono questi i quattro cardini della costruzione russelliana.

Il Russell a più riprese dichiara di assumere ad insegna della sua critica il principio famoso del "rasoio di Occam": "entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem": e tra questi enti fittizi da "rader via", ci sono appunto le "cose" come sostanze materiali, un unico spazio e un unico tempo "reale" in cui quelle cose siano collocate un "io" come sostrato permanente di atti e stati psichici.

Eliminazione delle cose materiali. Quando parecchie persone, ad esempio, vedono simultaneamente la stessa tavola, ciascuna di esse vede qualcosa di differente, osserva cioè un aspetto di esse. Che di tutte queste apparenze presentate dalla tavola ai vari osservatori sia causa unica qualcosa di reale (la tavola reale), la quale rimanga neutrale riguardo ai differenti osservatori, senza favorire l'aspetto con cui si presenta a uno di essi in rapporto ad altri, e persista anche quando non ci sia alcuno a percepirla e osservarla, questa è credenza altrettanto naturale quanto infondata, perché quella presunta causa nessuno l'ha sperimentata, ma è una semplice ipotesi, ed è un'ipotesi inutile, perché anche senza di essa possiamo esaurientemente chiarire il sorgere e il decorso delle apparenze. Invece di supporre che una causa ignota, la tavola reale, esista dietro le differenti sensazioni di quelli che noi diciamo guardano la tavola, dobbiamo dire che l'insieme di queste sensazioni è esso stesso la cosa. E dobbiamo dire che la sensazione di un certo aspetto o apparenza della cosa significa soltanto che essa è uno degli aspetti o apparenze la cui serie è la cosa stessa. La questione di sapere se uno o altro particolare costituisce un *aspetto*, di questa tavola, non può essere risolta se non collegando questo particolare agli altri particolari che servono a definire la tavola. E anche quando postillassimo l'esistenza di una tavola reale, i particolari che rappresentano i suoi aspetti dovrebbero essere riuniti sulla base dei loro rapporti reciproci, e non sulla base dei loro rapporti con la tavola la cui esistenza è dedotta da questi particolari. Noi possiamo dunque limitarci a constatare la maniera in cui questi particolari sono riuniti insieme e attenerci, in seguito, a questa constatazione, senza bisogno di affermare l'esistenza d'una tavola reale, distinta dall'insieme delle sue

Bertrand Russell

particolarità ("L'analisi della mente", cap. 50; "La nostra conoscenza del mondo esterno", capp. 3° e 4°).

Come avviene questa connessione di apparenze diverse in un unico oggetto? Il senso comune risponde che codesta unità è resa possibile dalla identità del posto in cui i dati di senso, visivi e tattili, ad esempio, vengono, situati; identità che presuppone alla sua volta un unico spazio comune a tutti gli osservatori e a tutte le loro sensazioni. Nella critica di questo presupposto Russell sfrutta la *dottrina berkeleyana* sulla formazione della nozione di spazio attraverso la combinazione dei dati spaziali visivi con quelli tattili, e la combina con una specie di *monadismo leibniziano,* nell'intento di superare in qualche modo il *soggettivismo solipsistico* e stabilire un ponte tra il mondo dei sensi - che come "mondo privato" di ciascun osservatore ci lascia appunto chiusi nel solipsismo - e il mondo della scienza fisica, che è un "mondo pubblico", comune a tutti. Attenendoci ai dati di senso originari e immediati, vediamo che anche per uno stesso soggetto lo spazio inerente alle sensazioni visive è del tutto differente da quello inerente alle sensazioni tattili: la connessione dei due spazi in un unico spazio è il risultato di una costruzione successiva spontaneamente operata, e sta ad indicare la *prospettiva* particolare di quel soggetto, il punto di vista da cui egli guarda le cose, e a cui egli riporta i dati sensoriali ch'egli viene sperimentando. Egli ha dunque il suo mondo privato, che coincide appunto con questa sua prospettiva di percezione. Ma non vi è una sola prospettiva, la mia: ve ne sono infinite, attuali o possibili. Se due persone stanno a sedere in una stanza, sono percepiti da esse due mondi per qualche rispetto simili: se un terzo entra e si mette a sedere tra loro comincia a esser percepito, un terzo mondo intermedio tra i primi due. "Certo, non è ragionevole supporre che anche prima vi fosse, tale e quale, questo terzo mondo, perché esso è condizionato anche dagli organi sensoriali, dai nervi e dal cervello di quella terza persona; ma è ragionevole supporre che *alcuni* aspetti di quell'universo esistessero da quel punto di vista, sebbene nessuno effettivamente li percepisse. Se "mondo privato" di un osservatore è la sua prospettiva attualmente percepita, il sistema totale di prospettive attuali o possibili, costituisce il mondo sensibile. Ogni prospettiva ha un suo proprio spazio: ma queste, singole prospettive vengono a coordinarsi - attraverso un complicato processo di costruzioni - in un unico spazio, uno spazio interprospettivo, di cui le prospettive singole sono elementi. Tra alcune posizioni spaziali di una prospettiva e quelle di un'altra vi è una tale somiglianza da consentire un riferimento delle une alle altre assai stretto e si giunge nei casi di maggior vicinanza (come è il caso dei due osservatori, seduti in una stanza) a una coincidenza. Ma questo spazio inter-prospettivo è del tutto differente dagli spazi interni alle singole prospettive: esso è una relazione tra le singole prospettive, ma non è contenuto in nessuna di esse; nessuno può percepirlo, ma é conosciuto solo per inferenza. È una costruzione logica, fondata su convenzioni. E esso il cosiddetto spazio fisico, che la scienza pone a fondamento delle sue ricerche" ("La nostra conoscenza del mondo esterno", p. 87 sgg.).

Evidentemente, quest'affermazione di un unico spazio e di un mondo ordinato in esso: a) implica la certezza dell'esistenza di più soggetti, dell'esistenza di altri esseri diversi da me capaci come me di sentire e di pensare; e b) sembra esiga l'attività, diremo, super individuale capace di comparare le singole prospettive private ed elevarsi al di sopra di esse nella sintesi di una totalità interprospettiva, e di un mondo pubblico, e apra, nelle prospettive delle singole monadi, "finestre" che le rendano tra loro comunicabili.

(da: E. Paolo Lamanna: "La Filosofia del Novecento", Le Monnier, Firenze, 1965. Per gentile concessione dell'Editore).

Per la preparazione professionale e l'autoaggiornamento

Navigate on line
Collegatevi direttamente ai siti della Rivista
www.girgenti.it
oppure
www.rivistadel-lascuola.it
Troverete 11 volumi della collana "Aggiornarsi" e 53 volumi della collana "Scuola Duemila"

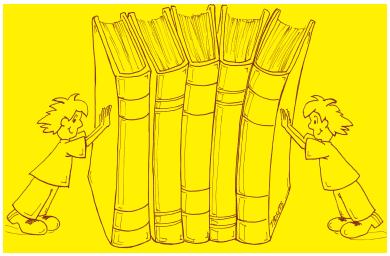

Libri alla Rivista

a cura di **ANGELO FLORES**

G. Francesco Saccomanno - Nino Sangerardi
"La malagiustizia"
Laruffa Editore, 2011

1- Si rileva dall'opera la bonifica umana che l'editore Laruffa svolge nel quadro delle "teorie informazione" da conquistare (scientificamente) perchè necessarie per capire che "cosa sia la vita" = "what is life", come si legge nell'insegnamento che ci offre l'Università di Dublino, dove, Erwin Schròdinger, insegna ad applicare i metodi della fisica quantistica allo studio delle molecole viventi di interesse genetico. Sicchè occorre dire subito che la nostra giustizia è bisognosa di aiuto per conoscere come gli studi tra "mente & cervello", interessino i problemi per entrare nella coscienza umana, quando si vada alle ricerca della Verità, cioè della prova (di certezza matematica) necessaria al "processo" (cfr. recenti scritti di Caricato, fisica matematica, Univ. "La Sapienza" di Roma).

2- L'opera si deve leggere perchè il "processo del Giudice", rivolto alla vita umana, è bisognoso di acquisire le conoscenze che il corso velocissimo del "diritto", ha compiuto, nel passaggio dallo "spazio-tempo" assoluti, alla "teoria della relatività" (Eistein, decorsi ormai cento anni). Il nostro processo è bisognoso, altresì, di capire le "leggi del lavoro mentale" che pur fondate sulla fisica di Newton (il 1910 - Della Valle) hanno già dato (irrecepita) una spinta notevole alla necessità di dover cambiare registro nel quadro del nostro modo scomposto di fare giustizia. Giustizia al punto di rottura con il diritto dei paesi civili. Una giustizia che non sa che cosa sia il "tempo" ("si nemo ex me quaerat, scio; si quaerenti explicare velim, nescio". È Einstein a capire che cosa Agostino (354-430) anticipò nelle Sue dottrine. Una giustizia che non molto progresso ha compiuto dopo quanto si legge in Frontone, in Plinio il Giovane, in Svetonio, in Apuleio, in Cicerone, in Macrobio. Giustizia del "basso impero romano". Una giustizia costosa, che non funziona (non perchè manchino le risorse, perchè i Giudici e i PP.MM. hanno a disposizione un esercito di Polizia Giudiziaria e di personale) ma perchè le toghe non perdono l'abitudine per sovrapporsi al potere politico. Le lunghe attese processuali non hanno nessuna somiglianza con il "diritto alla verità" e, questo libro, è una occasione, per i cittadini, per sapere perchè il processo si debba trascinare fino a Strasburgo, dinanzi alla Corte Europea dei Diritti Umani. Soldi per pagare tanti avvocati, in tre livelli processuali, non escluso, ora, l'ostacolo della legge Pinto (n.89/2011).

Bisogna attraversare dapprima una barriera per l'ingresso, verso Strasburgo, con aumenti notevoli di spese (che il bisognoso di giustizia non possiede).

Tutto ciò perchè il nostro legislatore, la Cassazione (sez. 3^, n. 11251/2008) rilevano che il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, si riconosca per patita custodia cautelare ingiusta (art.314, c.p.p.) per irragionevole durata del processo (legge n. 89 del 24.03.2001, c.d. legge Pinto) per condanna ingiusta accertata in sede di revisione (ancora sono necessari tanti soldi per raggiungere il fine) ovvero vi sia errore giudiziario (art. 643 c.p.p.).

L'imputazione ingiusta non viene risarcita, anche se segua sentenza di assoluzione per infondatezza. La "casta" dei Magistrati sbaglia, non viene punita neppure disciplinarmente, nonostante l'esistenza (ritenuta "tamquam non esset") dell'obbligatorietà dell'azione disciplinare, stabilita nell'art.14 del Dlgv. 23 febbraio 2006, n.109. Si processano personalità politiche (come, exempli gratia, Andreotti, Craxi, Berlusconi, sono tanti gli altri esempi) ma i Giudici mai vengono disturbati dai Loro colleghi. Bisogna cambiare il "tribunale per i giudici", fatti di Giudici che sono colleghi. La "casta" prosegue uniformemente nella carriera, con retribuzioni da capogiro. Le carriere proseguono (promosse sempre) al 99,6 per cento dei casi, cioè l'applicazione dell'art.11 del Dglv n.160 del 2006, dove la "professionalità" deve valutarsi secondo le "capacità", secondo la "laboriosità", la "diligenza", "l'impegno" (art.2, comma 2 legge 30 luglio 2007, n.111) non viene mai quantificata (sono "tutti cavalieri") dinanzi ai Consigli Giudiziari. Risultano appiattiti i "valori umani" del Magistrato; la solennità dell'Ordine Giudiziario, risulta mortificata, umiliata, offesa.

3- Tullio Regge ("Spazio-tempo-universo"-Univ.USA, Univ.di Torino) insegna la scienza ai giovani studenti ("Lettera ai Giovani sulla scienza"- Ed.Rizzoli, 2004), Lucio Lombardo-Radice (Algebra, Univ. di Roma) da tempo, ha insegnato anche ai bambini di scuola elementare" "L'Educazone della mente ("Editori Riuniti, 1962) Le sentenze dei nostri Magistrati, dovrebbero dare il medesimo insegnamento.

4- L'opera che annotiamo, riguarda il romanzo giudiziario di Giovanni De Blasiis, come ne "I Miserabili", come Enzo Tortora, ma anche, come uomo politico sano che per il raggiungimento della verità, lotta fino a morire vittorioso, vicino al proprio difensore che lo assiste gratuitamente (e rende possibile il conseguimento di una vittoria morale e culturale in un paese dove il nostro sistema giudiziario va "alla deriva" (si legge in prima copertina, si apprende già da Dante, tre volte condannato a morte).

5- La storia di " Malagiustizia" è così rappresentata da Benedetto XVI, nell'Enciclica "Deus caritas est", (paragrafo n.29) afferma : "Il primo ordine della società e dello Stato é compito centrale della politica. UnoStato che non fosse retto secondo giustizia si ridurrebbe ad una grande banda di ladri, come disse una volta Agostino: *Remota itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia ?* " La citazione è tratta dal " De Civitate Dei", IV, 4, CCL,47,102.

Alla collana Juris Acta,diretta da Luciano Maria Delfino, si rivolgono sollecitazioni perchè le iniziative di "redenzione umana "patrocinate dall'Editore Laruffa, trovino, un allargamento nella vita del "nostro Pianeta Giustizia".

Filo diretto per l'acquisto delle nostre pubblicazioni

Con la carta di credito basta una telefonata al n. 02/669.2195
oppure un fax
al n. 02/6698.3333

Navigare per sapere

www.girgenti.it

La Rivista della Scuola
e molto altro ancora...